

dossier

XIX Legislatura

17 luglio 2026

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo

A.C. 2670-A



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 600/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Agricoltura

Tel. 06 6760-3610 - ✉ st_agricoltura@camera.it ✕ [@CD_agricoltura](https://www.instagram.com/CD_agricoltura)

Progetti di legge n. 534/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AG0052a

INDICE

SCHEDA DI LETTURA

TITOLO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE

AGRICOLA.....7

CAPO I – INTERVENTI PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE.....7

- Articolo 1 (*Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare*)7
- Articolo 2, commi 1 e 2 (*Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti della filiera del frumento*)11
- Articolo 2, commi 3-7 (*Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti della filiera del frumento*)14
- Articolo 3 (*Produzione della carne bovina e valorizzazione dei contratti di filiera. Linea vacca-vitello*)19
- Articolo 4 (*Incentivazione dell'imprenditoria giovanile e femminile*)24

CAPO II – INTERVENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE LE

EMERGENZE NELL'AGRICOLTURA.....28

- Articolo 5 (*Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo e altre misure di tutela del patrimonio olivicolo nazionale*)28
- Articolo 6 (*Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della Xylella fastidiosa*)35
- Articolo 7 (*Misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizootie e fitopatie*)38
- Articolo 8 (*Interventi in favore del settore suinicolo colpito dalla peste suina africana*)48

CAPO III – INTERVENTI PER FAVORIRE IL RICAMBIO

GENERAZIONALE E L'ACCESSO AL CAPITALE FONDIARIO.....55

- Articolo 9 (*Introduzione dell'articolo 16-bis della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA*)55
- Articolo 10 (*Disposizioni in materia di recupero dei terreni abbandonati e silenti*)62

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE NELL’AGRICOLTURA	68
▪ Articolo 11 (<i>Disposizioni in materia di enoturismo e oleoturismo</i>).....	68
TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA AGRICOLA.....	75
CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE NELL’AGRICOLTURA	75
▪ Articolo 12 (<i>Ricambio generazionale del personale della ricerca</i>)	75
▪ Articolo 13 (<i>Digitalizzazione delle aziende agricole sperimentali del CREA e innovazione tecnologica delle aziende agricole degli Istituti tecnici agrari</i>).....	78
▪ Articolo 14 (<i>Potenziamento delle funzioni dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura per l’utilizzo dei dati nell’agricoltura</i>)	82
▪ Articolo 15 (<i>Innovazione tecnologica, Banca Dati Unica Zootecnica e digitalizzazione del fascicolo zootecnico</i>)	86
▪ Articolo 16 (<i>Disposizioni in materia di agricoltura di precisione</i>)	89
CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONI VITICOLE, OLIVICOLE E OVAIOLE.....	94
▪ Articolo 17 (<i>Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione</i>).....	94
▪ Articolo 18 (<i>Modifiche alla disciplina sulla denaturazione delle fecce di vino</i>).....	99
▪ Articolo 19 (<i>Disposizioni in materia di stampigliatura delle uova</i>).....	101
CAPO III – DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE.....	103
▪ Articolo 20 (<i>Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42</i>).....	103
▪ Articolo 21 (<i>Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta dei tartufi</i>).....	108
▪ Articolo 22 (<i>Semplificazioni dei procedimenti amministrativi istruiti dai Centri autorizzati di assistenza agricola</i>).....	110
▪ Articolo 23 (<i>Modifiche al decreto legislativo 8 novembre</i>	

2021, n. 198).....	115
▪ Articolo 24 (<i>Semplificazioni in materia di agricoltura</i>)	124
▪ Articolo 25 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010</i>)	126
▪ Articolo 26 (<i>Verifiche e controlli per l'importazione dei prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008</i>).....	137
▪ Articolo 27 (<i>Utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100</i>).....	139
▪ Articolo 28 (<i>Disposizioni finali</i>).....	141

Schede di lettura

TITOLO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE AGRICOLA

CAPO I – INTERVENTI PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE

Articolo 1

(Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare)

L'articolo 1 incrementa il Fondo per la sovranità alimentare di 30 milioni di euro per il 2026 e 40 milioni di euro per il 2027. Stanzia, inoltre, ulteriori risorse a sostegno di alcuni investimenti strutturali nel comparto agricolo pari a 100 milioni di euro per il 2027, 150 milioni di euro per il 2028 e 50 milioni di euro per il 2029.

L'articolo 1, composto da tre commi, interviene a sostegno della produzione agroalimentare italiana, valorizzando il territorio e promuovendo la sicurezza alimentare del Paese.

Il comma 1 incrementa il Fondo per la sovranità alimentare (di cui all'[art. 1, comma 424](#), della l. n. 197/2022) di 30 milioni di euro per il 2026 e di 40 milioni di euro per il 2027.

La Relazione tecnica evidenzia che la dotazione del Fondo risulta pari a 33,750 milioni di euro per il 2026.

• Fondo per la sovranità alimentare

Al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, è stato istituito il **Fondo per la sovranità alimentare**, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026 (articolo 1, commi 424-425, [l. n. 197/2022](#), legge di bilancio 2023).

Con [decreto 9 agosto 2023](#) sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, prevedendo il **riparto delle risorse** disponibili nel seguente modo:

- mais: 8 milioni di euro;

- proteine vegetali (legumi e soia): 5 milioni di euro;
- frumento tenero: 4 milioni di euro;
- orzo: 3 milioni di euro;
- carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ: 5 milioni di euro. Tale decreto, per ciò che attiene il riparto relativo alle carni bovine, è stato da ultimo modificato con [decreto 30 dicembre 2024](#).

Successivamente, la **dotazione del Fondo per la sovranità alimentare** è stata incrementata (1 milione di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) e gli **obiettivi perseguiti** dallo stesso Fondo sono stati estesi, includendovi il **rafforzamento del sistema nazionale della pesca e dell'acquacoltura** e, tra gli interventi, la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio erogati ([art. 1, co. 3 e 4, D.L. n. 63/2024](#)).

Successivamente, con [DM 30 dicembre 2024](#) sono state definite le modalità per il riconoscimento del contributo del Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari

Si ritiene opportuno ricordare la ridenominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, e le modifiche delle attribuzioni del Ministero in esame ([art. 3, d. l. n. 173/2022](#) recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei Ministeri”). In particolare, è previsto che il **Ministero** eserciti le **funzioni e i compiti** spettanti allo Stato in materia di:

- 1) **tutela della sovranità alimentare** garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;
- 2) sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
- 3) coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;
- 4) produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;
- 5) promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.

Inoltre, la Relazione Tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 173 del 2022 rileva che la **sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti si riaggancia alla definizione già stabilita dal [Reg.\(UE\) n. 2019/452](#)** in materia di esercizio dei poteri speciali di *golden power*. L'articolo 4 del predetto Regolamento prevede che, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare.

A tal riguardo si ricorda che il giudice amministrativo ha confermato il veto apposto dal Governo italiano ad un'importante operazione di acquisizione societaria da attuarsi nel settore della produzione delle sementi ([TAR Lazio, sez. I, 13 aprile 2022 n. 4488](#)). Si è trattato del primo caso di esercizio dei poteri di *golden power* a difesa del settore agroalimentare.

Infine, nella XIX legislatura è stato presentato un progetto di legge di iniziativa parlamentare ([A.C. 1881](#)) volto a inserire un ulteriore comma all'art. 32 della

Costituzione in cui si riconoscono il diritto alla sana alimentazione e il principio della sovranità alimentare e tutela dei prodotti alimentari simbolo dell'identità nazionale.

Il **comma 2** dispone la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal comma 1.

A tal fine la disposizione prevede:

- a) la copertura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- b) la copertura di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante l'utilizzo delle residue disponibilità del fondo di riassicurazione istituito ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che a tal fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Il **comma 3** interviene sull'art.1 della [legge n. 197/2022](#), inserendo **tre ulteriori commi** dopo il comma 425.

Il nuovo **comma 425-bis**, nel rispetto del regime di aiuti dell'Unione europea, autorizza la spesa di:

- **100 milioni** di euro per il 2027;
- **150 milioni** di euro per il 2028;
- **50 milioni** di euro per il 2029

Tali risorse sono stanziare a sostegno degli investimenti finalizzati a:

- **garantire un approvvigionamento** sufficiente e diversificato dei prodotti agricoli attraverso l'aumento della produzione;
- rafforzare le filiere produttive locali, anche allo scopo di salvaguardare le aree interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico;
- a potenziare la **produttività e la competitività** delle imprese agricole e sostenere le colture agricole di interesse strategico
- a **favorire la produzione, lo svezamento e l'allevamento di vitelli autoctoni**, attraverso specifici strumenti di sostegno e investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e delle tecnologie necessarie.

Il nuovo **comma 425-ter** prevede che i **criteri e le modalità di finanziamento degli investimenti** di cui al comma 425-bis siano definiti con **uno o più decreti** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le

politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si osserva che il comma 425-ter non dispone un termine entro cui i decreti devono essere adottati.

Il nuovo comma **425-quater** dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 425-bis.

La disposizione, per la copertura, finanziaria, rimanda alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021 – 2027 – di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La Relazione tecnica precisa che tali risorse sono ulteriori e diverse rispetto a quelle imputate al MASAF dalla delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 e non sono soggette alla disciplina di cui all’art. 1, co. 178, della l. n. 178/2020. Tuttavia rimane il rispetto del vincolo di destinazione dell’80% delle risorse nel Mezzogiorno e del 20% nel Centro-Nord.

Articolo 2, commi 1 e 2
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti della filiera del frumento)

L'articolo 2, commi 1 e 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede, per l'anno 2027, la concessione di un contributo sotto forma di **credito di imposta**, nel limite massimo di **10 milioni di euro**, volta a rafforzare l'integrazione tra le imprese agricole che producono frumento e le industrie che operano nel settore della **trasformazione** dei prodotti agricoli che hanno concluso nuovi contratti di filiera, efficaci a decorrere dal 2027.

Nel dettaglio il **comma 1** della disposizione in commento, a seguito delle **modifiche operate in sede referente**, stabilisce la concessione di un **contributo sotto forma di credito d'imposta (disciplinato dai successivi commi 3 e ss.)**, per l'anno 2027, nel limite massimo di spesa di **10 milioni di euro**, volto a rafforzare l'integrazione operativa tra le imprese agricole specializzate nella produzione di frumento e quelle agroalimentari che operano nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli.

La disposizione indica come requisito necessario per accedere al beneficio la sottoscrizione, di un **contratto di filiera** tra le imprese del settore agroalimentare che operano la trasformazione dei prodotti agricoli e che abbiano sottoscritto nuovi contratti di filiera con imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana con efficacia a decorrere dal 2027. Sono indicate le finalità dalla disposizione in esame individuate nel rafforzamento della interazione tra imprese specializzate nella produzione di frumento e quelle agroalimentari, nella promozione della qualità e della tracciabilità dei prodotti e delle pratiche agricole sostenibili.

La Relazione illustrativa, allegata al disegno di legge in esame, specifica che l'intervento normativo risponde ad esigenze strategiche del settore promuovendo le finalità sopra segnalate anche in coerenza con gli obiettivi di transizione ecologica e di innovazione promossi a livello europeo. La stessa Relazione evidenzia che l'agevolazione in commento, non riguarda direttamente l'imprenditore agricolo ma interessa, piuttosto, la fase della trasformazione successiva alla produzione.

Con riferimento al contratto di filiera, la medesima Relazione osserva che la durata del contratto e l'ambito temporale di applicazione dell'incentivo sono aspetti distinti: il primo attiene all'impegno contrattuale tra le parti, mentre il secondo delimita il periodo per il quale è riconosciuto il beneficio fiscale. In questo senso, il credito d'imposta è funzionale ad incentivare la stipulazione di nuovi contratti di filiera, strumento fondamentale per favorire relazioni stabili e strutturate tra la produzione primaria e la trasformazione industriale, con ricadute positive sull'intera filiera del frumento.

Il **comma 2** reca la definizione di «contratto di filiera» rilevante ai fini della concessione del credito d'imposta, intendendosi tale l'accordo scritto tra le imprese del settore agroalimentare che operano la trasformazione dei prodotti agricoli e le imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana, avente ad oggetto la fornitura di frumento di origine italiana per un periodo di durata compresa fra tre anni e cinque anni, contenente:

- 1) l'indicazione del prezzo o dei criteri per la sua determinazione;
- 2) la pianificazione delle quantità e dei tempi di consegna;
- 3) il rispetto di requisiti qualitativi specifici, inerenti anche la sostenibilità ambientale ed il benessere animale;
- 4) meccanismi di condivisione del rischio e di valorizzazione delle produzioni.

• *I contratti di filiera*

Il contratto di filiera è uno strumento giuridico ed economico che regola gli impegni e le relazioni tra i diversi soggetti che partecipano a una filiera produttiva, cioè l'insieme delle fasi e degli operatori che concorrono alla produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un determinato prodotto (tipicamente agroalimentare o industriale). Essi sono stati istituiti al fine di favorire l'integrazione delle filiere del sistema agricolo e agroalimentare.

Il contratto di filiera si fonda su un accordo tra imprese appartenenti a segmenti diversi della stessa filiera produttiva, finalizzato a:

- migliorare l'integrazione tra i vari soggetti della filiera (produttori, trasformatori, distributori, ecc.);
- aumentare la competitività complessiva del settore;
- garantire una più equa distribuzione del valore lungo la catena produttiva;
- sostenere investimenti comuni in innovazione, qualità e sostenibilità.

A livello normativo l'art. 66 della [legge n. 289 del 2002](#) (legge finanziaria 2003) ha istituito i **contratti di filiera** con la finalità di favorire l'**integrazione di filiera** del sistema agricolo e agroalimentare nonché il **rafforzamento dei distretti agroalimentari** nelle aree sottoutilizzate.

In particolare, il **comma 1** del predetto articolo 66, come sostituito dall'art.1, comma 1, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, ha istituito i **contratti di filiera** (e di distretto) a

rilevanza nazionale, finalizzati a favorire l'integrazione del sistema agricolo e agroalimentare sull'intero territorio nazionale. La norma individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (oggi Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e nel rispetto della programmazione regionale, l'amministrazione responsabile della promozione dei contratti. I contratti di filiera sono diretti alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale, coerenti con la disciplina dell'UE in materia di aiuti di Stato in agricoltura, da parte degli operatori delle diverse fasi delle filiere agricole e agroalimentari, incluse le forme associate delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. Il **comma 2** del medesimo articolo 66 demanda a uno o più **decreti** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (oggi Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) da adottare previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2, il MASAF ha adottato un **decreto attuativo** il [decreto ministeriale 22 dicembre 2021](#) (recante *“Definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attuazione dei contratti di filiera previsti dal fondo complementare al PNRR”*).

La lettera a) dell'art. 1, comma 1 definisce “accordo di filiera” l'Accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare operanti in un ambito territoriale multiregionale, ivi comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti. L'art. 4 stabilisce che il contratto di filiera è volto a favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola. La stessa disposizione prevede che il contratto di filiera è sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'accordo di filiera che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del programma. Sono inoltre individuati i soggetti proponenti, i beneficiari, i **criteri, le modalità e le procedure** per la loro attuazione, nonché le **misure agevolative** per i programmi (contributi in conto capitale, eventuali finanziamenti agevolati, ecc.).

Più di recente è intervenuto il [Decreto ministeriale n. 131169 del 19 marzo 2024](#) che disciplina, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi e riprogramma le risorse a valere sul Piano Complementare Nazionale.

Il successivo [Decreto ministeriale 12 giugno 2024](#), fornisce le istruzioni per l'attuazione del **Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF)**, un'iniziativa del [Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza \(PNRR\)](#) per sostenere i contratti di filiera nei settori agroalimentare, pesca, acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo. Lo scopo è incentivare gli investimenti privati e migliorare la sostenibilità e l'efficienza produttiva.

Articolo 2, commi 3-7
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti della filiera del frumento)

L'**articolo 2, commi 3-7**, modificato in sede referente, introduce a favore delle **imprese agroalimentari un credito d'imposta per i contratti della filiera del frumento**.

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli **investimenti effettuati dal 1° febbraio 2027 al 15 novembre 2027** relativi all'**acquisto**, anche mediante locazione finanziaria, di **nuovi macchinari, impianti e attrezzature** finalizzati al **miglioramento qualitativo delle produzioni**, nonché **alla connessa attività di ricerca**, ed è determinato sul **valore complessivo dell'investimento** agevolato in misura **massima** pari al: (i) **20 per cento, per contratti di durata triennale**; (ii) **30 per cento, per contratti fino a 4 anni**; (iii) **40 per cento, per contratti fino a 5 anni**.

Il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione**, nel corso dell'anno 2027, tramite modello F24, **senza che trovi applicazione il limite generale di compensazione** dei crediti di imposta e dei contributi (pari a **2 milioni di euro per anno solare**), **né il limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta** da indicare nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi (**pari a 250.000 euro**).

Compatibilmente con la disciplina degli aiuti di Stato, il **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** provvede alla notifica preventiva della misura alla Commissione europea, nonché all'assolvimento degli adempimenti inerenti all'**iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato**.

Si demanda ad apposito decreto interministeriale il compito di definire le modalità applicative del credito d'imposta.

Infine, si stabilisce la **modalità di copertura degli oneri** derivanti dall'attuazione del presente articolo (pari a **10.000.000 di euro per l'anno 2027**).

L'**articolo 2, comma 3**, definisce i **requisiti** e le **modalità di calcolo** del contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, riconosciuto, ai sensi del comma 1, in favore delle **imprese agroalimentari che sottoscrivono nuovi contratti della filiera del frumento** con imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana.

Nello specifico, si precisa che il credito d'imposta *de quo* è riconosciuto per gli **investimenti effettuati dal 1° febbraio 2027 al 15 novembre 2027** riguardanti l'**acquisto** di **nuovi macchinari, impianti e attrezzature** finalizzati al **miglioramento qualitativo delle produzioni**, nonché **alla**

connessa attività di ricerca. Il credito d'imposta è altresì riconosciuto anche qualora l'acquisto avvenga mediante contratti di locazione finanziaria.

Il credito d'imposta è, inoltre, determinato nella misura **massima** (modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente) pari al:

- 20 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato, qualora i contratti di filiera abbiano durata triennale;
- 30 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato, qualora i contratti di filiera abbiano durata superiore a tre anni e fino a 4 anni;
- 40 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato, qualora i contratti di filiera abbiano durata superiore a quattro anni e fino a 5 anni.

Inoltre, il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** secondo le modalità **di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 (con modello F24), senza che trovino applicazione** i seguenti limiti:

- **limite massimo dei crediti di imposta** e dei contributi **compensabili**, ovvero rimborsabili, **pari a 2 milioni di euro per ciascun anno solare** (articolo 34, comma 1, legge n. 388 del 2000 che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, è sostituito dall'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 33 del 2025);
- **limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU** della dichiarazione dei redditi **pari a 250.000 euro** (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007).

Inoltre, si stabilisce che il **provento** iscritto in bilancio a fronte dell'iscrizione del credito d'imposta **non concorre a formare**:

- a) il reddito d'impresa, né la base imponibile dell'IRAP;
- b) il **rapporto** tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, **ai fini della deducibilità degli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa (articolo 61 del TUIR)**;
- c) il **rapporto** tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, **ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi**, diversi dagli interessi passivi, **riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi**

computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti (**articolo 109, comma 5, del TUIR**).

A tale riguardo, la relazione tecnica chiarisce che, tenuto conto della natura delle spese e dell'ammontare del credito in esame, si ritiene che la compensazione possa aver luogo nel corso del 2027.

Si ricorda che, in attuazione della delega di riforma fiscale, dal 1° gennaio 2027, l'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 è stato sostituito dall'articolo 3 del testo in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. Allo stesso modo, l'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 è confluito nel comma 10 del medesimo articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2025.

Si valuti l'opportunità di aggiornare il riferimento all'articolo 17 decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 con quello all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2025.

Il **comma 4** stabilisce che le disposizioni del presente articolo sono applicate nel **rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato**.

Più precisamente, le **disposizioni** contenute nel **comma 1** che sono ritenute compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **acquistano efficacia dalla data di notifica della decisione** della Commissione europea **che approva il regime di aiuti**. Per tale motivo si rende necessario adempiere, ai sensi dell'articolo 108 del medesimo Trattato, all'**obbligo di preventiva notifica**.

A tal fine, la norma stabilisce che il **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, quale ministero competente a notificare alla Commissione europea le misure previste dal presente articolo, provvede all'assolvimento degli adempimenti inerenti all'**iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato** relativi alle medesime misure agevolative.

L'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (c.d. "TFEU") individua le tipologie aiuti che possono essere considerate, sulla base di una valutazione discrezionale della Commissione europea, compatibili con il mercato interno. In particolare, la lettera c) individua gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Per maggiori approfondimenti si veda il [dossier](#) "Gli aiuti di Stato – parte generale" pubblicato sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Il **comma 5** conferisce al **Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** il compito di stabilire le **modalità di attuazione del credito d'imposta *de quo* con decreto** da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In particolare, con decreto interministeriale si dovranno stabilire:

- i requisiti specifici per la qualificazione dei contratti di filiera ammissibili, tenendo conto delle specificità dei conferimenti che gli agricoltori effettuano alle cooperative di cui non sono soci;
- le **tipologie di investimenti agevolabili** per quanto non previsto dal comma 3;
- la documentazione necessaria per attestare le spese sostenute e la conformità ai requisiti;
- le **procedure per la richiesta e l'ottenimento del beneficio**, con particolare riguardo alle modalità per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 7, le modalità di controllo e revoca ed eventuali limiti massimi di spesa ammissibili per ciascun beneficiario.

Il **comma 6** definisce le modalità di calcolo dell'**ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascuna impresa beneficiaria**, al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti, per l'anno 2027, al comma 1 (ossia di 10.000.000 euro). Nello specifico, per ciascun beneficiario, l'ammontare massimo di fruibilità del beneficio fiscale *de quo* è pari all'**importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti**.

Infine, il **comma 7** stabilisce che **per la copertura degli oneri** derivanti dall'attuazione del presente articolo (pari a **10.000.000 di euro** per l'anno 2027) **si provvede mediante corrispondente riduzione** delle proiezioni di stanziamento del **fondo speciale di conto capitale iscritto**, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello **stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

A tale riguardo, la relazione tecnica chiarisce che le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta saranno trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 denominata Agenzia delle entrate – fondi di bilancio.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 18 della [legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196](#) è prevista l'indicazione, nella prima sezione della legge di bilancio, degli "importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale"; le successive Tabelle A e B indicano le quote di accantonamento di tali fondi speciali, rispettivamente di conto corrente e di conto capitale, di pertinenza dei singoli Ministeri.

Nel dettaglio, la legge di bilancio 2026 ([legge 30 dicembre 2025, n. 199](#)), ha previsto per il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste un accantonamento del fondo speciale di parte corrente pari a 32.778.991 euro nel [2026, 41.768.991](#) euro nel 2027 e 38.768.991 euro nel 2028 (Tabella A, [Supplemento ordinario n. 42/L](#) alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 30 dicembre 2025, n. 301, pag. 255) e un accantonamento del fondo speciale di conto capitale pari a 23.421.083 euro per il [2026, 23.921.083](#) euro nel 2027 e 24.921.083 euro nel 2028 (Tabella B, [Supplemento ordinario n. 42/L](#) alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 30 dicembre 2025, n. 301, pag. 256).

Articolo 3

(Produzione della carne bovina e valorizzazione dei contratti di filiera. Linea vacca-vitello)

L'**articolo 3**, modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di **50 milioni** di euro per l'anno **2027**, **200 milioni** di euro per l'anno **2028** e **50 milioni** di euro per l'anno **2029**, a sostegno degli investimenti per la **produzione di carne bovina sul territorio nazionale**, anche al fine di aumentare il numero degli **allevamenti per la linea vacca-vitello**.

L'**articolo 3**, composto, a seguito delle modifiche operate in sede referente, da **7 commi**, prevede, al **comma 1**, lo stanziamento di **risorse** a sostegno degli **imprenditori agricoli** che sottoscrivono un accordo o un contratto di filiera per la **produzione di carne bovina**, che includa, oltre alla fase dell'allevamento, almeno un'altra fase della filiera.

Allo stesso **comma 1** sono individuate **le finalità** della disposizione in esame:

- aumentare la produzione di carne bovina sul territorio nazionale;
- sostenere l'aggregazione e l'organizzazione degli allevamenti zootecnici e della filiera di produzione della carne bovina;
- valorizzare i contratti di filiera del comparto zootecnico, con particolare riferimento alla linea vacca-vitello.

Dall'Analisi tecnico-normativa emerge come l'intervento normativo scaturisca dalla necessità di accrescere il numero di allevamenti di nutrici linea vacca-vitello sul territorio nazionale, in quanto l'Italia occupa la sedicesima posizione in Europa per la presenza di vacche nutrici sul territorio rispetto al patrimonio bovino. Di conseguenza l'Italia importa più di un milione di capi di giovani bovini da ingrasso.

Il **comma 1**, inoltre, **indica gli investimenti** che possono beneficiare del contributo:

- a) **l'acquisto di manze** (femmine di bovino che non hanno mai partorito) **o l'allevamento** per un periodo minimo di 24 mesi di **bovini riproduttori di sesso femminile** iscritti a libri genealogici in programmi genetici di selezione con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte, al fine di aumentare il numero delle vacche nutrici per la produzione di ristalli da ingrasso

(principalmente vitelli e vitelloni, appena svezzati e destinati alla produzione di carne);

- b) la **produzione di vitelli** ottenuti dall'incrocio tra bovine da latte o a duplice attitudine con tori da carne (anche mediante l'uso di seme sessato) che soddisfano il requisito minimo dell'incremento di nascite di almeno il 40 per cento rispetto all'anno precedente la domanda;
- c) lo **svezzamento e l'accrescimento del vitello** da 60 a 200 chili con una permanenza in stalla di almeno 6 mesi;
- d) l'**accrescimento del bovino** da 200 a 500 Kg con una permanenza in stalla minima di 12 mesi

In sede referente è stata aggiunta la lettera e) che individua un'altra tipologia di investimenti ossia quelli volti alla realizzazione e al miglioramento di strutture aziendali connesse alla produzione della carne bovina e alla valorizzazione dei contratti di filiera.

• *Misure a sostegno del comparto zootecnico*

Il sostegno all'allevamento delle razze autoctone contribuisce a perseguire varie finalità, tra cui la mitigazione dei cambiamenti climatici, la tutela della biodiversità, degli habitat e dei paesaggi.

Giova ricordare come l'intervento SRA14 "Allevatori custodi dell'agro biodiversità" del Piano Strategico nazionale prevede un sostegno economico agli allevatori che si impegnano volontariamente nella conservazione di razze animali autoctone a rischio di estinzione o erosione genetica. Questo aiuto mira a garantire un reddito agli allevatori, a promuovere un modello di agricoltura sostenibile e a preservare il patrimonio genetico locale, meno produttivo ma fondamentale per la biodiversità agricola.

La necessità di sostenere tale comparto scaturisce principalmente dalla diminuzione, da una parte, degli allevamenti delle razze bovine autoctone e l'aumento, dall'altra, di razze estere più adatte ai sistemi commerciali e produttivi moderni. Ciò comporta l'abbandono di terreni agricoli, spesso posti in aree svantaggiate, nonché di molte pratiche tradizionali.

Tra le principali misure a sostegno del comparto zootecnico si ricordano:

- l'[art. 1, commi 424-425](#), legge di bilancio per il 2023 (l. n. 197/2022) che ha istituito il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026. Con [decreto 9 agosto 2023](#) sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto fondo prevedendo il riparto delle risorse disponibili nel seguente modo: mais: 8 milioni di euro; proteine vegetali (legumi e soia): 5 milioni di euro; frumento tenero: 4 milioni di euro; orzo: 3 milioni di euro; **carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ: 5 milioni di euro**. Tale decreto, per ciò

che attiene il riparto relativo alle carni bovine, è stato da ultimo modificato con [decreto 30 dicembre 2024](#).

- l'[art. 1, comma 5-bis](#), del D.L. n. 63/2024 con cui si sono **stanziati contributi, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025**, a in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di **allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione**, anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica.

Successivamente, con [D.M. 19 dicembre 2024](#), sono stati **stanziati 10 milioni di euro** anche sostegno degli **allevatori di razze bovine autoctone** sotto forma di contributo *una tantum* per unità di bovino adulto (UBA) di **razza Piemontese, Marchigiana, Chianina, Podolica, Sardo Bruna e Sarda** iscritte nel relativo libro genealogico alla data del 31 dicembre 2024, nella **misura massima di 100 euro per unità di bovino adulto**.

Il **comma 2** prevede che con **decreto** siano stabilite le condizioni, le modalità e le procedure per **l'erogazione dei contributi**, nonché l'entità degli stessi. La disposizione stabilisce anche la ripartizione del contributo:

- 70 per cento a favore della filiera orientata alla carne;
- 30 per cento a favore della filiera a duplice attitudine carne-latte.

Il decreto è adottato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si osserva che non risulta stabilito un termine temporale entro cui adottare il decreto previsto dal comma 2.

Il **comma 3** stabilisce che, salvo quanto previsto dal successivo comma 4, i contributi erogati sono concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni individuate dalle disposizioni europee sugli **aiuti “de minimis”** ([Regolamento \(UE\) n. 1408/2013](#) e [Regolamento \(UE\) 2023/2831](#) della Commissione del 13 dicembre 2023).

In sede referente è stata inserita il **nuovo comma 4** che prevede che i contributi volti alla realizzazione e al miglioramento di strutture aziendali connesse alla produzione della carne bovina e alla valorizzazione dei contratti di filiera - di cui al comma 1, lettera e)- possono essere concessi nel rispetto del [regolamento \(UE\) 2022/2472](#) che dichiara compatibili con il mercato interno, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

• **Aiuti de minimis**

Gli aiuti “*de minimis*” sono sovvenzioni e aiuti economici di importo contenuto concessi dagli Stati membri dell’Unione europea che, per la loro entità limitata, non alterano la concorrenza nel mercato interno dell’Unione Europea e sono pertanto esentati dall’obbligo di notifica alla Commissione Europea, secondo gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

I Regolamenti “*de minimis*” vigenti sono:

- il **Regolamento 2831/2023/UE** del 13 dicembre 2023, della Commissione, **applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione primaria di prodotti agricoli della pesca e dell’acquacoltura**, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030 (sono consentiti ulteriori sei mesi di ultrattività). Il nuovo regolamento si applica, comunque, anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2024) purché soddisfino tutte le condizioni ivi previste.
- il **Regolamento (UE) 1408/2013**, della Commissione, **per le imprese del settore agricolo, modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023**;
- il **Regolamento (UE) 717/2014**, della Commissione, **per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura**, modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023;
- il Regolamento (UE) 2832/2023 del 13 dicembre 2023, della Commissione, per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) in qualsiasi settore, con talune eccezioni (tra le quali quello della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura).

La Commissione, una volta che lo Stato membro ha adottato aiuti o regimi di aiuti in esenzione, potrà comunque esercitare un controllo ex post su di essi, secondo il principio generale dell’esame permanente sancito nell’articolo 108, par. 1 TFUE, che si espleterà anche in sede attuativa (ai fini della verifica del rispetto della finalità cui sono diretti e per cui sono da considerare ammissibili).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al relativo [tema web](#) a cura del Servizio studi della Camera dei deputati.

Il **comma 5**, per perseguire le finalità di cui al comma 1, **autorizza la spesa** di:

- **50 milioni** di euro per l’anno 2027;
- **200 milioni** di euro per l’anno 2028;
- **50 milioni** di euro per l’anno 2029

In sede referente è stata inserito il **nuovo comma 6** che attribuisce ad AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), nell’ambito delle funzioni istituzionali previste dalla relativa legge istitutiva, l’attività di assistenza tecnica per le misure previste dal presente articolo, come

disciplinata dal decreto di cui al precedente comma 2. A questo scopo, è concesso ad Agea un **contributo** nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028 e 2 milioni di euro per l'anno 2029.

Il **comma 7** dispone la **copertura finanziaria** delle spese derivanti dalla disposizione in esame.

Nel dettaglio, per la copertura degli oneri finanziari si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 – di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La Relazione tecnica precisa che tali risorse sono ulteriori e diverse rispetto a quelle imputate al MASAF dalla delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 e non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 1, co. 178, della l. n. 178/2020. Tuttavia rimane il rispetto del vincolo di destinazione dell'80% delle risorse nel Mezzogiorno e del 20% nel Centro-Nord.

Articolo 4 ***(Incentivazione dell'imprenditoria giovanile e femminile)***

L'**articolo 4** autorizza la spesa di **50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 a favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile**, destinando il 65 per cento delle risorse alla concessione di mutui a tasso agevolato e il 35 per cento alla concessione di contributi a fondo perduto.

L'**articolo 4**, composto da **due commi**, stanziava **risorse a sostegno dei giovani e delle donne in agricoltura**.

In particolare, il **comma 1** autorizza la spesa di:

- 50 milioni di euro per il 2027;
- 50 milioni di euro per il 2028;
- 50 milioni di euro per il 2029.

Tali risorse sono destinate alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, destinando il 65 per cento per la concessione di mutui a tasso agevolato e il 35 per cento per la concessione di contributi a fondo perduto.

La disposizione precisa che tale autorizzazione di spesa è prevista per le agevolazioni previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Si ricorda che le misure agevolative di cui al Titolo I, Capo III del [D. Lgs. n. 185/2000](#), già riservate alla giovane imprenditorialità agricola (dai 18 ai 40 anni), sono state estese alle imprese condotte da donne, a prescindere dall'età, dal [D.L. n. 73/2021](#) (art. 68, comma 9). La legge di bilancio 2022 ha poi precisato che l'estensione dei benefici opera anche per le imprese composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da donne (art.1, co. 523, lett. b), L. n. 234/2021).

• **Misure a sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile**

Il sostegno dei giovani e delle donne è essenziale per la creazione di aziende agricole sempre più innovative ed ecologiche.

Anche il **PNRR** infatti prevede il «Sistema di certificazione della parità di genere» (M5C1, Investimento 1.3) il cui obiettivo è la definizione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere.

Inoltre, alcune missioni del PNRR prevedono misure che possono influire indirettamente in favore dei giovani, in particolare, le più incisive sono quelle su istruzione e ricerca (M4), coesione e inclusione (M5), digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (M1).

Il **Piano strategico nazionale della PAC 2023-27** ha individuato, nell'ambito degli interventi strategici trasversali, il tema portante "giovani e capitale umano" riservando ai giovani agricoltori una dotazione pari a 672,73 milioni di euro nel periodo 2023-2027.

In merito allo sviluppo e al consolidamento delle aziende agricole condotte da giovani e donne, il legislatore è intervenuto, in particolare, con la concessione di mutui a tasso zero o agevolati per investimenti nel settore agricolo al fine di incentivare l'autoimprenditorialità *under 41* e delle donne in agricoltura.

Innanzitutto, la legge di bilancio 2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentari e delle foreste (MASAF) il **Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura**, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 per la concessione di mutui a tasso zero nel limite di 300.000 euro (art. 1, commi 504-506, L. n. 160/2019). Il Fondo è stato rifinanziato successivamente con ulteriori risorse pari a 5 milioni di euro per il 2022 (art. 1, comma 524, L. n. 234/2021).

Tale misura è stata attuata dal [decreto 20 luglio 2022](#) con il quale sono stati individuati i requisiti soggettivi per poter beneficiare di mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile, nonché dell'erogazione di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile.

Ritenuto necessario aggiornare il sopracitato decreto al nuovo Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea sugli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e zone rurali, è stato adottato il [decreto 23 febbraio 2024](#) che ha introdotto incentivi significativi per **promuovere l'ingresso e il consolidamento di giovani e donne nel settore agricolo**, definendo criteri e modalità per agevolare i subentri generazionali e i nuovi progetti d'impresa agricola condotti da giovani o da imprenditrici. Le agevolazioni prevedono mutui a tasso zero fino a 10 anni (compreso preammortamento) per la produzione agricola primaria fino a 15 anni, per un importo massimo pari al 60% della spesa ammissibile, combinati con un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa stessa. I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1,5 milioni di euro e sono indirizzati ai seguenti obiettivi:

- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola;
- b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;

- d) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici;
- e) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria;
- f) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Sempre a favore dell'imprenditoria giovanile e femminile, nella XIX legislatura, si ricordano:

- lo stanziamento di **20 milioni di euro per l'anno 2023** a sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore agricolo ([art. 1, co. 301](#), legge n. 197/2022);
- la **proroga dell'esonero contributivo** per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli ([art. 1, comma 300](#), legge n. 197/2022);
- lo stanziamento di **28 milioni di euro** per le **operazioni di riordino fondiario** realizzate dall'ISMEA al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura ([art. 23, comma 3](#), decreto-legge n. 44/2023);
- la [legge n. 36/2024](#) volta alla **promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo** e al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani - di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti - e il ricambio generazionale in tale settore, nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A tal fine, per il primo insediamento delle imprese giovanili, è istituito un Fondo con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024; è previsto un regime fiscale agevolato ed un credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione. Per favorire la permanenza dei giovani nel settore agricolo sono previste agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate, un regime di prelazione nel caso di più confinanti e, infine, servizi di sostituzione. Vengono poi introdotti alcuni strumenti di coordinamento istituzionale tra cui l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONIGLA), costituito dal MASAF con [D.M. 5 giugno 2024](#).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al [dossier](#) sulla legge n. 36/2024 a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il 22 maggio 2025, in risposta ad un [question time](#) al Senato della Repubblica, ha ricordato ulteriori risorse stanziate per giovani agricoltori:

- [Generazione Terra](#) di ISMEA, con 80 milioni di euro per il bando 2024;
- [Più Impresa](#) di ISMEA, con una dotazione di 60 milioni di euro;
- Il [Fondo innovazione ISMEA](#) per l'acquisto di macchine agricole di ultima generazione, che ha previsto per il 2024 risorse pari a 100 milioni di euro.

A novembre 2023, inoltre, è stato firmato un [protocollo d'intesa](#) tra il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per sperimentare il «**Servizio civile agricolo**» destinato a 1.000 giovani dai 18 ai 28 anni, avente la finalità di avvicinare i giovani a un settore

strategico come l'agricoltura, promuovendo al contempo la sostenibilità e l'innovazione. Il progetto si inserisce nel quadro del Servizio civile universale, declinandone i contenuti in chiave agricola e agroalimentare, valorizzando la multifunzionalità delle aziende rurali e ponendo l'accento sull'agricoltura sociale.

Si rimanda, per ulteriori approfondimenti, al [tema web](#) sull'imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

Il **comma 2** dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione.

Per la copertura degli oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 – di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La Relazione tecnica precisa che tali risorse sono ulteriori rispetto a quelle imputate al MASAF dalla delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 e non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 1, co. 178, della l. n. 178/2020. Tuttavia rimane il rispetto del vincolo di destinazione dell'80% delle risorse nel Mezzogiorno e del 20% nel Centro-Nord.

CAPO II – INTERVENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE NELL'AGRICOLTURA

Articolo 5

*(Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore
olivicolo e altre misure di tutela del patrimonio olivicolo nazionale)*

L'articolo 5, modificato durante l'esame in sede referente, stanZIA 50 milioni di euro per il 2027, 200 milioni di euro per il 2028 e 50 milioni di euro per il 2029 vincolati all'attuazione del Piano olivicolo nazionale (PON) 2026-2030. In relazione a quest'ultimo, attribuisce ad AGEA l'attività di assistenza tecnica sull'attuazione delle misure previste, destinando a tal fine un contributo a 2 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, 2 milioni di euro per l'anno 2029. Vieta, infine, salvo reimpianto nel medesimo sito o in uno limitrofo, l'espianto o l'eradicazione di piante di olivo destinate alla produzione di oli protetti da marchi di qualità, qualora siano finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 5, a seguito delle modifiche introdotte durante l'esame in sede referente, è composto da 6 commi e reca disposizioni a sostegno delle imprese agricole per il contrasto e il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo, con particolare riferimento alla Xylella fastidiosa.

In particolare, il comma 1, modificato durante l'esame in sede referente, stanZIA risorse per l'attuazione degli investimenti del Piano olivicolo nazionale (PON) 2026-2030.

Si ricorda che nella versione originaria il disegno di legge faceva riferimento ad un generico Piano contenente misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite *cultivar* di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture. Delle risorse stanZiate veniva peraltro previsto l'impiego nel triennio 2026-2028.

Le risorse autorizzate, vincolate secondo il comma 3, introdotto in sede referente, alla suddetta finalità, in totale ammontano a 300 milioni di euro e sono così ripartite:

- 50 milioni di euro per il 2027;
- 200 milioni di euro per il 2028;
- 50 milioni di euro per il 2029.

È richiamato il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

• *Xylella fastidiosa*

Il fenomeno

Come è noto, la *Xylella fastidiosa* è un fitopatogeno, diffusosi in alcune aree della regione Puglia, che ha colpito migliaia di olivi, provocandone il disseccamento rapido, e causato perdite gravissime all'olivicoltura, uno dei principali strumenti di tutela e valorizzazione economica, ambientale e paesaggistica di quella parte di territorio. Dopo i primi casi di contaminazione verificatisi nel 2013, sono state progressivamente messe in atto delle misure fitosanitarie ed interventi finanziari destinati a contrastare tale patogeno nonché a sostenere gli imprenditori del settore e i territori interessati.

La normativa comunitaria

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è intervenuto per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea della *Xylella fastidiosa* disponendo: - lo svolgimento di indagini annuali sulla presenza dell'organismo nocivo;

- l'adozione di specifici piani di emergenza;
- l'individuazione di aree delimitate, e, in caso di necessità, la rimozione delle piante;
- l'adozione di misure contro i vettori dell'organismo nocivo;
- la distruzione, se del caso, delle piante infette; l'obbligo di sorveglianza annuale dell'area delimitata.

Il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1320](#) ha modificato l'Allegato III del Regolamento (UE) 2020/1201 (recante l'elenco delle zone infette nelle quali sono applicate le misure di contenimento), inserendo i comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Monopoli, Polignano a Mare e Putignano nella provincia di Bari e nel comune di Fasano nella provincia di Taranto.

Si ricorda, in estrema sintesi, che con il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2507](#) si è proceduto ad aggiornare l'elenco delle piante con il più alto rischio di diffusione di *Xylella fastidiosa* e alla riduzione da 5 a 2 chilometri dell'area di prospezione. Si è riconosciuta, inoltre, la possibilità di procedere a piantagione ed innesti nelle aree infette, a condizione che le piante siano state analizzate e considerate libere da *Xylella fastidiosa* negli ultimi due anni. Inoltre, le piante di specie non ospitanti, risultate negative nei test, non devono essere eliminate, così come gli alberi di alto valore sociale o culturale, a condizione che non siano infetti e ricevano trattamenti adeguati.

Si ricorda, infine, che la Commissione europea ha definitivamente archiviato, il 20 dicembre 2024, la procedura d'infrazione [n. 2015/2174](#) avviata contro l'Italia per le inadempienze nella gestione e nel contenimento della *Xylella fastidiosa*.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al [sito web](#) della Commissione europea dedicato alla *Xylella fastidiosa*.

Il Piano di settore olivicolo-oleario e il Piano straordinario per la rigenerazione olivicola

Gli interventi di pianificazione e sviluppo del settore olivicolo e oleario sono stati nell'ultimo decennio assorbiti dall'emergenza Xylella fastidiosa.

In precedenza, da ultimo, l'articolo 4 del [dl. 51/2015](#) aveva istituito un Fondo di intervento, finanziato con risorse nazionali, finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: invertire il processo di diminuzione della produzione nazionale di olio proponendo una strategia di intervento che, coordinando le risorse nazionali e quelle regionali, porti al conseguimento di obiettivi quantificabili di incremento della produzione nazionale; sostenere le “nuove” Organizzazioni di produttori ad assolvere alla loro funzione di concentrazione e commercializzazione del prodotto; qualificare il prodotto nazionale attraverso la realizzazione di un regime di qualità basato sulla sostenibilità e su specifici “processi” di qualità. Su questa base normativa e dei finanziamenti in essa previsti nel corso del 2015 il MiPAAF (attuale MASAF) ha avviato, nell'ambito del Tavolo di Filiera olivicolo, i lavori per un Piano di settore olivicolo-oleario al fine di ridefinire gli obiettivi strategici per il settore a 5 anni di distanza dal precedente Piano del 2010.

Gli anni successivi sono però stati caratterizzati da interventi emergenziali. In ambito nazionale, è stato previsto il **Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia** (art. [8-quater](#), D.L. n. 27/2019), attuato con [decreto ministeriale 6 marzo 2020](#) e dotato di risorse finanziarie pari a 300 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per il 2020 e 150 milioni di euro per il 2021 e sono state previste misure legislative per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa ([art. 8-ter](#), D.L. n. 27/2019).

Si ricordano le ulteriori misure:

- in attuazione della misura relativa agli **interventi compensativi in favore dei frantoi oleari**, è stato emanato il [D.M. 26 maggio 2022](#), relativo alla campagna di commercializzazione 2020-2021;
- in attuazione degli interventi previsti **in materia di ricerca e sperimentazione** sulla diffusione della Xylella fastidiosa, con il [D.M. 9 maggio 2022](#), sono stati definiti i criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse pari a 20 milioni di euro a favore dei progetti di ricerca;
- con riferimento, invece, alla concessione dei **contributi per le operazioni di sostituzione di piante di olivo danneggiate** dalla batteriosi con almeno pari numero di specie arboree diverse dall'ulivo e non ospiti di Xylella fastidiosa, è stato emanato il [D.M. 1° settembre 2022](#) e destinati 25 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2020 e 15 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2021;
- per la concessione di **contributi destinati al potenziamento della rete di laboratori pubblici** è stato emanato il [D.M. 13 settembre 2022](#) e sono stati destinati 5 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2020 e 3 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2021;

Per l'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola nella regione Puglia si rinvia alla [risposta](#) del Governo del 13 marzo 2025

all'interrogazione 3-01647 e, più recentemente, alle [risposte](#) del 14 maggio 2026 alle interrogazioni 3-02527 e 3-02502 al Senato.

Per quanto attiene al **Piano Olivicolo italiano 2026-2031**, di cui il comma 2 del presente articolo determina le modalità di adozione e di finanziamento, il Sottosegretario La Pietra ne ha preannunciato la [prossima emanazione](#).

Piano di emergenza nazionale per il contrasto di Xylella fastidiosa

Con il [D.M. 24 gennaio 2022](#) è stato adottato il Piano di emergenza nazionale per il contrasto di Xylella fastidiosa, che ha individuato le azioni da intraprendere nel territorio nazionale in caso di presenza sospetta o confermata di Xylella fastidiosa. La finalità del Piano è quella di individuare le risorse e definire i compiti, le responsabilità e le modalità d'intervento e coordinamento dei diversi livelli istituzionali responsabili della prevenzione e delle attività di eradicazione, al fine di assicurare un tempestivo ed efficace intervento nella gestione di una emergenza fitosanitaria.

Ulteriori misure per il contenimento della Xylella fastidiosa nella XIX legislatura:

- la **soppressione** di ogni **limite temporale** relativamente alla facoltà del detentore di terreni destinati ad oliveto ed insistenti nella zona infetta a causa della Xylella fastidiosa di **estirpare l'olivo** colpito dal patogeno ([art. 19, comma 1](#), D.L. n. 202/2024);
- al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, è stata **autorizza la spesa di 30 milioni di euro** per l'anno 2024 per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture ([art. 3, comma 8-bis](#), D.L. n. 63/2024). Per l'attuazione di tale misura di sostegno è stato adottato dal MASAF il [D.M. 11 febbraio 2025](#);
- al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno, è stato disposto, per l'anno 2023, **l'esenzione dall'imposta ipotecaria e da quella catastale**, mentre l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari; per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà; per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata; tali agevolazioni fiscali valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto in materia di incentivi impianti fotovoltaici in ambito agricolo ([art. 65](#), D.L. n. 1/2012 e [art. 15](#), comma 1-novies, del D.L. n. 198 del 2022).

Attività della Commissione XIII (Agricoltura)

*Si segnala che in data [12 aprile 2023](#) la Commissione ha deliberato l'avvio di una indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia. Per i relativi approfondimenti si può consultare il [programma dell'indagine](#) e le [audizioni svolte](#). Da ultima, si ricorda l'audizione informale del 6 maggio 2026 dell'assessore all'agricoltura e allo sviluppo rurale della regione puglia, avvocato Francesco Paolicelli, in merito all'utilizzo dei finanziamenti da parte della regione.*

*In data 12 febbraio 2025 la Commissione XIII ha approvato la [risoluzione n. 8-00074](#) sulle problematiche del settore olivicolo, con cui, tra l'altro, si impegna il Governo "ad aprire un Tavolo di concertazione con la Regione Puglia e le associazioni agricole regionali per definire eventualmente un nuovo Piano di interventi sulla *Xylella*".*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo [tema web](#) a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

Il **comma 2** stabilisce che il Piano è adottato con **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il decreto deve essere adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il **comma 4, introdotto durante l'esame in sede referente**, prevede che l'**Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)** svolga, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, l'**assistenza tecnica** per le misure previste dal presente articolo, disciplinata dal decreto da emanarsi ai sensi del comma 2. Per tale finalità, è concesso all'Agenzia un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, 2 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse stanziare di cui al comma 1 per lo stesso PON.

Il testo così modificato recepisce le condizioni poste nel parere pervenuto dalla Commissione bilancio. Quest'ultima infatti ha chiesto di modificare la previsione secondo cui lo stanziamento per AGEA fosse destinato per l'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste dal presente articolo, ossia tanto quelle previste nel futuro Piano olivicolo nazionale (PON) 2026-2030, quanto quelle a tutela degli oliveti destinati a regimi di qualità. È stato inoltre richiesta la modifica dell'entità e della cadenza temporale del contributo, in precedenza pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, 5 milioni di

euro per l'anno 2027, 10 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sulle risorse stanziare di cui al comma 1 per lo stesso PON.

Il **comma 5** dispone la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalla disposizione in esame.

Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, a 200 milioni di euro per l'anno 2028 e a 50 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 – di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La Relazione tecnica allegata al testo del ddl presentato dal Governo precisava che tali risorse sono ulteriori rispetto a quelle imputate al MASAF dalla delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 e non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 1, co. 178, della l. n. 178/2020. Tuttavia rimane il rispetto del vincolo di destinazione dell'80% delle risorse nel Mezzogiorno e del 20% nel Centro-Nord.

Il **comma 6, anch'esso di nuova introduzione**, interviene sul [decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475](#) recante divieto di abbattimento di alberi di olivo.

Il testo attualmente vigente del suddetto decreto legislativo luogotenenziale dispone il divieto di abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio (**art. 1**). Tuttavia, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) possono concedere deroghe in caso di morte fisiologica, permanente improduttività dovuta a cause non rimovibili o quando l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi danno all'oliveto (**art. 2**). La stessa Camera di Commercio ha facoltà di imporre ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi nella loro disponibilità, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto (**art. 3**). In caso di inadempienza delle sopra citate norme, è stabilita l'ammenda per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate in piena attività (**art. 4**).

Al citato decreto legislativo luogotenenziale viene inserito un nuovo articolo 1-bis di due commi.

Il **comma 1**, vieta l'espanto o l'eradicazione di piante di olivo destinate alla produzione di oli di oliva protetti da marchi di qualità europei o nazionali, qualora tali azioni siano finalizzate alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il **comma 2** introduce, tuttavia, una deroga a tale divieto, nel caso in cui le piante di olivo siano reimpiantate nello stesso sito o siano trapiantate in terreni limitrofi, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.

Si ricorda che il TAR della Puglia con [sentenza n. 655/2026](#) aveva dichiarato l'illegittimità della D.G.R. n. 1073 del 29 luglio 2025, con la quale la Regione Puglia aveva ampliato le ipotesi di autorizzazione all'abbattimento degli alberi di ulivo non monumentali, in favore di altre colture o impianti fotovoltaici. Secondo la sentenza del TAR, invece, l'abbattimento degli alberi di ulivo è vietato, salvo ipotesi eccezionali e tassative, come stabilito dalla legge. Essa precisa, inoltre che "la sostituzione integrale dell'oliveto con altra coltura (anche se solo arborea) non migliora il fondo olivicolo, ma lo cancella". Infine, neppure "la qualifica di opera di pubblica utilità attribuita [...] agli impianti energetici produce alcun automatismo rispetto al divieto di abbattimento degli Olivi".

• *Il Servizio fitosanitario nazionale*

Il Servizio fitosanitario nazionale, autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, provvede, con le strutture di cui al Capo II del d. lgs. n. 19 del 2021, all'attuazione del Piano di emergenza, nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* secondo le rispettive competenze. Ai sensi dell'articolo [5 del decreto legislativo n. 19 del 2021](#), al Servizio fitosanitario centrale compete il coordinamento e l'interlocuzione con la Commissione europea e le altre Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario; ad esso spetta, altresì, l'adozione dei piani di emergenza e di azione nazionali, dei provvedimenti e delle ordinanze fitosanitarie. A seguito della conferma ufficiale del ritrovamento della *Xylella fastidiosa*, il Servizio fitosanitario regionale competente avvia senza indugio le indagini per risalire all'origine della contaminazione e adotta immediatamente le prime misure fitosanitarie urgenti necessarie a eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata.

Le attività di sorveglianza, svolte sulla base del Piano nazionale di indagine (PNI), consistono nella realizzazione di ispezioni visive, nel posizionamento e controllo di trappole e nel prelievo di campioni per i controlli analitici da parte dei laboratori dei Servizi fitosanitari regionali. Come risulta dal [sito web](#) del Servizio fitosanitario nazionale, nel 2023 le indagini condotte nelle aree indenni su 58.023 campioni (eseguite su piante ospiti) e sui vettori trappolati in 2.711 trappole, hanno confermato l'assenza dell'organismo nocivo come nei precedenti periodi.

Di conseguenza, con [ordinanza n. 3 del 26 maggio 2023](#) del Servizio fitosanitario nazionale sono state definite le **aree indenni** dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*: si è confermata l'assenza di *Xylella fastidiosa* in tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree delimitate delle regioni Puglia, Toscana e Lazio.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al relativo [sito web](#) del Servizio fitosanitario nazionale.

Articolo 6

(Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della Xylella fastidiosa)

L'**articolo 6**, introdotto in sede referente, disciplina poteri, funzioni e modalità di nomina del **Commissario** straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della *Xylella fastidiosa*, al fine di contrastare la diffusione e completare il processo di eradicazione delle fitopatologie causate da tale batterio. Il mandato del Commissario cessa **31 dicembre 2028**. Sono inoltre **stanziati risorse** per l'esercizio delle funzioni attribuite al Commissario e per il funzionamento della relativa **struttura di supporto**.

L'**articolo 6**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, e ulteriormente modificato nella medesima sede da un emendamento di coordinamento formale presentato dal Relatore, si compone di **8 commi**. L'articolo disciplina le modalità di nomina, i poteri e le risorse a disposizione del **Commissario straordinario** nazionale per fronteggiare l'emergenza della *Xylella fastidiosa* (d'ora in poi **Commissario**). Il mandato del Commissario termina il **31 dicembre 2028**.

Per approfondimenti relativi all'evoluzione normativa degli interventi volti a contrastare la *Xylella fastidiosa* si rimanda alla scheda relativa all'**articolo 5**.

Nello specifico, il **comma 1** dell'**articolo 6** prevede che, al fine di contrastare l'emergenza fitosanitaria connessa alla diffusione della *Xylella fastidiosa* e di completarne il processo di eradicazione sul **territorio nazionale**, è nominato un apposito **Commissario**. La nomina avviene con **decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri, su **proposta** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (**MASAF**).

Nella procedura di nomina **non è previsto** il coinvolgimento dell'organo parlamentare.

Il **comma 2** disciplina le funzioni del Commissario. Da un lato, tali funzioni sono di **coordinamento**. In particolare il Commissario è chiamato a:

- coordinare e monitorare le azioni poste in essere da autorità **statali, territoriali e locali** e dai **servizi fitosanitari** nei territori interessati dalla fitopatia;
- coordinare le attività di **ricerca** necessarie a superare l'emergenza.

D'altra parte il Commissario è tenuto anche a:

- adottare provvedimenti, **contingibili e urgenti**, per prevenire ed eradicare la fitopatia, nonché per eliminare i rischi di propagazione della stessa sul territorio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite

Il **comma 3** prevede che il Commissario possa avvalersi, designandoli, di **tre sub-commissari**. Tali soggetti devono avere le competenze e i requisiti **necessari** per lo svolgimento dell'incarico. Ai **sub-commissari** sono attribuiti specifici settori di intervento, nonché funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese.

Il **comma 4** prevede che con una o più **ordinanze** il Commissario provveda alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della **struttura di supporto** destinata ad assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni. Tale struttura è collocata presso il **MASAF**. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario. Ai componenti della **struttura di supporto** spetta il rimborso delle spese.

Il **comma 5** prevede che alla citata **struttura di supporto** possa essere assegnato un contingente di massimo **cinque** unità di **personale non dirigenziale**, dipendente da pubbliche amministrazioni, con **esclusione** del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle **istituzioni scolastiche**.

Il predetto personale è posto, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza che resta a carico della medesima.

Ai sensi dell'**articolo 17, comma 14**, della [legge n. 127/1997](#), il provvedimento dell'amministrazione di provenienza che dispone il fuori ruolo o il comando di contingenti di personale deve essere adottato **entro 15 giorni** dalla richiesta dello stesso. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Il **comma 6** dispone che al Commissario sia corrisposto un compenso di **70.000 euro annui**, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Inoltre, il comma autorizza la spesa di risorse al fine di sostenere i **rimborsi**

per le **missioni** dei sub-commissari e del citato contingente di personale non dirigenziale. In particolare, si autorizza la spesa di **33.000 euro** per l'anno 2026 e di **66.000 euro** per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Il **comma 7** stanza risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti affidati al Commissario.

In particolare, viene autorizzata la spesa di **500.000 euro** per l'anno 2026, di **1.000.000 euro** per l'anno 2027 e di **1.500.000 euro** per l'anno 2028. A tal fine è autorizzata l'apertura di apposita **contabilità speciale**, intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse allo scopo destinate.

Il **comma 8** reca le coperture degli oneri dell'articolo. Essi sono quantificati in **568.000 euro** per l'anno 2026, a **1.136.000 euro** per l'anno 2027 e a euro **1.636.000** per l'anno 2028.

Il comma in esame provvede a far fronte a tali oneri mediante una corrispondente **riduzione** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "**Fondi di riserva e speciali**" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2026.

Articolo 7

(Misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizootie e fitopatie)

L'articolo 7, modificato in sede referente, reca misure a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite da **epizootie e fitopatie**, consistente nella **possibilità di avvalersi della sospensione, per 12 mesi, del pagamento della quota capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti in scadenza nel 2026**, concessi da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati.

A tal fine, le imprese presentano apposita **autocertificazione** nella quale si attesta la sussistenza di una delle seguenti condizioni rispetto all'anno precedente: (i) riduzione del volume di affari almeno pari al 20 per cento, (ii) riduzione della produzione almeno pari al 30 per cento e (iii) riduzione delle quantità conferite o della produzione primaria almeno pari al 20 per cento, per le cooperative agricole.

Possono accedere al beneficio solo le **imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate**, alla data di entrata in vigore della presente legge, come **esposizioni creditizie deteriorate** secondo la disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Per effetto di tale misura, il **piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato** ed i relativi **termini sono prorogati per** analoga durata della sospensione (quindi **12 mesi**). Per espressa previsione normativa, si intende prorogata anche la **scadenza delle garanzie pubbliche** (concesse dal **Fondo di garanzia per le PMI e dall'ISMEA alle PMI agricole e della pesca**) eventualmente rilasciate sui **finanziamenti** oggetto di sospensione.

L'articolo 7, comma 1, introduce una **misura a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura** che, nel corso dell'anno 2025, hanno subito **danni economici significativi a causa di epizootie e da fitopatie** (tale ultima ipotesi è stata inserita nel corso dell'esame in sede referente).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 2, del [decreto-legge n. 63 del 2024](#), ha previsto analoga moratoria sui mutui e altri finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nel corso del 2023, hanno subito, rispetto all'anno precedente, una riduzione della produzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantità conferite o della produzione primaria.

Per maggiori approfondimenti si veda il relativo [dossier](#) di documentazione.

Nello specifico, a tali imprese si riconosce la **possibilità di ottenere la sospensione** temporanea, **per 12 mesi**, del **pagamento** della **quota capitale** della **rata dei mutui** e degli **altri finanziamenti a rimborso rateale** in **scadenza nel 2026** concessi da **banche** o **intermediari finanziari** iscritti all'albo ex [articolo 106](#) del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (c.d. "TUB"), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero da **altri soggetti abilitati** alla concessione di credito in Italia.

L'articolo 10 del TUB riserva alle banche l'esercizio dell'attiva bancaria, ossia l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito.

Secondo la definizione fornita dalla [Banca d'Italia](#), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex articolo 106 TUB sono soggetti, diversi dalle banche, che esercitano in via professionale, nei confronti del pubblico, le seguenti attività:

- concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma (si veda il regolamento in materia di intermediari finanziari di cui al [decreto ministeriale n. 53 del 2015](#));
- riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi della legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. *servicing*).

Gli altri soggetti, diversi dalle banche e dagli intermediari ex articolo 106 del TUB, abilitati alla concessione di credito in Italia sono i seguenti: Poste Italiane S.p.A., istituti di pagamento (IP), istituti di moneta elettronica (IMEL), operatori del microcredito e confidi (questi ultimi sono iscritti all'albo 106 del TUB se presentano un volume di attività almeno pari a 150 milioni di euro). I gestori di crediti in sofferenza, invece, sono società autorizzate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB, per lo svolgimento dell'attività di gestione dei crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza.

A tal fine, l'impresa è tenuta alla **preventiva presentazione di un'autocertificazione**, ai sensi dell'[articolo 47](#) del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, **che attesti la sussistenza di una** delle seguenti **condizioni**:

- una riduzione del volume d'affari almeno pari al 20 per cento rispetto all'anno precedente;

Tale dato è desumibile dal Quadro VE della dichiarazione IVA, al rigo VE50 dove viene indicato l'ammontare delle operazioni attive annue, comprese quelle non imponibili o esenti, al netto della relativa imposta, ed escluso l'ammontare delle operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno e quello delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni.

- una riduzione della produzione almeno pari al 30 per cento rispetto all'anno precedente;

Tale dato è desumibile dal bilancio d'esercizio e dalla dichiarazione dei redditi.

- nel caso delle cooperative agricole, una riduzione almeno pari al 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria rispetto all'anno precedente.

Il **comma 2 limita** l'accesso al beneficio *de quo* alle **imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate**, alla data di entrata in vigore della presente legge, come **esposizioni creditizie deteriorate** secondo la disciplina applicabile agli intermediari creditizi (c.d. "**Non-Performing Loans – NPL**").

A tale riguardo, la relazione tecnica chiarisce che, in tal modo, si limita l'accesso al beneficio alle imprese non classificate come esposizioni deteriorate, riducendo il rischio di *moral hazard* e di potenziale aggravio per le garanzie pubbliche.

Si prevede, quale diretta conseguenza della misura *de qua*, che il **piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione sia modificato** ed i relativi **termini siano prorogati per** analoga durata della sospensione (quindi **12 mesi**), unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.

In tal senso, poiché la **quota interessi** deve essere **liquidata alle date previste dal piano di ammortamento originario**, le rate future non subiranno variazioni in termini di importo ed il differimento di un anno della scadenza originaria del finanziamento non comporterà la cancellazione del debito, né l'accollo dello stesso a carico dello Stato.

Si precisa ulteriormente che la **scadenza delle garanzie pubbliche eventualmente rilasciate sui finanziamenti** oggetto di sospensione è **automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga**. In particolare, si fa riferimento alle **garanzie rilasciate**:

- dal **Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A.**, di cui all'**articolo 2, comma 100, lettera a)**, della [legge n. 662 del 1996](#), che consente di erogare finanziamenti - senza garanzie aggiuntive - in favore delle **piccole-medie imprese** (c.d. "**Fondo di garanzia per le PMI**"); o
- dall'**Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)**, ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 102 del 2004](#), che consente di favorire l'accesso al credito delle PMI agricole e della pesca mediante garanzia diretta (fideiussione o cogaranzia) o sussidiaria (controgaranzia).

Si ricorda che la **platea delle imprese**, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, cui l'ISMEA concede la propria garanzia per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB è stata recentemente **ampliata, includendovi anche le aziende e le imprese agro-silvo-pastorali** (art. 1, comma 2-bis, D.L. n. 63/2024).

Il **comma 3** prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano nel **rispetto dei limiti** stabiliti dalla normativa europea – di cui ai Regolamenti (UE) n. 1408/2013, n. 2023/2831 e n. 717/2014 – sugli **aiuti di Stato in regime de minimis**.

Per un approfondimento sugli aiuti “*de minimis*” per il comparto agricoltura si rinvia alla scheda sull'art. 3 del presente dossier

• *Disciplina per le banche dei Non-Performing Loans (NPL)*

Le esposizioni debitorie che presentano un **elevato rischio di insolvenza o difficoltà di rimborso**, c.d. **esposizioni creditizie “deteriorate” o “Non-Performing Loans - NPL”**, sono disciplinate, a livello europeo, dal [Regolamento \(UE\) n. 575/2013](#) e dagli **orientamenti** dell'EBA (*European Banking Authority*).

A livello di normativa nazionale, la Banca d'Italia fornisce la medesima definizione EBA nell'ambito della [Circolare n. 272 del 2008](#).

Più precisamente, al paragrafo 2.1 della citata circolare, si definiscono esposizioni creditizie “deteriorate” **le esposizioni creditizie per cassa** (ossia **finanziamenti** e titoli di debito) e “fuori bilancio” (come garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, etc.) **verso debitori che ricadono nella categoria “Non-performing”** ai sensi del [Regolamento 630/2019](#) che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni. In linea con le disposizioni del Regolamento (UE), la Banca d'Italia precisa che sono esclusi, da tale definizione, gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

In particolare, ai sensi dell'**articolo 47-bis, paragrafo 3**, del Regolamento (UE) n. 575/2013 – inserito con le modifiche di cui al citato Regolamento (UE) n. 451/2021 – sono classificate come “esposizioni deteriorate” le seguenti esposizioni debitorie:

- (a) le esposizioni in relazione alle quali **si ritiene che sia intervenuto un default** ai sensi dell'articolo 178;
- (b) le esposizioni che **si ritiene abbiano subito una riduzione di valore** ai sensi della disciplina contabile applicabile;
- (c) le **esposizioni in prova** ai sensi del paragrafo 7, qualora **siano state accordate misure di concessione aggiuntive o** qualora le esposizioni **siano scadute da oltre 30 giorni**;

(d) le esposizioni in forma di impegno che, qualora utilizzato o altrimenti attivato, **non verrebbe probabilmente rimborsato in modo integrale senza escussione delle garanzie reali;**

(e) le esposizioni sotto forma di garanzia finanziaria che sarebbe probabilmente attivata dalla parte garantita, compresi i casi in cui l'esposizione garantita sottostante **soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata.**

Il paragrafo 4 precisa che, ai fini della lettera a), nei casi in cui l'ente abbia in bilancio esposizioni verso un debitore scadute da oltre 90 giorni le quali rappresentano più del 20 per cento del totale delle esposizioni in bilancio verso il medesimo debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso detto debitore sono considerate deteriorate.

Ai fini dell'identificazione e classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate occorre, pertanto, tenere conto anche di quanto previsto dalle *Guidelines* EBA sull'applicazione della **definizione di default** ai sensi dell'**articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio (EBA/GL/2016/07) e di alcuni chiarimenti resi con apposita [nota](#) dalla Banca d'Italia (si veda anche il seguente [link](#) del sito istituzione di Bankit).

La definizione di *default*, in vigore dal 1° gennaio 2021, riguarda il modo con cui le singole banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali.

Nello specifico, la nuova definizione di *default*, ex articolo 178, prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i **debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:**

(i) la banca **giudica improbabile che**, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, **il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione;**

(ii) il debitore è **in arretrato da oltre 90 giorni** (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni) nel pagamento di un'obbligazione rilevante.

Con riferimento alla seconda condizione di cui al punto *sub ii)*, la Banca d'Italia ha chiarito che **un debito scaduto va considerato rilevante** quando l'**ammontare dell'arretrato supera entrambe** le seguenti soglie:

(a) **100 euro** per le **esposizioni al dettaglio** e **500 euro** per le **esposizioni diverse** da quelle al dettaglio (c.d. "soglia assoluta");

(b) **l'1 per cento** dell'**esposizione complessiva verso una controparte** (c.d. "soglia relativa").

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di *default*.

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza, la Banca d'Italia **suddivide le esposizioni creditizie deteriorate in 3 categorie:** (i) **sofferenze**, (ii) **inadempienze probabili**, (iii) **esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.**

Nello specifico, le "**sofferenze**" ricomprendono il **complesso di esposizioni creditizie** per cassa e "fuori bilancio" **nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza** (anche non accertato giudizialmente) o in **situazioni sostanzialmente equiparabili**, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate

dalla banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

La classificazione nella categoria “**inadempienze probabili**” (c.d. “*unlikely to pay*”) è il **risultato del giudizio della banca** circa l’**improbabilità** che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, **il debitore adempia integralmente** (in linea capitale e/o interessi) **alle sue obbligazioni creditizie**. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore).

Le “**esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**” ricomprendono le esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti. Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione come di seguito indicato. Si tratta, pertanto, di crediti **scaduti o sconfinanti da oltre 90 giorni** e di **importo rilevante** rispetto all’esposizione complessiva verso il debitore.

Ai fini **contabili**, secondo l’**IFRS 9** – “**Strumenti finanziari**”, le **esposizioni creditizie “deteriorate”** sono classificate come *credit-impaired* (Stage 3), richiedendo una **valutazione individuale delle perdite attese** (applicando il c.d. “**Expected credit loss model**” o “**ECL model**”).

Per le esposizioni classificabili nello “*Stage 1- Performing loans*”, l’accantonamento è effettuato solo per perdite attese a 12 mesi. Si tratta di crediti regolari senza significativo aumento del rischio di credito.

Per le esposizioni classificabili nello “*Stage 2 – Underperforming loans*”, l’accantonamento per perdite attese è effettuato per tutta la durata del credito (*lifetime expected loss*). Si tratta di crediti con aumento significativo del rischio di credito, ma non ancora deteriorati.

Infine, per le **esposizioni** classificabili nello “*Stage 3 – Non performing loans*”, l’impresa **rileva le perdite attese sull’intera vita residua e interrompe la rilevazione degli interessi attivi sul valore nominale** (si calcolano solo sugli importi effettivamente recuperabili). Si tratta dei crediti deteriorati o NPL.

• **Fondo di garanzia PMI**

Il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, istituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., ai sensi dell’art. 2, comma 100, lett. a), della [legge n. 662 del 1996](#), costituisce uno dei **principali strumenti di sostegno pubblico** finalizzati a garantire la liquidità delle PMI. Con l’intervento del Fondo, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la **possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive** – e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative – **sugli importi garantiti dal Fondo** stesso.

Il Fondo, in via ordinaria, **garantisce o contro-garantisce operazioni**, aventi natura **di finanziamento ovvero partecipativa**, a favore di piccole e medie

imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., talune attività finanziarie e assicurative).

Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è aggiunta - in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dagli effetti della crisi pandemica - una **disciplina speciale, straordinaria e temporanea** approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, per ciò che attiene sia agli importi garantibili, che ai beneficiari finali, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia è rientrato, in questo senso, tra le principali misure che sono state utilizzate per **controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi** provocata dalla pandemia e, anche, dalla crisi energetica.

L'intervento straordinario del Fondo – introdotto in pieno periodo pandemico dall'articolo 13 del [D.L. n. 23/2020](#) e ss. mod. e int. – è stato via via esteso, sino al 30 giugno 2022 (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato) dalla **legge di bilancio 2022** ([L. n. 234/2021](#)) articolo 1, comma 54. Contestualmente, la stessa legge di bilancio, all'articolo 1, comma 55, ha ridimensionato l'intervento straordinario del Fondo, in una logica di un **graduale phasing out dal periodo emergenziale**, introducendo una disciplina transitoria, parzialmente ripristinatoria delle modalità operative ordinarie. Il periodo di operatività di questa disciplina transitoria - inizialmente previsto dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022 - è stato prorogato di un anno, **sino al 31 dicembre 2023** dalla **legge di bilancio 2023** ([L. n. 197/2022](#), articolo 1, commi 392-393)¹. La legge di bilancio 2023 ha anche introdotto **disposizioni di carattere strutturale**, le quali prevedono che il Fondo operi entro il **limite massimo di impegni assumibile**, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base:

- di un **Piano annuale di attività**, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa;
- del **sistema dei limiti di rischio** che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello *stock* in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura

¹ La legge di bilancio 2023 ha poi **prorogato** - dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023** - il termine finale di applicazione del **sostegno speciale e temporaneo** del **Fondo** di garanzia alle imprese colpite dagli effetti della **crisi ucraina**. Tale specifico sostegno ha trovato disciplina nei **commi 55-bis e 55-ter** della legge di bilancio 2022, come inseriti dall'articolo 16 del [D.L. n. 50/2022](#) ([L. n. 91/2022](#)) e la sua legittimazione nel [Quadro europeo temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina](#) (2022/C 131 I/01). Il quadro, a decorrere dal 9 marzo 2023, è stato sostituito dal nuovo Quadro temporaneo **di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina**. Il nuovo Quadro è stato approvato il **9 marzo 2023** ([qui il testo della Commissione europea 2023/C 101/03](#)). Per quanto qui interessa, per il sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie ([Sezione 2.2, punti 65-67](#)) il nuovo Quadro conferma il precedente: il sostegno è consentito **fino al 31 dicembre 2023**.

dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Il **Piano annuale delle attività e il sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2024**, è stato adottato con [delibera CIPESS 18 ottobre 2023](#), pubblicata in G.U. del 24 novembre 2023.

Successivamente, l'articolo 15-bis, comma 1, del D.L. n. 145/2023, ha disposto che dal 1° gennaio 2024 **fino al 31 dicembre 2024**, il **Fondo di garanzia per le PMI**, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile, fissato dalla legge di bilancio, operi secondo specifiche **modalità**. Segnatamente, l'articolo, al comma 1, ha indicato in **5 milioni** di euro l'**importo massimo garantito** dal Fondo per singola impresa (lett. a)). La garanzia è stata concessa mediante **applicazione del modello di valutazione** di cui alla **Parte IX** delle disposizioni operative (DO) di carattere generale del Fondo, **con esclusione** dei soggetti rientranti nella **fascia 5** del medesimo modello di valutazione (lettera b)).

L'articolo 15-bis ha indicato le seguenti percentuali massime di copertura del Fondo:

- **55 per cento** per le operazioni finanziarie riferite alle **micro, piccole e medie imprese**², rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse **per** il finanziamento **di esigenze di liquidità**. La suddetta percentuale è **elevata al 60 per cento** per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle **fasce 3 e 4** del modello di valutazione;
- **80 per cento** nel caso di **finanziamento di programmi di investimento**, **nonché per** le operazioni finanziarie riferite a **PMI** costituite o **che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima** della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione;
- **50 per cento**, per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali (lettera b));
- **80 per cento** in relazione alle operazioni finanziarie di **importo fino a 40 mila euro**, ovvero fino a **80 mila euro nel caso di riassicurazione** richiesta da garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di micro

² Ai fini della definizione di micro, piccola e media impresa, si richiama la definizione di cui all'**allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014**. Ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato, la categoria delle **PMI** è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce micro-impresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

credito di importo massimo sino a 50.000 euro. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla citata Parte IX, Par. A, delle DO di carattere generale del Fondo, è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo (lettera c));

Lo stesso articolo ha riconosciuto, previa [autorizzazione della Commissione UE](#) (comma 8), la garanzia del Fondo alle imprese con un **numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499** (cd. “*mid cap*”) nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del Fondo stesso. Le garanzie hanno operato, oltre che su portafogli di finanziamenti, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con esclusione degli investimenti nel capitale di rischio. In favore di queste imprese, la garanzia del Fondo, ferma restando l’esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è stata riconosciuta fino al **30 per cento** per il finanziamento di esigenze di liquidità e al **40 per cento** in caso di finanziamento di programmi di **investimento** nonché per le operazioni finanziarie riferite a **imprese di nuova costituzione** o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo (lettera e)).

L’autorizzazione della Commissione europea è stata rilasciata a marzo 2024, ai sensi della Sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, cd. *Temporary Framework*³. L’operatività della Sezione 2.1 è **scaduta** il 30 giugno 2024, e per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, il 31 dicembre 2024.

Ai sensi del **comma 2** dell’articolo 15-*bis* e per quanto non diversamente disposto, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dalla disciplina ordinaria del Fondo (D.M. 6 marzo 2017). Si segnala al riguardo che, dal 1° gennaio 2024, il Fondo di garanzia applica il nuovo regime di **aiuti di stato de minimis** di cui al nuovo **regolamento 2831/2023/UE** della Commissione europea (si rinvia sul punto alle [circolari n. 2/2024](#) e [3/2024](#) del Mediocredito Centrale).

Per una analisi più approfondita del regime speciale introdotto dal D.L. n. 145/2023, si rinvia al [sito istituzionale](#) del Fondo di garanzia PMI.

Si segnala che la **legge di bilancio 2025, L. n. 207/2024** (articolo 1, comma 450), **ha prorogato** dal 31 dicembre 2024 **al 31 dicembre 2025** il termine di operatività della **disciplina speciale** del Fondo di cui all’articolo 15-*bis* del D.L. n. 145/2023. **Contestualmente**, ha apportato alla stessa disciplina talune **modifiche**:

- la **percentuale massima di copertura del Fondo** per il finanziamento di **esigenze di liquidità** viene portata **al 50%, per tutte le MPMI**, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono;
- si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell’80% in relazione alle **operazioni finanziarie** di importo **fino a 100 mila euro** –

³ La previsione è divenuta quindi operativa a decorrere **dal 27 marzo 2024** ([qui](#) la circolare del Fondo).

anziché 80 mila euro – **nel caso di riassicurazione** richiesta da garanti autorizzati;

- si **rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti** ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le cd. "*mid cap*".

In attuazione di tali disposizioni, è stata adottata la [Circolare n. 20/2024 del Mediocredito Centrale](#), nella quale si evidenzia, tra l'altro, che la proroga e la modifica delle disposizioni per le *mid cap* opererà dopo l'autorizzazione della Commissione europea.

Infine, si segnala che, a legge di bilancio 2025, il **capitolo 7345/MIMIT** è il capitolo "di transito" relativo alle somme da assegnare al Fondo di garanzia PMI, iscritto fuori bilancio, in contabilità speciale.

A DDL di bilancio 2025-2027 (A.C. 2112) il capitolo in questione riportava una dotazione a legislazione vigente pari a 4.381 milioni per il 2025, a 1207 milioni per il 2026 e a 164,1 milioni per il 2027. Sul capitolo sono state operate riduzioni di Sez. I, ascrivibili ai tagli alle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa dei Dicasteri (art. 1, commi 870-876 e Allegato III), pari a 36 milioni per il 2025, a 12 milioni per il 2026, a 12 milioni per il 2027.

A **legge di bilancio 2025-2027 (L. n. 207/2024)** il **capitolo 7345/MIMIT** espone una dotazione di **4.345 milioni** per il 2025, di **1.195 milioni** per il 2026 e di **152,1 milioni** per il 2027.

Articolo 8 ***(Interventi in favore del settore suinicolo colpito dalla peste suina africana)***

L'**articolo 8, modificato durante l'esame in sede referente**, prevede che il fondo di parte capitale per il rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza istituito per il **contrasto della peste suina africana** possa essere utilizzato per finanziare misure di biosicurezza e sorveglianza previste dalle ordinanze del relativo Commissario straordinario a favore anche di soggetti diversi dagli allevatori. Destina inoltre allo stesso Commissario **1 milione di euro per il 2026** per la messa in opera di **recinzioni o altre strutture temporanee**. Infine, al fine di sostenere il **settore suinicolo** colpito dalla diffusione della **peste suina africana** stanZIA **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028** a favore delle aziende addette alla macellazione per garantire il congelamento e lo stoccaggio di suini provenienti da zone di restrizione.

L'**articolo 8**, composto da **un solo comma**, interviene sull'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, introducendo quattro nuovi commi, che perseguono due finalità:

- destinare risorse al Commissario straordinario alla peste suina africana per finanziare misure di biosicurezza e di sorveglianza tra cui la messa in opera di **recinzioni** o altre strutture temporanee ed amovibili volte a **contenere gli spostamenti dei cinghiali**;
- stanziare risorse a favore delle aziende addette alla macellazione che si fanno carico del **congelamento** e dello **stoccaggio** di suini provenienti dalle zone di restrizione.

Nel dettaglio la disposizione in esame interviene sull'[art. 26](#) del decreto-legge n. 4/2022, con le seguenti modificazioni.

Con la **lettera a)**, introdotta durante l'esame in sede referente, vengono inseriti i commi 2-*bis* e 2-*ter*.

Attraverso il **comma 2-*bis*** si prevede che il Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza istituito dalla stessa L. 4/2022 per il contrasto della peste suina africana possa essere utilizzato per finanziare **misure di biosicurezza e sorveglianza** previste dalle ordinanze del Commissario straordinario alla PSA **a favore anche di soggetti diversi dagli allevatori**. Tra tali misure, la disposizione fa esplicito riferimento alla messa in opera di recinzioni o altre strutture

temporanee ed amovibili volte a contenere gli spostamenti dei cinghiali, come previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del [decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9](#).

Si ricorda che l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, cui fa riferimento la disposizione, disciplina le misure di contrasto alla peste suina africana (PSA) nelle aree geografiche classificate come zona soggetta a restrizione II, secondo la normativa europea vigente — in sostanza, le zone considerate "infette" in cui la malattia è già presente o fortemente sospettata. Per l'elenco aggiornato delle zone coinvolte si veda la versione consolidata del [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2023/594](#) del 16 marzo 2023 all'Allegato I.

Nelle aree in questione, regioni e province autonome sono tenute ad adottare, insieme agli interventi urgenti già previsti dalla legge, ulteriori misure decise dal Commissario straordinario nominato per gestire l'emergenza. Tra queste misure rientra in modo specifico la realizzazione di recinzioni e strutture temporanee e removibili destinate a contenere i cinghiali selvatici, che sono il principale vettore della diffusione della malattia.

A carico delle società concessionarie autostradali e degli enti proprietari delle strade ricade invece il compito di rafforzare le barriere stradali esistenti, provvedendo in particolare a chiudere tutti i possibili varchi attraverso cui i cinghiali potrebbero transitare da un lato all'altro delle infrastrutture viarie: si tratta di strade secondarie, tombini, sottopassi, corsi d'acqua che scorrono al di sotto del piano stradale, ovvero delle aperture dei tratti in galleria. Questi interventi richiedono la previa approvazione del Commissario straordinario, sia nel merito tecnico sia per quanto riguarda le modalità di finanziamento.

Il Commissario è poi autorizzato a operare con i propri poteri straordinari anche nelle zone indenni adiacenti a quelle infette, laddove lo ritenga strategicamente necessario per impedire l'ulteriore avanzamento del contagio. Si tratta di una disposizione di carattere preventivo, che estende geograficamente il raggio d'azione del Commissario oltre il confine strettamente definito della zona infetta.

Il **comma 2-ter** dispone che, per la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, sia autorizzata la spesa di **1 milione di euro** per l'anno 2026, che confluisce sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario alla PSA.

Agli oneri derivanti da detta disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Con la **lettera b)**, dopo il comma 3 dell'articolo 26 del d.l. n. 4/2022, si aggiungono i due nuovi commi 3-bis e 3-ter.

Il **nuovo comma 3-bis**, al fine di contenere i danni indiretti causati dalla diffusione della peste suina africana, stanZIA un contributo di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni **2026, 2027 e 2028, per un totale di 3 milioni di euro**. Le aziende beneficiarie di tale stanZIamento sono quelle addette alla **macellazione** e che svolgono, per un periodo di almeno **15 giorni**, le attività di **congelamento e stoccaggio di suini** macellati provenienti dalle **zone di restrizione**.

I criteri e le modalità per la concessione del contributo, nonché l'entità per singolo intervento sono demandati a un **decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

La disposizione fa salve le prescrizioni dell'autorità competente a tutela della sicurezza alimentare e della salute animale.

Il **nuovo comma 3-ter** individua la copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 3-bis.

Nello specifico, a seguito della modifica introdotta per il parere della Commissione Bilancio, si prevede la corrispondente riduzione dello stanZIamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Per quanto attiene alle quote di accantonamento dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi riguardati il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste un accantonamento, si veda la scheda relativa all'articolo 2, commi 3-7.

Alla luce delle disposizioni sopra illustrate, relative alla lettera b), la **lettera c)** della disposizione in esame **modifica** la disciplina della **copertura finanziaria** prevista dal comma 5 dell'[art. 26](#) del decreto-legge n. 4/2022 e disposta ai sensi dell'[art. 32, comma 1](#), del decreto-legge n. 4/2022.

La copertura finanziaria, come modificata dalla lettera b), si riferisce esclusivamente agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 26, in quanto la copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 3-bis è disposta dal nuovo comma 3-ter.

Di conseguenza, alla luce delle modificazioni introdotte al comma 5 dell'art. 26, si valuti l'opportunità di modificare l'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022, inserendo, dopo il numero "26", le parole

“comma 1, comma 2 e comma 3”, in modo tale da limitare la copertura finanziaria ex art. 32, 1 comma, solo ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 26 del decreto-legge n. 4/2022.

• *Peste suina africana*

Fondo nazionale per la suinicoltura

A partire dal 7 gennaio 2022 in Italia è stata accertata la presenza della peste suina africana (PSA) nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria. Al fine della salvaguardia del patrimonio genetico animale, il Parlamento ha approvato alcune misure urgenti finalizzate all'eradicazione dalla malattia nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento, tra cui, **l'istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura** - di cui all'**art. 11-bis**, comma 1, del [D.L. n. 27/2019](#).

Con riferimento al Fondo si segnala il [decreto 24 luglio 2023](#) che per il 2023 ha assegnato **3,5 milioni di euro** a favore del **Commissario straordinario**.

Sono, inoltre, assegnate risorse per **400 mila euro** del **Fondo nazionale per la suinicoltura** per il 2023, **a sostegno delle aziende che operano nel settore faunistico-venatorio e agriturismo-venatorio** che nel 2022 hanno subito danni causati dalla PSA. In attuazione della disposizione è stato emanato il [DM 10 gennaio 2024](#) che fissa i criteri e modalità di attribuzione delle risorse.

D.L. n. 9/2022: "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana"

Le misure contenute nel [D.L. n. 9/2022](#) sono dirette ad assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea e, non da ultimo, le esportazioni e quindi il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera. È stato, inoltre, previsto un **Commissario straordinario** - attualmente l'incarico è ricoperto dal dott. Giovanni Filippini.

Nella XIX legislatura sono state approvate numerose disposizioni per contrastare la diffusione della PSA.

Con riferimento al **Commissario straordinario** si ricordano:

- il **potenziamento dei poteri** e delle attività svolte dal **Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA, nonché la **nomina** e l'attribuzione di specifici compiti a **tre subcommissari** ([art. 29](#), comma 1, lettera b-bis, D.L. n. 75/2023);
- un'estensione **temporanea dell'operatività** del Commissario straordinario fino a 36 mesi ([art. 4, co. 8-novies](#), D.L. n. 215/2023);
- un **contributo**, nel limite massimo di **150 euro per unità** che il Commissario straordinario (PSA) può riconoscere in favore dei **soggetti che conferiscono carcasse di animali infetti nelle aree di stoccaggio o nei macelli**. Viene

quindi autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 ([art. 16-bis, comma 4](#), lettera c) D.L. n. 113/2024);

- nelle zone infette il Commissario straordinario sovrintende il **rafforzamento delle barriere stradali e autostradali** mediante la chiusura, se possibile, dei varchi in capo alle **società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade**, autorizzando la spesa di **13 milioni di euro per l'anno 2025** ([art. 16-bis](#), comma 4, lettere a) e b), D.L. n. 113/2024);

La legge di bilancio 2026 ([L.199/2025](#)), all'articolo 1, comma 419, ha, infine ampliato le competenze del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA) attribuendo allo stesso Commissario il compito di definire i criteri di ripartizione delle somme destinate alle Regioni per gli interventi di contenimento del numero dei cinghiali.

Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola

Il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola è stato istituito dall'art. 26 del D.L. n. 4/2022 con una dotazione di 35 **milioni** di euro per l'anno 2022 destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. È stato ripartito con il [D.M. 28 luglio 2022](#) per risorse pari a euro 25 **milioni** per l'anno 2022 in favore di piccole e medie imprese della produzione primaria (60 per cento delle risorse) e di imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine (40% delle risorse). Con successivi decreti [29 settembre 2023](#) e [29 dicembre 2023](#) è stata prevista una ulteriore estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici del DM. 28 luglio 2022, a carico delle risorse finanziarie residue pari a circa 19,6 milioni di euro.

Il Fondo è stato successivamente **incrementato di 5 milioni di euro** per il **2025** al fine di indennizzare gli operatori della filiera suinicola ([art. 15, comma 3](#), D.L. n. 95/2025).

Sulla base dei requisiti individuati dai sopra citati decreti ministeriali è concesso, nel limite massimo di **10 milioni di euro**, per l'anno 2024, un risarcimento a favore degli allevatori danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana ([art. 16-bis, D.L. 113/2024](#)). Lo stanziamento dei 10 milioni di euro a sostegno delle aziende suinicole danneggiate nel periodo 1^a dicembre 2023-31 ottobre 2024 è stato disposto con il [DM 19 febbraio 2025](#). Tale decreto è stato rifinanziato dal [DM 7 agosto 2025](#) con **ulteriori 10 milioni di euro**, stanziati dalla legge di bilancio n. 207/2024 (intervento di II sezione, cap. 2331, missione 9, esercizio 2025).

Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza

Il Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza è stato istituito dall'articolo 26 del D.L. n. 4/2022, al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. Con una **dotazione di 15 milioni di euro** per l'anno 2022, è stato **refinanziato con 5 milioni di euro** per l'anno 2024 e **15 milioni di euro** per l'anno 2025 (articolo 6, comma 2, D.L. n. 63/2024). Con [decreto 29 aprile 2022](#) è stato ripartito il finanziamento di 15 milioni di euro e con il [D.M. 5 dicembre 2024](#) si è proceduto al riparto di 6,5 milioni di euro, a protezione degli allevamenti suinicoli italiani in materia di biosicurezza. Per quanto riguarda il 2025, invece, attraverso [D.M. 5 novembre 2025](#) è stato operato il riparto di un importo complessivo di 15 milioni di euro.

Altre misure

Nell'ambito delle misure di controllo, contenimento ed eradicazione del cinghiale, giova ricordare:

- il [Piano Straordinario](#) di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle Zone di restrizione da peste suina africana (PSA) - Anni 2023-2028 adottato dal Commissario straordinario alla peste suina africana;
- [Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della PSA 2025-2027](#) adottato dal Ministero della salute.
- l'[ordinanza 4 agosto 2025](#) con cui il Commissario straordinario, nei comuni che ricadono nella zona di riduzione della densità del cinghiale (concentrati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna) in deroga ha autorizzato la caccia al cinghiale in tutte le sue forme dal 1° settembre 2025 al 1° febbraio 2026.
- l'[ordinanza 30 ottobre 2025](#) del Commissario straordinario per la peste suina ha ridefinito le misure di eradicazione e controllo da applicare.
- Con [ordinanza del 4 febbraio 2026](#) il Commissario straordinario ha adottato il **Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA** che aggiorna e modifica per gli anni 2026-2028 il «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028».
- con [ordinanza 4 febbraio 2026](#) sono stati previsti i criteri di ripartizione somme di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 tra le Regioni Toscana, Emilia Romagna, Liguria e Piemonte del sopra citato contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2025.
- con [ordinanza n. 6 luglio 2026](#) sono state disposte nuove misure per l'eradicazione e la sorveglianza della Peste Suina Africana (PSA). Il testo stabilisce, tra l'altro, misure di biosicurezza negli allevamenti, la gestione delle attività antropiche nelle zone soggette a restrizione e le regole per il depopolamento dei cinghiali.

Per ulteriori approfondimenti e per consultare le ordinanze del Commissario si può consultare il [sito](#) del Ministero della salute.

Attività della Commissione XIII (Agricoltura)

Si ricorda, infine, che la Commissione XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati:

- in data 25 gennaio 2023 ha svolto l'[audizione](#) dei rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sui risultati dell'indagine nazionale condotta dall'Istituto sulla gestione del cinghiale in Italia nel periodo 2015-2021;
- in data 20 giugno 2023 ha approvato la [risoluzione n. 8-00016](#) sulle iniziative per l'eradicazione della peste suina dal territorio nazionale;
- in data 28 giugno 2023 ha svolto l'[audizione](#) del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito all'evoluzione della situazione epidemiologica e alle nuove iniziative da assumere per della malattia;
- in data 19 febbraio 2024 ha svolto l'[audizione](#) del Generale di Brigata Raffaele Covetti, Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute, in merito alla catena di controlli sui prodotti alimentari importati posta in essere in relazione al diffondersi della peste suina;
- in data 22 ottobre 2024 ha svolto l'[audizione](#) del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), Giovanni Filippini, in merito alle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia. Un'ulteriore [audizione](#) si è tenuta il 15 luglio 2026 nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2984.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo [tema web](#) a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

CAPO III – INTERVENTI PER FAVORIRE IL RICAMBIO GENERAZIONALE E L'ACCESSO AL CAPITALE FONDIARIO

Articolo 9

*(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge 28 luglio 2016, n. 154,
in materia di accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà
dell'ISMEA)*

L'**articolo 8** prevede che i **terreni** per i quali l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) non concluda positivamente la procedura di dismissione possano essere concessi dallo stesso Istituto, a seguito di procedura competitiva a evidenza pubblica, in **comodato gratuito** per almeno dieci anni a **soggetti dai 18 ai 41 anni**. Alla scadenza del contratto di comodato il comodatario potrà esercitare l'opzione di acquisto del terreno per metà del suo valore.

Più specificamente, l'intervento proposto dall'**articolo 8** si compone di un **unico comma** che **modifica** la [legge 28 luglio 2016, n. 154](#), introducendo, dopo l'articolo 16, un **nuovo articolo 16-bis**.

Quest'ultimo è denominato "*Accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA*" e si compone di 8 commi.

Il **comma 1 del nuovo art. 16-bis**, stabilisce che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'ambito degli interventi fondiari dedicati all'imprenditoria agricola giovanile, ove non concluda positivamente la dismissione dei terreni nelle modalità previste dall'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, avvii procedure per la concessione in comodato gratuito degli stessi, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile.

Si ricorda che il sopra citato comma 4-*quater* dell'articolo 13 del [d.l. 193/2016](#) disciplina le modalità di vendita dei terreni da parte dell'ISMEA. Essa avviene tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico. Per raggiungere tale obiettivo ISMEA può utilizzare anche gli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, disposizione su cui interviene la modifica oggetto di trattazione. L'articolo 16, nello specifico, ha istituito la Banca delle terre agricole con l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti (cfr. box di approfondimento).

Nel caso in cui la vendita attraverso procedura competitiva non vada a buon fine, l'ISMEA può procedere con una trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale.

L'ISMEA è vincolato ad utilizzare le risorse derivanti dalle vendite dei suddetti terreni esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.

Infine, per ciò che riguarda l'istituto del comodato, si rammenta che, come viene definito dall'articoli 1803 e seguenti del Codice civile, esso è un contratto, essenzialmente gratuito, col quale un soggetto consegna a un altro soggetto una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o esclusivamente per un uso determinato e, infine, la riconsegna.

Come ricorda la relazione illustrativa, lo strumento del comodato si affianca a quello della vendita disciplinato al citato articolo 13, comma 4-*quater* quale ulteriore strumento atto ad accrescere la disponibilità di terreni coltivabili in favore dei giovani agricoltori.

• **La Banca delle terre agricole**

La Banca delle Terre Agricole è un database istituito dall'art.16 della Legge 28 luglio 2016, n.154 e gestito dall'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) con l'obiettivo di mappare, valorizzare e rimettere in produzione le terre agricole pubbliche e incolte, favorendo in particolare il ricambio generazionale in agricoltura e il contrasto all'abbandono dei terreni.

La Banca nasce per costituire un inventario completo su scala nazionale della disponibilità di terreni agricoli, raccogliendo i dati su terreni abbandonati, derivanti da prepensionamenti o comunque disponibili per nuovi utilizzi. Lo scopo è facilitare l'incontro tra domanda e offerta e assicurare la pubblicità, trasparenza e accessibilità delle informazioni sulle terre disponibili, comprese dettagli su posizione, caratteristiche naturali e infrastrutturali, valori catastali e condizioni di vendita o cessione. Questo facilita la rimessa in produzione dei terreni incolti, contribuisce alla salvaguardia del territorio e al contrasto del consumo di suolo, garantendo che i suoli rimangano a destinazione agricola. A tal fine, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria

Il servizio è interamente online: tramite il portale ISMEA, è possibile accedere al database, consultare una mappa dettagliata e presentare manifestazione di interesse per uno o più terreni. La Banca è accessibile a titolo gratuito per tutti gli utenti registrati. I terreni che entrano nel sistema possono provenire direttamente da ISMEA, da Regioni, Province Autonome o altri enti pubblici che decidano di aderire all'iniziativa. Come prevede la Legge 154/2016, ISMEA può stipulare infatti apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori.

Le risorse ottenute dalla vendita dei terreni tramite la Banca delle terre agricole vengono reinvestite a favore di nuovi giovani imprenditori agricoli, con l'obiettivo

di stimolare il ricambio generazionale e la competitività del settore agricolo italiano.

Si ricorda che la Regione Veneto ha impugnato in via principale, tra altri, l'art. 16 della L. 154/2018, che istituisce presso l'ISMEA la Banca delle terre agricole lamentando che tale disciplina statale si sovrapponesse, senza alcun meccanismo di coordinamento, alla propria L.R. 26/2014 istitutiva della "Banca della terra veneta". La Corte, con [sentenza n. 139 del 2 luglio 2018](#), ha dichiarato la questione non fondata per erroneità del presupposto interpretativo. La Consulta ha infatti ritenuto che il quadro normativo della L. 440/1978 (artt. 1 e 5), che affida alle Regioni l'emanazione di norme attuative per il recupero produttivo delle terre incolte o abbandonate e la relativa assegnazione, resti pienamente operante e non sia inciso dalla norma censurata. Ha inoltre sottolineato che l'attività si inserisce nello sviluppo delle funzioni istituzionali di ISMEA ed è compatibile con il riparto di competenze tra Stato e Regioni trattandosi di una mappatura informativa a valenza nazionale operante nel quadro di convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti per la fase operativa.

Il **comma 2** prevede che il comodatario del terreno venga selezionato tramite una **procedura competitiva a evidenza pubblica**, anche tramite l'utilizzo della sopra citata Banca delle terre agricole dell'ISMEA. All'esito di tale procedura, l'ISMEA emana una deliberazione di affidamento, cui segue la stipula del relativo contratto di comodato.

Il **comma 3** stabilisce i **requisiti** che è necessario possedere per partecipare alla procedura competitiva ad evidenza pubblica.

Più specificamente, possono partecipare alla procedura esclusivamente soggetti di età superiore ai diciotto e inferiore ai quarantuno anni compiuti che siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo di cui agli articoli 9, 9-bis e 9-ter del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato allo straniero che possiede un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni e ai suoi familiari. La pregressa permanenza quinquennale in Italia è, infatti, un requisito indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Deve essere inoltre dimostrata la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e che il cittadino straniero non sia pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Con questo tipo di permesso di soggiorno è conferito lo specifico *status* all'interessato che è permanente, tranne che nei casi di revoca o espulsione.

Il termine di validità per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di dieci anni per i cittadini stranieri maggiorenni e di cinque anni per i minorenni.

Ai sensi dell'articolo 9-bis lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi per finalità quali, tra l'altro, l'esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore autonomo, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo Testo Unico. In tali casi, deve dimostrare: di disporre di risorse adeguate all'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività; di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.

Ai sensi dell'articolo 9-ter disciplina lo status di soggiornante di lungo periodo-CE (ora UE) per i titolari di Carta blu UE, che può venire richiesto al Questore da questi ultimi ad alcune condizioni. Queste sono: aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE; essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE.

Hanno diritto di preferenza i soggetti che sono in possesso di un'elevata professionalità in materia agricola o agroalimentare, risultante dal conseguimento di un titolo di laurea in agraria nella classe L-25 e L-26 ovvero un titolo di laurea equivalente o equipollente, o che abbiano concluso il Servizio civile agricolo.

Si ricorda che le classi L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali e L-26 Scienze e tecnologie alimentari sono classi di laurea triennale.

Si valuti l'opportunità di integrare, tra i titoli che danno diritto a preferenza, quelli relativi a classi di lauree magistrali che, pur approfondendo materie affini a quelle trattate nelle classi di laurea triennali citate, possono essere conseguiti anche senza la preventiva frequenza di queste ultime.



• Il Servizio civile agricolo

Il 5 settembre 2025 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il "[Bando](#) per la selezione di 2.098 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale afferenti a programmi di intervento di Servizio civile agricolo, di Servizio civile ambientale e autofinanziati".

Nello stesso si prevede che 1.057 operatori volontari saranno avviati in 82 progetti afferenti a 22 programmi di intervento di Servizio civile agricolo, nella prima attuazione, nell'ambito del Servizio civile universale.

Si ricorda che il Servizio civile universale è stato istituito e viene disciplinato dal [Decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40](#). Esso prevede, tra l'altro, all'articolo 3, tra i settori d'intervento, quelli relativi all'educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport (lett. e) nonché all'agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità (lett. f).

Al fine di dar seguito a queste disposizioni, è stato sottoscritto il 22 dicembre 2023 uno specifico [Protocollo d'intesa](#) tra il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste relativo al "Servizio civile agricolo".

I progetti previsti, nell'ambito delle tipologie di attività specificate all'articolo 3 del Protocollo, coinvolgeranno i giovani in attività di assistenza e sostegno terapeutico a persone con disabilità o altri soggetti fragili, in servizi educativi e ricreativi per bambini e ragazzi, in iniziative di promozione e tutela dei prodotti agricoli e alimentari del *Made in Italy*, oltre che in percorsi di educazione a corretti stili di vita, prevenzione dei disturbi alimentari, lotta allo spreco e valorizzazione dell'economia circolare. Il Servizio ha una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo di 1.145 ore, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Si ricorda che l'iniziativa è destinata ai giovani che abbiano compiuto il diciottesimo anno e non abbiano ancora compiuto il ventinovesimo e che siano cittadini italiani, oppure di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché siano regolarmente soggiornanti in Italia.

Il **comma 4** precisa che i soggetti con i requisiti precisati al comma 3 possono partecipare alla procedura competitiva anche nelle **forme societarie** previste dalla legge. Nel caso in cui la domanda venga presentata da una società di capitali, i componenti degli organi di direzione e controllo e il suo titolare effettivo devono avere i requisiti previsti al comma 3.

Si ricorda che l'articolo 20 del [decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#) fissa i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche da parte dei soggetti obbligati per legge.

Esso prevede che, in tale casistica, il titolare effettivo coincida con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

In una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

In ogni caso, nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri sopra definiti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.

Il **comma 5** dispone che la partecipazione alle procedure competitive per l'assegnazione dei terreni in comodato gratuito richieda la presentazione di un **piano aziendale** avente una proiezione temporale di almeno cinque anni, da sottoporre all'approvazione dell'ISMEA. Nel caso in cui lo stesso Istituto ritenga inadeguato il piano aziendale proposto, formula motivati rilievi al proponente, chiedendone la riformulazione.

Il piano aziendale può prevedere anche attività quali lo svolgimento di attività agrituristiche o comunque connesse alla conduzione del fondo agricolo, visite nei luoghi di coltura e di produzione, esposizione degli strumenti utili alla conduzione del fondo, degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti, iniziative a carattere didattico e ricreativo, ferma restando il rispetto della normativa vigente.

Il **comma 6** stabilisce che il contratto di comodato gratuito abbia **durata** non inferiore a dieci anni e che questa abbia un collegamento con le previsioni del piano aziendale.

Viene precisato, inoltre, che l'imposta di registro, di bollo e ogni altro onere fiscale o assimilato sono a carico del comodatario.

Il **comma 7** precisa che ISMEA procederà ad una **verifica periodica** dell'attuazione del piano aziendale di cui al comma 5 presentato dal comodatario, segnalando allo stesso eventuali inadempimenti al contratto o

al piano aziendale. Il perdurante o grave inadempimento al contratto o al piano aziendale comporta la risoluzione del contratto di comodato.

Il **comma 8** prevede che, al termine della durata del contratto, al comodatario non inadempiente sia riconosciuto il **diritto di opzione** per l'acquisto del terreno per una somma pari al cinquanta per cento del suo valore, come risultante dai bilanci dell'ISMEA.

Nel caso in cui tale opzione sia esercitata prima di trenta giorni dalla scadenza del contratto di comodato e per il prezzo previsto, l'ISMEA è obbligato ad accettare la proposta di acquisto. Viene precisato che i costi e gli oneri relativi, connessi e conseguenti alla stipula del contratto di compravendita sono a carico dell'acquirente.

Articolo 10 ***(Disposizioni in materia di recupero dei terreni abbandonati e silenti)***

L'articolo 10, modificato in sede referente, reca disposizioni in materia di **recupero produttivo e valorizzazione di terreni abbandonati e silenti** anche attraverso l'istituzione della “**Banca comunale delle terre**”.

La disposizione in commento, a seguito delle numerose modifiche apportate in sede referente, si compone di **11 commi**.

Il **comma 1** enuncia le **finalità** della disposizione in esame volta al recupero produttivo e alla valorizzazione dei **terreni silenti e abbandonati**. Esse consistono:

- nel potenziamento della produzione agricola nazionale;
- nel sostegno alle filiere agroalimentari locali;
- nella protezione delle aree geografiche interne da fenomeni quali lo spopolamento e dissesto idrogeologico.

Il **comma 2** contiene le **definizioni** di «**terreno abbandonato**» e di «**terreno silente**». Con la prima accezione si fa riferimento ai terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola **da almeno cinque anni** in base ai principi fissati dal [Regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione. Per «**terreno silente**» si intende un terreno agricolo i cui **proprietari**, in base ad apposita istruttoria svolta dal comune nel quale territorio è sito lo stesso terreno, **non siano individuabili o reperibili**.

Il [Regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) reca disposizioni in materia di pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. La sua finalità è quella di rendere più equa e semplificata la distribuzione dei sostegni della UE, di garantire uno sviluppo agricolo sostenibile, associando ai pagamenti diretti impegni ambientali, climatici e agronomici, nonché incentivare la piccola agricoltura, l'insediamento dei giovani agricoltori e la gestione equilibrata delle risorse agricole sul territorio europeo.

Si ricorda che l'art. 3, comma 2, del [decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017 e che ha introdotto, in via sperimentale, una procedura di valorizzazione di terreni e abbandonati e

incolti siti in aree di alcune regioni del Sud Italia istituendo la cd. della Banca delle terre abbandonate o incolte definisce come **abbandonati o incolti**:

- a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima **da almeno dieci anni**, in base ai principi e alle definizioni di cui al [regolamento \(UE\) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013](#) e alle disposizioni nazionali di attuazione;
- b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle norme vigenti in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;
- c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali non risultino più operative aziende o società da almeno quindici anni.

Le definizioni di **terreni abbandonati** e **silenti** sono contenute, con riferimento all'ambito forestale, nell'**art. 3, comma 2, lettere g) e h)**, del [d. Lgs. n.34 del 2018](#) (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

La **lettera g)** del comma 2 dell'art. 3 sopra richiamato, definisce **terreni abbandonati** i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso. La successiva **lettera h)**, indica come **terreni silenti** i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria.

Si ricorda, inoltre, che la legge n. 131 del 2025 "*Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane*" all'art. 30, ha previsto, l'istituzione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del **Registro nazionale dei terreni silenti**.

Il comma 1 del suddetto art. 30 della [L. n. 131 del 2025](#) statuisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il **recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati o silenti** allo scopo di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire il rischio di incendi, nonché di fenomeni di pericolosità e di crolli ed il degrado ambientale. Il comma 2 della stessa disposizione, stabilisce che il perseguimento delle finalità sopra enunciate si consegue attraverso l'istituzione del **Registro nazionale dei terreni silenti** nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il citato registro è istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza

unificata ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 281 del 1997. Con lo stesso decreto sono definiti i **criteri** per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del suindicato Registro nonché i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle Regioni. Il suddetto registro ha la funzione di garantire **una ricognizione dei terreni silenti al fine di promuoverne il recupero produttivo e di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale**. Per maggiori approfondimenti, si veda la scheda dell'art. 30 contenuta nel [dossier](#) del Servizio Studi.

Il **comma 3** attribuisce ai **comuni** il compito di censire i terreni abbandonati e silenti di proprietà privata presenti nei territori propria competenza e di inserirli "**Banca comunale delle terre**" (definita come un inventario completo e aggiornato) reso pubblico in conformità [all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#). I terreni così inseriti sono posti a disposizione per operazioni di affitto volte al recupero produttivo del suolo ad uso agricolo.

In relazione a quanto stabilito dal comma 3, si ricorda che l'art. 16 della [legge n. 154 del 2016](#) ha previsto l'istituzione della **Banca delle Terre Agricole** gestita da **ISMEA** con obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, favorendo il ricambio generazionale e contrastando l'abbandono dei terreni. (Per un approfondimento su tale istituto si veda l'apposito box all'interno della scheda del precedente articolo 9).

Nell'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge in esame si legge che la predetta "**Banca comunale delle terre**" di cui alla presente disposizione è distinta dalla "**Banca delle terre agricole**" istituita presso ISMEA dall'art. 16 della L. n. 154 del 2016, che ha finalità, ambito di applicazione e struttura gestionale differenti. La **Banca ISMEA** è, infatti, un sistema centralizzato di messa a disposizione dei terreni agricoli pubblici e privati a **livello nazionale**, rivolto a favorire l'insediamento e il ricambio generazionale in agricoltura, mentre la **Banca comunale delle terre** ha natura decentrata, è gestita direttamente dai comuni e si concentra esclusivamente sul censimento e la valorizzazione dei terreni abbandonati e silenti presenti nei rispettivi territori, con **un approccio territoriale e funzionale alla pianificazione locale**.

Il **comma 4** stabilisce che, per le medesime finalità di recupero produttivo del suolo ad uso agricolo, i **comuni** possono provvedere a monitorare i terreni abbandonati di **proprietà comunale** il cui censimento è effettuato attraverso la Banca dati di cui [all'art. 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#).

Il sopra citato articolo 2, comma 222, della [legge n. 191 del 2009](#) stabilisce che presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita la **Banca dati delle amministrazioni pubbliche**

(BDAP), al fine di assicurare il monitoraggio e la trasparenza dei conti pubblici. La banca è stata creata per:

- raccogliere e integrare i dati contabili, finanziari e patrimoniali delle amministrazioni pubbliche;
- migliorare il controllo della spesa pubblica e la trasparenza;
- consentire la trasmissione e la consultazione dei dati da parte degli enti pubblici.

La banca dati è gestita dalla **Ragioneria generale dello Stato (RGS)**.

Il suo funzionamento e le modalità di accesso e alimentazione sono stati disciplinati successivamente dal D. Lgs n. 229 del 2011 che ne ha definito struttura, finalità e interoperabilità e da vari decreti ministeriali e circolari della RGS che ne hanno regolato gli aspetti tecnici.

In sede referente è stato inserito il nuovo comma 5 il quale prevede che i comuni possono inserire terreni all'interno della “Banca comunale delle terre” di cui al comma 3, specificandone tipologia e relativo uso del suolo, avendo particolare riferimento all'agricoltura di collina e di montagna, terrazzata o di particolare pregio paesaggistico e storico.

In sede referente è stato abrogato il comma ex 5 che delimitava l'ambito soggettivo della disposizione in esame. Esso prevedeva che l'accesso alle informazioni della Banca comunale delle terre di cui ai precedenti commi 3 e 4, fosse consentito agli **imprenditori agricoli in forma singola o associata** (ivi incluse le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 228 del 2001).

Il **comma 6, modificato in sede referente**, descrive la **procedura amministrativa** per richiedere **un terreno abbandonato**. A tal fine è necessario presentare al comune nel cui territorio è situato il terreno in questione, una manifestazione di interesse corredata da un **piano di sviluppo** (con le modifiche approvate in sede referente è venuto meno lo specifico riferimento “aziendale”). Il comune, entro trenta giorni dalla presentazione della manifestazione di interesse, acquisisce la disponibilità del privato proprietario, per consentire la stipulazione di un contratto di affitto agrario ai sensi della [Legge n. 11 del 1971](#) e della [legge n. 203 del 1982](#).

Il **comma 7, anche esso modificato in sede referente**, descrive una analoga **procedura amministrativa** per richiedere **un terreno silente** (da inoltrarsi al comune nel cui territorio è sito il terreno interessato). In tale ipotesi, a seguito della presentazione della domanda accompagnata da un piano di sviluppo, il comune provvede all'approvazione dello stesso piano e alla stipulazione di un contratto di affitto. I canoni di affitto sono trattenuti dal comune a disposizione degli aventi diritto per la durata di tre anni da

ciascun pagamento. Decorsi i termini per la riscossione dei canoni, essi sono acquisiti dal comune. È disciplinata l'ipotesi di risoluzione di diritto del contratto nei casi di intervento di persona che dimostri di essere proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale.

Le modifiche operate in sede referente ai commi 6 e 7 sono conseguenti alla suddetta soppressione del comma 5, che, come sopra esposto, aveva circoscritto agli imprenditori agricoli (in forma singola o associata) i soli soggetti che potevano accedere alla banca. L'ulteriore modifica riguarda il connesso riferimento al piano di sviluppo non più specificamente aziendale.

In sede referente è stato abrogato poi il **comma 8** che contemplava l'adozione di un regolamento (D.P.R.) da emanarsi ai sensi [dell'art. 17, comma 1, legge n. 400 del 1988](#), previa intesa in sede di Conferenza Unificata con la finalità di **integrare** la disposizione in commento con le specifiche modalità operative e contrattuali, ivi comprese le procedure per la determinazione dei canoni di affitto e la gestione delle opposizioni.

Il comma 8 è stato integralmente sostituito in sede referente. Esso stabilisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, le regioni e le province autonome provvedono al coordinamento delle rispettive disposizioni legislative concernenti la materia, anche al fine di attribuire le funzioni di cui ai commi 3, 4, 6 e 7 alle rispettive amministrazioni, nonché di individuare e definire:

- 1) i soggetti che, compatibilmente con la vocazione e destinazione agricola dei terreni silenti e abbandonati, possono proporre domanda di coltivazione dei terreni di cui ai commi 6 e 7;
- 2) i contenuti e i requisiti della manifestazione di interesse per la coltivazione dei terreni abbandonati e della domanda per la coltivazione dei terreni silenti;
- 3) le procedure per la scelta del contraente;
- 4) le modalità di determinazione del canone d'affitto;
- 5) le condizioni e i limiti per l'utilizzo dei terreni;
- 6) gli ulteriori contenuti del contratto;
- 7) le modalità di presentazione dell'opposizione di cui al comma 7;
- 8) la registrazione dei terreni di cui ai commi 3 e 4 nel registro nazionale dei terreni silenti di cui all'art. 30 della legge n. 131 del 2025;
- 9) le misure di coordinamento dei comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già effettuato il censimento dei terreni abbandonati e dei terreni silenti.

Il comma 9 statuisce che i comuni che, alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, hanno già effettuato il censimento dei terreni abbandonati e di quelli silenti, provvedono ad assumere le misure necessarie al coordinamento delle stesse con le previsioni contenute nella disposizione in esame.

Il **comma 10**, modificato in sede referente, dispone **l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017 a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al precedente comma 8. E' statuito, inoltre, che sono fatti salvi gli effetti del predetto art. 3 sui contratti stipulati e vigenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 8.

Si ricorda che l'art. 3 del [decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017, ha istituito, come sopra ricordato, la Banca delle terre abbandonate o incolte con lo scopo di rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani in alcune regioni del Centro e Sud Italia. Il suddetto art. 3, ha quindi introdotto misura sperimentale per aumentare le opportunità di lavoro e reddito dei giovani nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tramite il recupero di terreni e immobili abbandonati. E' previsto che i comuni delle regioni interessate debbano effettuare una ricognizione complessiva dei beni immobili di loro proprietà che rientrano in queste categorie, con particolare attenzione ai terreni agricoli.

Il **comma 11** stabilisce che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuove o maggiori spese.

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE NELL'AGRICOLTURA

Articolo 11 (Disposizioni in materia di enoturismo e oleoturismo)

L'articolo 11, introdotto durante l'esame in sede referente, include tra le attività riconducibili all'enoturismo e ai relativi benefici fiscali quella di ospitalità al di fuori dei centri abitati con popolazione superiore a 50 mila abitanti, destinando a tal fine 600 mila euro per il 2026, 5,3 milioni per il 2027 e 3,3 milioni annui a decorrere dal 2028.

Nel dettaglio, l'articolo 11, introdotto durante l'esame in sede referente, si compone di 3 commi.

Il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) aggiungendo, alle attività ricomprese nell'enoturismo, l'ospitalità, purché esercitata dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, al di fuori dei centri abitati con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

Al fine di garantire certezza nell'applicazione della disposizione e in considerazione del fatto che la popolazione è normalmente rilevata a livello comunale mentre risulterebbe più complesso delimitare i confini fisici e la popolazione riferita al centro abitato, si valuti di meglio precisare i criteri di esclusione dal beneficio.

Il citato comma 502, nel testo vigente, dispone che con il termine **enoturismo** debbano intendersi tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

Ai soggetti che svolgono tali attività il comma 503 applica le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 previsti per le attività di agriturismo. Più specificamente essi:

- determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento;

- limitatamente ai produttori agricoli, intesi, ai sensi degli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, come i soggetti passivi che svolgono la loro attività nell'ambito di un'azienda agricola, silvicola o ittica, essi determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare.

Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni. In tal caso l'opzione per il differente regime è vincolante per un triennio.

Il comma 504 per quanto concerne i requisiti e gli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica rinvia a linee guida e indirizzi da adottarsi con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della cultura, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai sensi del comma 505 l'attività enoturistica è esercitata previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Per ciò che attiene alle attività di **oleoturismo**, il comma 513, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) a decorrere dal 1° gennaio 2020 estende anche a queste i benefici sopra citati, previsti per l'enoturismo. Il comma 514 disciplina, quindi che per oleoturismo, debbano intendersi tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Al fine di consentire il riconoscimento dei benefici previsti dalla disposizione anche alle attività di ospitalità connesse all'oleoturismo si valuti la modifica della definizione dello stesso, come prevista al comma 504 dell'art. 1 della l. 27 dicembre 2019, n. 160, in considerazione del fatto che soltanto per le attività ivi elencate è disposta l'estensione ai benefici previsti all'[articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#)

Il comma 2 dispone che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provveda all'**adeguamento delle linee guida** definite, per l'attività enoturistica, con

[decreto ministeriale 12 marzo 2019](#) e, per l'attività oleoturistica, con [decreto ministeriale 26 gennaio 2022](#).

Il decreto ministeriale 12 marzo 2019 precisa la definizione legale di enoturismo introdotta dalla legge di bilancio 2018 e reca Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.

Più specificamente, l'art. 1 definisce l'oggetto del provvedimento. Sotto il profilo qualificatorio, l'attività enoturistica, ove esercitata dall'imprenditore agricolo (singolo o associato), è considerata attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135 c.c.

Quanto al perimetro oggettivo, il decreto elenca in via esemplificativa le attività riconducibili all'enoturismo: le attività formative e informative sulle produzioni vitivinicole del territorio, con specifico riguardo alle indicazioni geografiche DOP e IGP dell'areale interessato; le visite guidate a vigneti, cantine e luoghi espositivi degli strumenti di coltivazione; le iniziative didattiche, culturali e ricreative svolte nell'ambito di cantine e vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche abbinate ad alimenti, purché si tratti di prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa (anche manipolati o trasformati) e pronti al consumo.

L'articolo 2 individua undici requisiti/standard di servizio che gli operatori enoturistici devono possedere, fermi restando i requisiti generali di carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Tra questi si segnalano: l'apertura minima di tre giorni settimanali o stagionali (anche festivi); la disponibilità di strumenti di prenotazione, preferibilmente informatici; un cartello informativo all'ingresso dell'azienda con orari, tipologia di servizio e lingue parlate; un sito o pagina web aziendale; l'indicazione dei parcheggi; materiale informativo in almeno tre lingue (incluso l'italiano); l'esposizione di materiale sulla zona di produzione e sulle denominazioni di origine; ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati; personale dotato di competenza e formazione (titolare, familiari coadiuvanti, dipendenti o collaboratori esterni); l'uso di calici in vetro (o materiale che non alteri le proprietà organolettiche) per la degustazione in cantina; e, infine, lo svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale qualificato, individuato nelle medesime categorie soggettive sopra indicate (comma 1).

Il comma 2 disciplina specificamente l'abbinamento enogastronomico: gli alimenti devono essere freddi, preparati dall'azienda (anche se manipolati o trasformati), pronti al consumo, nel rispetto della disciplina igienico-sanitaria vigente, e devono privilegiare le produzioni tipiche locali (DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti dei sistemi di certificazione regionale riconosciuti dall'UE, prodotti tradizionali iscritti nell'elenco nazionale). È stabilita una clausola di esclusione di rilievo sistematico: dall'attività di degustazione restano in ogni caso escluse le attività che configurino un vero e proprio servizio di ristorazione — criterio distintivo che serve a tracciare il confine tra enoturismo e somministrazione di alimenti e bevande soggetta alla relativa disciplina.

Il comma 3 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano un ruolo di promozione della formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, nonché la facoltà di istituire, d'intesa con i Comuni destinatari della SCIA, elenchi regionali degli operatori enoturistici, con l'espressa clausola di invarianza finanziaria (nessun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica). Il comma 4 rimette alle Regioni le funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie sull'osservanza del decreto, in ciò confermando l'impostazione di riparto di competenze proprio della materia agricola e turistica. Il comma 5, infine, chiarisce che alle aziende che già svolgono attività di degustazione, fattoria didattica, agriturismo o multifunzionalità e che intraprendano anche l'enoturismo continuino ad applicarsi le rispettive discipline regionali di settore, secondo un criterio di cumulo (e non di sostituzione) dei regimi.

L'art. 3 prevede una norma di carattere programmatico e non immediatamente precettivo: il Ministero potrà istituire, con successivo e distinto decreto, un logo identificativo a carattere facoltativo per la segnalazione dell'enoturismo, di cui potranno avvalersi gli operatori del settore.

Il decreto ministeriale 26 gennaio 2022 riproduce sostanzialmente l'impianto del decreto sull'enoturismo. L'art. 1 sotto il profilo qualificatorio, precisa che l'attività oleoturistica, ove svolta dall'imprenditore agricolo (singolo o associato) di cui all'art. 2135 c.c., è considerata attività agricola connessa ai sensi del medesimo articolo — con la differenza, rispetto all'enoturismo, che qui il decreto non richiama esplicitamente il terzo comma dell'art. 2135 c.c., pur collocandosi nel medesimo alveo sistematico.

Quanto al perimetro oggettivo, il comma 3 elenca tre categorie di attività oleoturistiche, tutte da svolgersi nei luoghi di produzione e/o trasformazione: a) le attività formative e informative sulle produzioni olivicole e sulla conoscenza dell'olio, con riguardo alle indicazioni geografiche DOP e IGP, comprensive delle visite guidate a oliveti e frantoi; b) le iniziative di carattere formativo, informativo, culturale e ricreativo svolte nell'ambito di frantoi e oliveti, compresa la raccolta dimostrativa delle olive (equivalente funzionale della "vendemmia didattica" prevista per l'enoturismo); c) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche abbinate ad alimenti, purché nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2. Il comma 4, analogamente al corrispondente comma 5 del decreto sull'enoturismo, fa salva l'applicazione delle discipline regionali di settore alle aziende che già svolgono degustazione, fattoria didattica, agriturismo o multifunzionalità e che intraprendano anche l'oleoturismo.

L'art. 2 riproduce, con alcune varianti testuali, l'elenco di undici requisiti già visto per l'enoturismo, fermi restando i requisiti generali igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente: apertura minima di tre giorni settimanali o stagionali (qui senza menzione esplicita della domenica, ma con inclusione di prefestivi e festivi); strumenti di prenotazione preferibilmente informatici; cartello informativo all'ingresso con orari, tipologia di servizio e lingue parlate; sito o pagina web aziendale; indicazione dei parcheggi; materiale informativo in almeno due lingue compreso l'italiano (si noti la differenza rispetto alle tre lingue richieste per l'enoturismo); esposizione di materiale sulla zona di

produzione e sulle denominazioni di origine, sia in ambito oleicolo che agroalimentare; ambienti dedicati e attrezzati; personale competente e formato, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio; per la degustazione dell'olio nei frantoi o nei locali dedicati, l'uso di contenitori e strumenti idonei a non alterarne le proprietà organolettiche (equivalente funzionale, per l'olio, dei calici in vetro previsti per il vino); e infine lo svolgimento di degustazione e commercializzazione da parte di personale qualificato (titolare, familiari coadiuvanti, dipendenti, collaboratori esterni).

Il comma 2 disciplina l'abbinamento enogastronomico in termini in parte più permissivi rispetto all'enoturismo: qui non si richiede che gli alimenti siano necessariamente "freddi", ma si prescrive che siano prodotti agroalimentari preparati dall'azienda stessa (anche manipolati o trasformati) e pronti al consumo, con l'espressa e reiterata esclusione della somministrazione di preparazioni gastronomiche. Anche qui vale il criterio del prevalente collegamento alle produzioni locali tipiche (DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, sistemi di certificazione regionale riconosciuti dall'UE, prodotti tradizionali dell'elenco nazionale).

L'art. 3 accorpa in un'unica disposizione le previsioni che nel decreto sull'enoturismo erano distribuite tra i commi 3 e 4 dell'art. 2. Il comma 1 attribuisce a Regioni e Province autonome la facoltà di promuovere la formazione teorico-pratica, autonomamente o in collaborazione con le organizzazioni di settore, con un'aggiunta significativa rispetto all'enoturismo: il coinvolgimento esplicito delle "Strade dell'olio e del vino" nei territori in cui sono presenti. Il comma 2 riproduce la facoltà di istituire elenchi regionali degli operatori, con la consueta clausola di invarianza finanziaria. Il comma 3 rimette a Regioni e Province autonome le funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie, in continuità con l'impostazione dell'enoturismo.

L'art. 4 prevede, in termini pressoché identici al corrispondente art. 3 del decreto sull'enoturismo, la possibilità di istituire — con successivo decreto interministeriale — un logo identificativo per gli operatori oleoturistici.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai nuovi benefici fiscali per l'attività di ospitalità, valutati in **0,6 milioni di euro per l'anno 2026**, in **5,3 milioni di euro per l'anno 2027** e di **3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028**. Alla stessa si provvede:

- a) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando **l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.**

Per quanto attiene alle quote di accantonamento dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi riguardati il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste un accantonamento, si veda la scheda relativa all'articolo 2, commi 3-7.

• *Agriturismo, enoturismo e oleoturismo: le rilevazioni statistiche*

La base produttiva su cui poggia l'offerta agroturistica enoturistica e oleoturistica italiana è il sistema delle [Indicazioni geografiche](#) con 856 riconoscimenti DOP, IGP, STG di cui circa il 60% vini, e un giro d'affari complessivo paria a più di 20 miliardi di euro.

Il settore agriturismo è l'unico comparto oggetto di rilevazione ufficiale continuativa. Secondo l'[ISTAT](#), nel 2024 si contano 26.360 aziende agrituristiche (+0.9% rispetto al 2023; 2,5% delle aziende agricole), di cui 6.750 (25%) autorizzate alla degustazione dei prodotti aziendali; il valore della produzione agrituristica raggiunge nel 2024 i 1.934 milioni di euro (+3,3%; 38% delle attività secondarie), con 4,7 milioni di arrivi (+4,3%; 3,4% degli arrivi turistici nazionali).

Per quanto concerne il settore enoturistico, sul lato della domanda, un'indagine realizzata da [ISMEA-AITE](#) stima in 13,4 milioni gli enoturisti italiani, pari al 64,5% dei turisti. La dimensione economica complessiva è stimata in un ordine di grandezza di 2,9–3 miliardi di euro di spesa e circa 15 milioni di visite in cantina; l'enoturismo inciderebbe mediamente per il 21% del fatturato delle cantine, con punte superiori al 35% per le realtà di minore dimensione (fatturato inferiore a 1 milione di euro). Sul lato dell'offerta, i dati Mediobanca, ripresi dall'[Annuario CREA 2024](#), su oltre 250 società di capitali, indicano per il 2024 ricavi da enoturismo in crescita del +9%, con visite in cantina ormai proposte da tre quarti delle aziende e vendite dirette in aumento (+1,3%, oltre l'8% del mercato); si ricorda che l'export vinicolo si attesta a circa 8.400 milioni di euro (+5,5%), il 12,2% dell'export agroalimentare. I flussi internazionali confermano la traiettoria: secondo [il Rapporto sul turismo enogastronomico italiano](#) realizzato per l'Associazione Italiana Turismo Enogastronomico da Roberta Garibaldi, i soggiorni enogastronomici dei turisti stranieri sono cresciuti del 176% nell'ultimo decennio, raggiungendo nel 2024 760 mila arrivi, 2,4 milioni di pernottamenti e 396 milioni di euro di spesa.

Per quanto concerne l'oleoturismo, il comparto poggia, secondo i dati [Ismea](#), su una base produttiva imponente — 619 mila imprese olivicole e oltre 4.200 frantoi, fatturato di settore stimato in circa 5,8 miliardi di euro ed export olivicolo-

oleario 2024 pari a circa 3 miliardi - con 42 oli DOP pari al 5% della produzione e 8 IGP - e una produzione 2024 di 250 mila tonnellate; la sola Puglia genera il 45% della produzione nazionale. Secondo il [Rapporto sul turismo dell'olio](#) (Associazione Città dell'Olio, Coldiretti, Unaprol), 2025, la domanda oleoturistica registra una crescita della partecipazione del +37,1% tra il 2021 e il 2024, concentrata nelle regioni a forte vocazione olivicola: Puglia, Toscana, Sicilia, Calabria, Umbria e Liguria. Va tuttavia segnalato che l'oleoturismo è ancora privo di una rilevazione ufficiale continuativa sul giro d'affari e sui visitatori, a differenza dell'enoturismo, dotato dal 2024 di un [protocollo metodologico](#) ISMEA-AITE allineato agli standard UN Tourism/OIV: le stime economiche restano pertanto desunte indirettamente dalla partecipazione.

L'enoturismo risulta quindi un comparto di scala miliardaria e leva di diversificazione del reddito nel vino, con crescita rilevante dei ricavi diretti e un peso crescente della vendita diretta come canale ad alto valore aggiunto. L'oleoturismo, pur fondato su una filiera estesa per numero di imprese, sconta una strutturazione statistica ancora in fase embrionale che ne rende la dimensione economica non misurabile in via diretta. Entrambi operano come strumenti di tenuta delle aree rurali e interne, in un contesto di contrazione strutturale della base agricola (il [Censimento ISTAT 2020](#) ha conteggiato in 1.133.023 aziende, pari a -30% sul 2010, ancorché di maggiori dimensioni).

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA AGRICOLA**CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE
NELL’AGRICOLTURA****Articolo 12**
(Ricambio generazionale del personale della ricerca)

L’**articolo 12, modificato durante l’esame in sede referente**, autorizza il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) ad **assumere** con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, a seguito di concorso pubblico, **50 ulteriori unità di personale**.

Più specificamente, l’**articolo 12** si compone di **due commi**.

Il **comma 1** prevede che il CREA sia autorizzato ad assumere, mediante l’espletamento di procedure concorsuali pubbliche, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, **50 ulteriori unità di personale** così suddivise:

- n. 25 ricercatori e tecnologi di III livello;
- n. 10 collaboratori tecnici di VI livello;
- n. 11 collaboratori di amministrazione di VII livello;
- n. 4 operatori tecnici di VIII livello

Si ricorda che nella formulazione originaria l’articolo del disegno di legge prevedeva, invece l’assunzione di **37 ulteriori unità di personale** così suddivise:

- n. 20 ricercatori e tecnologi di III livello;
- n. 3 funzionari di amministrazione di V livello;
- n. 6 collaboratori tecnici di VI livello;
- n. 4 collaboratori di amministrazione di VII livello;
- n. 4 operatori tecnici di VIII livello.

La disposizione indica la finalità dell’intervento nella necessità di consentire il ricambio generazionale del personale di ruolo del CREA, consentendo allo stesso tempo, mediante il trasferimento delle competenze e l’affiancamento nei progetti in corso, la continuità e l’efficacia della ricerca nel settore agricolo. Tale processo di ricambio viene posto quale

strumento essenziale per innovare processi e produzioni, competere sui mercati e adattare le colture ai cambiamenti climatici.

Si ricorda che nel [Piano triennale di attività 2026 – 2028](#) il CREA, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha fornito una stima delle unità di personale a tempo indeterminato al 31/12/2025, che ammontano ad un totale di 1747.

Queste si dividono in:

- 88 nel profilo di dirigente di ricerca o tecnologo (I livello);
- 334 nel profilo di primo ricercatore o tecnologo (II livello);
- 291 nel profilo di ricercatore o tecnologo di (III livello);
- 88 nel profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca (C.T.E.R.) e funzionario di amministrazione nel IV livello;
- 149 nel profilo di C.T.E.R., collaboratore e funzionario di amministrazione nel V livello;
- 298 nel profilo di C.T.E.R., collaboratore di amministrazione e operatore tecnico nel VI livello;
- 270 nel profilo di collaboratore, operatore di amministrazione e operatore tecnico nel VII livello;
- 217 nel profilo di operatore di amministrazione e operatore tecnico nell'VIII livello;
- 2 dirigenti di I fascia;
- 9 dirigenti di II fascia;
- 1 nella voce "altro".

La previsione del personale che cesserà nel triennio 2026-2028 ammonta a 203 unità complessive (62 unità nel 2026, 71 unità nel 2027, 70 unità nel 2028).

Nel corso del 2025 è previsto il completamento dell'assunzione di 28 unità di personale, già programmate nel Piano triennale di fabbisogno 2025-2027. In particolare:

- N. 16 unità Ricercatore, livello III;
- N. 8 unità Tecnologo, livello III;
- N. 3 unità CAM, livello VII, rispetto alle 6 unità programmate;
- N. 1 unità Operatore Tecnico, livello VIII rispetto alle 6 unità programmate.

Il costo a regime per il completamento delle assunzioni programmate nel 2025 e non ancora disposte è stato considerato nella spesa di personale 2026 ed è pari a euro 1.681.722,22.

Il **comma 2** detta le disposizioni di **copertura finanziaria, modificata conseguentemente alle modifiche introdotte al comma 1**, prevedendo che per far fronte agli oneri relativi alle misure previste al comma 1, quantificati in **3 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, utilizzando parzialmente, a tal fine, l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Per quanto attiene alle quote di accantonamento dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi riguardanti il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste un accantonamento, si veda la scheda relativa all'articolo 2, commi 3-7.

• ***Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)***

Il CREA è il principale ente pubblico di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari, vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

Istituito dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454; dal 2015 assume l'attuale denominazione subentrando al CRA e all'INEA (articolo 1, comma 381, [l. 23 dicembre 2014, n. 190](#)). È organizzato in 12 centri di ricerca specialistici (6 di filiera e 6 trasversali), con una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale, così da rafforzare la sinergia tra ricerca applicata e bisogni delle filiere agroalimentari.

Svolge ricerca scientifica, di base e applicata, e trasferimento tecnologico per migliorare sostenibilità, qualità e sicurezza dei sistemi agricoli e agro-industriali. Fornisce il proprio supporto tecnico-scientifico al MASAF e ad altre pubbliche amministrazioni. Le sue competenze scientifiche spaziano dal settore agricolo, zootecnico, ittico, forestale, agroindustriale, nutrizionale, fino all'ambito socioeconomico. L'ambito di attività va quindi dalla genetica alla fisiologia, alla meccanica e robotica, allo studio dei mezzi tecnici innovativi per la gestione sostenibile delle produzioni, alla gestione della fertilità e della funzionalità dei suoli, alla selvicoltura, all'ecologia degli ambienti naturali e coltivati, agli allevamenti, ai processi dell'industria agroalimentare, alle proprietà nutrizionali degli alimenti e al loro consumo ottimale per mantenere una buona salute e ridurre gli sprechi, in un'ottica rivolta alla tutela del consumatore.

Il CREA dispone di numerose aziende e campi sperimentali che permettono di condurre ricerche in condizioni reali, garantendo il trasferimento efficace dei risultati agli agricoltori e agli operatori di settore. Questa capillarità supporta l'impatto della ricerca su scala nazionale.

Articolo 13

(Digitalizzazione delle aziende agricole sperimentali del CREA e innovazione tecnologica delle aziende agricole degli Istituti tecnici agrari)

L'articolo 13, modificato durante l'esame in sede referente, stanZIA, per l'anno 2026, 10 milioni di euro per il rinnovo infrastrutturale e l'ammodernamento delle aziende agricole sperimentali e dei laboratori del CREA, anche per lo sviluppo di sistemi integrati di intelligenza artificiale. Destina, inoltre, per il 2026, 1,5 milioni di euro, a favore degli Istituti tecnici agrari per investimenti volti al rinnovo degli impianti e dei macchinari destinati a finalità didattiche.

Più nel dettaglio, l'articolo 13, si compone di tre commi.

Il comma 1 autorizza, per l'anno 2026, la spesa di 10 milioni di euro per sostenere il rinnovo infrastrutturale e l'ammodernamento delle aziende agricole sperimentali del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). A tali strutture, a seguito di una modifica introdotta durante l'esame in sede referente, sono stati aggiunti come beneficiari della misura anche i laboratori del CREA. Tali fondi vengono specificamente destinati alle seguenti finalità:

- sviluppare l'innovazione tecnologica in agricoltura;
- promuovere la digitalizzazione del sistema agroalimentare;
- sviluppare, in coerenza con la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, sistemi integrati di intelligenza artificiale a supporto delle aziende agricole sperimentali.

Per un elenco delle aziende agricole sperimentali e dei laboratori del CREA si veda la [Delibera n. 70-2025](#) del Consiglio di Amministrazione del CREA recante "Aggiornamento del Piano degli interventi di incremento della efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle Strutture del CREA – Centri di ricerca".

Come ricorda la relazione illustrativa, le predette aziende sono distribuite su tutto il territorio nazionale e si occupano di vari settori dell'agricoltura, dall'orticoltura alla cerealicoltura, dalla viticoltura all'agrumicoltura. Tra le principali attività si segnalano le seguenti: studi su sistemi colturali estensivi mediterranei, su tecniche produttive alla base dell'agricoltura biologica, conservativa e di precisione; studi agronomici sul mandorlo, con particolare riguardo al germoplasma autoctono, per la conservazione della diversità genetica,

caratterizzazione e sua valorizzazione; prove di rotazione in uso quinquennale (un anno di frumento, od orzo, e quattro di erba medica).

• ***L'innovazione tecnologica e l'agricoltura di precisione nel panorama italiano***

L'agricoltura è stata caratterizzata, negli ultimi anni, come molti altri settori, da una forte innovazione tecnologica, attraverso l'affermazione della cosiddetta "agricoltura di precisione". Per Agricoltura di precisione (Adp) si intende un insieme di tecnologie e strumenti applicati ai processi produttivi in agricoltura posti in essere al fine di migliorare la produzione, minimizzare i danni ambientali ed elevare gli standard qualitativi dei prodotti agricoli. La "precisione" introdotta da tali tecnologie consente di effettuare una distribuzione mirata dei principali fattori di produzione (acqua, fertilizzanti, fitofarmaci) solo dove serve e nella quantità corrispondente al reale fabbisogno della coltivazione in atto.

Agricoltura 4.0 è un termine utilizzato per definire la versione più evoluta dell'agricoltura di precisione.

Numerose sono le metodologie impiegate nell'agricoltura 4.0 dall'agrometeorologia alla robotica, dall'intelligenza artificiale *all'Internet of things*. Tra queste figurano i servizi di trattamento in campo con droni in cui questi ultimi vengono utilizzati al fine di effettuare trattamenti di precisione in campo (lotta biologica a insetti/parassiti).

L'agricoltura di precisione è stata incentivata dal legislatore interno nelle ultime leggi di bilancio. In particolare, la legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 454-459) ha previsto un credito d'imposta per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per incentivare investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali, in special modo per investimenti in Agricoltura 4.0, macchine e attrezzature dotate di sistemi digitali, sensoristica, interconnessione e tecnologie di precisione. Nel [PNRR](#) essa è presente all'interno della missione M2C1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile". In questa ultima componente è ricompreso, infatti, l'investimento riguardante l'Innovazione e la meccanizzazione del settore agricolo e alimentare la cui dotazione finanziaria ammonta a 306 milioni di euro. Svareti strumenti per l'innovazione sono previsti, peraltro, all'interno del Piano Strategico Nazionale della PAC, attraverso iniziative per la formazione (AKIS) e la digitalizzazione nell'agricoltura.

In ambito più strettamente statale, al fine di favorire l'innovazione finalizzata all'incremento della produttività attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti, è stato istituito, nello stato di previsione del MASAF, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. (articolo 1, commi 428-431, [L. n. 197/2022](#) - Legge di bilancio 2023). Le finalità attribuite a tale Fondo consistono nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la

diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti. Con il D.M. 9 agosto 2023 sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso agli interventi.

Da ultimo, il D.L. n. [95/2025](#), all'art. 15, comma 2, dispone un rifinanziamento di detto Fondo per l'innovazione in agricoltura, che viene incrementato, per l'anno 2025, di 47 milioni di euro. Le finalità che la stessa disposizione intende perseguire consistono nel sostegno all'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, nello sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e a tecnologie volte ad incrementare la produttività e la competitività del settore primario, nonché a favorire la modernizzazione delle imprese agricole.

Si ricorda, infine, che l'art. 12, comma 8, del [decreto-legge n. 61 del 2023](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, ha introdotto una misura straordinaria di sostegno in favore delle aziende agricole aventi sede nei territori colpiti da alluvioni a maggio 2023 (site in Emilia Romagna e alcune zone delle Marche e della Toscana). A tale scopo, il predetto Fondo per l'innovazione in agricoltura è stato destinato - nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025 - a sostenere i relativi investimenti e progetti di innovazione realizzati dalle imprese operanti nei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali sopra richiamati.

Il **comma 2** prevede lo stanziamento di un **contributo** per **l'anno 2026** a favore degli **Istituti tecnici agrari** nel limite massimo di spesa di **1,5 milioni** di euro. Tale importo è destinato ad investimenti per interventi di rinnovo degli impianti e dei macchinari impiegati nelle aziende agricole annesse agli stessi Istituti tecnici agrari per la didattica.

I criteri e le modalità di erogazione del contributo verranno stabiliti con un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Si ricorda che il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di cui al [decreto 28 agosto 2018 , n. 129](#), prevede, all'articolo 25, che alle istituzioni scolastiche possono essere annesse aziende agrarie o speciali prive di autonomia e personalità giuridica propria, con finalità didattiche e formative perseguite mediante attività pratiche e dimostrative. Si prevede, tra l'altro, che le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle dell'istituzione scolastica e sono tenute con le regole e i meccanismi contabili stabiliti dal codice civile (comma 7). Le riscossioni e i pagamenti dell'azienda sono gestiti, unitamente a quelli

dell'istituzione scolastica, su un solo conto corrente per il servizio di cassa e attraverso un'unica contabilità speciale di tesoreria unica, mantenendo a livello di contabilità interna la separazione contabile tra le due gestioni (comma 11).

A tal proposito, con riguardo alla norma in commento, al comma 8 si prevede che gli eventuali utili dell'azienda sono accantonati in un apposito fondo dello stato patrimoniale, destinato, prioritariamente, alla copertura di eventuali perdite di gestione e in subordine al miglioramento e incremento delle attrezzature didattiche. Inoltre, qualora il fondo di cui al comma 8 non sia sufficiente alla copertura di eventuali perdite di gestione, le stesse possono essere coperte, previa delibera del Consiglio d'istituto, mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica (comma 9).

L'articolo detta, infine, la disciplina della gestione dell'azienda, prevedendo che alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo [2135](#) del codice civile.

Per un approfondimento riguardo alla disciplina dell'istruzione tecnica e professionale e, più nello specifico, degli istituti tecnici, si veda, invece, il relativo [tema](#).

Si valuti, in considerazione della normativa posta a garanzia della separazione della gestione finanziaria e contabile delle istituzioni scolastiche da quella delle aziende agrarie ad essa annesse, di prevedere che l'erogazione del contributo di cui al comma 2 sia destinato direttamente a queste ultime.

Il **comma 3** reca la disposizione a **copertura** degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, che ammontano complessivamente a 11,5 milioni di euro per l'anno 2026. Per farvi fronte si provvede mediante una riduzione corrispondente delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Per quanto attiene alle quote di accantonamento dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi riguardati il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste un accantonamento, si veda la scheda relativa all'articolo 2, commi 3-7.

Articolo 14

(Potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per l'utilizzo dei dati nell'agricoltura)

L'**articolo 14** assegna all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la funzione di promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca, e muta, conseguentemente, la sua denominazione in **Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia (AGEAIT)**.

Nello specifico l'**articolo 14**, è composto da **quattro commi**.

Il **comma 1** introduce, dopo il comma 3 dell'articolo 2 del [decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74](#), un ulteriore comma 3-bis che **integra le competenze** dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Esso, infatti, precisa che AGEA, oltre a quelle che già le sono attribuite dalla normativa vigente, svolge anche le funzioni di promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca. Per l'adempimento di tale compito essa ricorre anche all'elaborazione e alla valorizzazione del patrimonio informativo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e del sistema dei controlli agroalimentari.

Si ricorda che il SIAN, disciplinato dall'art. 15 del citato d.lgs.74/2018, è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Il SIAN, istituito con la legge n.194 del 4 giugno 1984 (art.15), ha incorporato nel tempo una pluralità di banche dati, implementate per previsione normativa da parte degli stessi operatori, divenendo un sistema di servizi, articolato ed interdisciplinare, a disposizione dei produttori agricoli e dei diversi soggetti istituzionali del settore agricolo, forestale ed agroalimentare per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione.

Il **comma 2** dispone che, alla luce delle nuove attribuzioni, AGEA assume la nuova denominazione di **Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia (AGEAIT)**.

Il **comma 3** stabilisce, di conseguenza, **l'aggiornamento della denominazione e della sigla** ovunque esse ricorrano all'interno del testo del d.lgs. 74/2018.

Il **comma 4** prevede che lo **statuto di AGEA** venga adeguato alle disposizioni del presente articolo tramite la procedura prevista all'articolo 12 del d.lgs.74/2018.

Il comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo prevede che lo statuto dell'AGEA venga proposto dal suo Direttore e adottato entro 60 giorni con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e istituisce apposite strutture di controllo interno, assicurando la separazione delle funzioni organismo di coordinamento e di organismo pagatore (si veda il *box* in calce). Entro centottanta giorni dall'adozione dello statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità dell'Agenzia vengono adottati dal Direttore e approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

• *Le funzioni di AGEA*

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è un ente pubblico non economico, istituito con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - successivamente abrogato - subentrato, a decorrere dal 16 ottobre 2000, in tutti i rapporti attivi e passivi alla soppressa AIMA – Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo.

In attuazione della legge 28 luglio 2016, n. 154, il [decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74](#) ha previsto un nuovo assetto organizzativo e ha riordinato le funzioni affidate ad AGEA.

Nello specifico, all'Agenzia sono attribuite le competenze istituzionali concernenti le funzioni di:

- **organizzazione, governo e sviluppo del SIAN**, fatti salvi gli ambiti di competenza del MASAF;
- **organismo pagatore nazionale**, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori. Nel dettaglio, l'articolo 4 del citato decreto legislativo 74/2018 attribuisce all'organismo pagatore:
 - gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR, dei quali è responsabile nei confronti dell'Unione europea nonché l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei relativi pagamenti;
 - i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonché delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte

- necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati dell'Unione europea e terzi dei suddetti prodotti;
- gli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;
 - l'esecuzione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato, anche in conformità alle linee di programmazione e di indirizzo in materia di cooperazione allo sviluppo;
 - l'attuazione degli adempimenti previsti dal [regolamento \(UE\) n. 1303/2013](#) in materia di autorità di certificazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
 - gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti disposti dal Ministero, da altre amministrazioni o delegati dalle regioni.
- **organismo di coordinamento**, ferma restando l'attività di indirizzo del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove il coordinamento e la vigilanza degli organismi pagatori riconosciuti e della normativa comunitaria di sostegno. L'Agenzia agisce come interlocutore unico dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) ed al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Oltre a questo, l'articolo 3 del citato decreto legislativo 74/2018 attribuisce all'organismo di coordinamento la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori riconosciuti. Questo svolge, inoltre, avvalendosi del SIAN, diversi compiti di controllo e gestione a carattere nazionale dei registri informatizzati.

Ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 74/2018 AGEA, in qualità di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN per quanto concerne il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), il Fascicolo aziendale, l'anagrafe delle aziende agricole, il Registro nazionale dei titoli all'aiuto e il Registro nazionale dei debiti.

Per ciò che attiene al settore dei controlli e le azioni previste dai regolamenti europei e dalle disposizioni nazionali vigenti in materia per tutte le filiere del settore agricolo, della silvicoltura, dell'allevamento animale e in generale dell'agroalimentare, AGEA si avvale di AGE-Control S.p.A. (AGECONTROL). La società, i cui compiti sono declinati nell'articolo 1, comma 1-bis, del [decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701](#), introdotto dall'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, è vigilata dal MASAF. Prima dell'inizio di ciascun esercizio, AGECONTROL presenta ad AGEA un programma di attività corredato del relativo Bilancio previsionale, realizzato sulla base delle richieste e delle

indicazioni fornite dalla stessa AGEA, nel quale sono elencate le attività previste e quantificati i costi per la realizzazione delle stesse.

Articolo 15 ***(Innovazione tecnologica, Banca Dati Unica Zootecnica e digitalizzazione del fascicolo zootecnico)***

L'articolo 15, introdotto durante l'esame in sede referente, definisce competenze e modalità di gestione della **Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ)**, qualificandola quale infrastruttura nazionale tenuta dal Ministero della salute e gestita dal Centro nazionale Servizi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise destinando per la sua implementazione una spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Istituisce, inoltre nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), il fascicolo zootecnico elettronico.

L'articolo 15 prevede che all'articolo 4 del [decreto legislativo n. 52/2018](#), dopo il comma 2, si aggiungano i commi 2-bis e 2-ter.

Si ricorda che l'articolo 4 del d.lgs. n. 52/2018 disciplina, nel testo vigente, la raccolta dei dati in allevamento finalizzata alla realizzazione del programma genetico. Tale attività è svolta dagli Enti selezionatori o, su loro delega, da soggetti terzi in possesso di determinati requisiti (commi 1 e 2), nonché, senza nuovi oneri, da altri soggetti validati dal Comitato nazionale zootecnico (comma 3). Il comma 5, nel testo finora vigente, prevede che tali dati confluiscono nella BDUZ a livello nazionale, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, garantendo interoperabilità e accessibilità ai soggetti regionali per la consulenza aziendale; il comma 6 rinvia a un decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, per le modalità di accesso ai dati da parte dei soggetti che non partecipano alla raccolta. La individuazione dell'ente presso cui essa è allocata la BDUZ è invece demandata, dall'articolo 5 dello stesso decreto, a un separato decreto del Ministero delle politiche agricole, da adottare entro sei mesi, che reca altresì le linee guida tecniche per i programmi genetici.

Il **comma 2-bis** definisce la **Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ)** quale infrastruttura nazionale per la raccolta, integrazione, interoperabilità e gestione dei dati del comparto zootecnico finalizzata alla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese di allevamento e al perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sanitaria. Ne attribuisce la **titolarità al Ministero della salute**, affidandone la gestione al **Centro nazionale Servizi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZS Teramo)**. Si ricorda che il medesimo Centro gestisce, sin dal 2002, la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) per conto del Ministero della salute.

Si valuti l'opportunità di coordinare la previsione di cui all'articolo 5, che demanda a un separato decreto ministeriale l'individuazione del soggetto presso cui è allocata la BDUZ.

Il **comma 2-ter** stila l'elenco delle **materie da disciplinarsi con decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore della presente disposizione. Esse sono:

- a) l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento della banca dati;
- b) l'interoperabilità tra la BDUZ, la BDN e gli ulteriori sistemi informativi del settore agricolo, veterinario e zootecnico;
- c) le specifiche tecniche e infrastrutturali della piattaforma;
- d) le eventuali modalità di raccolta di dati produttivi e riproduttivi ulteriori rispetto a quelli già destinati al programma genetico di cui al comma 1, nonché il relativo trattamento, validazione, conservazione e accesso;
- e) le misure di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali, nel rispetto della normativa nazionale ed europea;
- f) le modalità di istituzione e gestione del **fascicolo zootecnico elettronico**, da integrare con il fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, all'interno del SIAN;
- g) i criteri di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti nella raccolta e gestione dei dati zootecnici.

Il comma 5 e 6 vengono completamente riformulati.

Il **comma 5** istituisce il **fascicolo zootecnico elettronico** nell'abito del Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN) i cui dati fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti intrattenuti dalle imprese di allevamento con le stesse, anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). Tale documento digitale e la BDUZ assicurano la completa interoperabilità dei dati in essi contenuti.

Il **comma 6** dispone che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) stipuli **convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza (CAA)**, per svolgere attività di aggiornamento e gestione del fascicolo elettronico.

Dopo il comma 6, sono inseriti **i nuovi commi 7 e 8**.

Il **comma 7** autorizza la spesa massima di **500.000 euro** per l'implementazione della BDUZ, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e disciplina le modalità con cui provvedere agli **oneri**. Si specifica, infatti, che essi vengono coperti mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Si ricorda che nella prima formulazione introdotta durante l'esame in commissione si faceva riferimento al fondo speciale di conto corrente. Il riferimento è stato modificato a seguito del parere espresso dalla Commissione Bilancio che ha posto la sostituzione come condizione all'espressione del parere favorevole.

Per quanto attiene alle quote di accantonamento dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi riguardati il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste un accantonamento, si veda la scheda relativa all'articolo 2, commi 3-7.

Alla gestione e alla manutenzione della Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ) di cui al comma 2-*bis*, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** aggiunge la **lettera f-ter 1)** all'articolo 60, comma 3-*bis*, del **decreto legislativo n. 82/2018** (cd. Codice dell'amministrazione digitale), inserendo la BDUZ tra le basi di dati di interesse nazionale disciplinate dal Codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 16 ***(Disposizioni in materia di agricoltura di precisione)***

L'articolo 16, introdotto durante l'esame in sede referente, modifica il termine da cui decorre la possibilità di procedere in via sperimentale all'**irrorazione aerea di prodotti fitosanitari** con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, in deroga alla normativa vigente.

Nel dettaglio, l'articolo in commento si compone di un solo comma che modifica l'articolo 13-bis, comma 1, del [decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150](#), introdotto dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

A seguito di tale intervento normativo, il termine da cui decorrerà l'efficacia della deroga alla normativa vigente, introdotta dal medesimo articolo 13-bis e riguardante la possibilità per tre anni di procedere in via sperimentale all'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari, non corrisponderà più alla data di entrata in vigore della disposizione ma a quella di emanazione del relativo decreto attuativo da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda che il [decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150](#) norma l'attuazione della [direttiva 2009/128/CE](#) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei **pesticidi**.

La materia dell'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari è disciplinata dall'art. 13. Esso prevede che l'irrorazione aerea sia generalmente vietata ma che possa essere autorizzata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero della salute, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, solo in casi particolari, e ove siano soddisfatte una serie di condizioni:

- a) non devono esistere modalità di applicazione alternative oppure l'irrorazione aerea deve presentare evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente;
- b) i prodotti fitosanitari utilizzati devono essere già registrati in seguito ad autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute per l'impiego nell'irrorazione aerea, a seguito di una valutazione specifica dei rischi per la salute umana e per l'ambiente ivi disciplinata;

- c) l'utilizzatore professionale che effettua l'irrorazione aerea deve essere in possesso dell'adeguata e specifica formazione, disciplinata all'articolo 7 e obbligatoria per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti;
- d) le attrezzature e gli aeromobili utilizzati per l'irrorazione aerea devono essere certificati secondo le modalità individuate nel Piano d'azione nazionale;
- e) se l'area da irrorare si trova nelle strette vicinanze di aree aperte al pubblico, nell'autorizzazione sono incluse specifiche misure di gestione dei rischi. La zona da irrorare non deve essere in stretta vicinanza di zone residenziali;
- f) le attrezzature e gli aeromobili utilizzati per l'irrorazione aerea devono essere equipaggiati con accessori che rappresentano la migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione nell'ambiente dei prodotti irrorati.

Le autorizzazioni in deroga devono inoltre precisare le colture e gli organismi oggetto dell'intervento, i prodotti utilizzabili, le aree da trattare, circostanze e prescrizioni come le condizioni metereologiche, misure per avvertire la popolazione potenzialmente esposta, le modalità di monitoraggio. Pone inoltre precisi obblighi di valutazione dei rischi, dell'opportunità e degli effetti dell'intervento in capo alle Regioni e alle Province autonome, oltre a richiedere che esse inoltrino specifica informativa al Ministero della salute, a seguito della quale quest'ultimo rende loro un parere.

L'articolo 13-*bis* del d.lgs 150/2012, introdotto dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182, prevede al **comma 1** che sia consentita, **in deroga alle norme vigenti ed in via sperimentale**, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma, l'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (*Unmanned Aircraft System*). Tale attività deve compiersi su terreni qualificati come agricoli dai vigenti strumenti urbanistici e deve essere svolta nei limiti e con le modalità stabilite nello stesso articolo.

Il **comma 2** dispone che l'irrorazione venga effettuata:

- a) con modalità tali da garantire il rispetto dei principi generali previsti dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari sopra citato, disciplinato all'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
- b) da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e adeguatamente formato conformemente a quanto disposto dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 3;
- c) nel rispetto della disciplina sull'impiego dello spazio aereo attraverso i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto;

Il **comma 3** prevede che le modalità di attuazione di quanto previsto nell'articolo 13-*bis* vengano disciplinate attraverso un decreto volto ad assicurare il minimo impatto sull'ambiente e prevenire danni alla salute umana ed animale. Questo dovrà essere adottato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal presente articolo. Nel corso dell'esame in Assemblea, il Senato è ulteriormente intervenuto sul comma 3 in oggetto, precisando che col decreto di attuazione

dovranno essere individuate, inoltre, la tipologia di terreni agricoli e di colture o degli organismi nocivi che richiedono l'effettuazione dell'intervento di irrorazione, oltreché la tipologia di prodotti utilizzabili.

Il **comma 4** stabilisce che l'effettuazione della predetta irrorazione, o di cicli di irrorazioni, sia preceduta dall'inoltro al competente Servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riportante la cadenza temporale dell'intervento, che può coincidere con l'intero periodo sperimentale, corredata da una relazione agronomica asseverante il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. La SCIA può essere presentata anche per il tramite di soggetti di natura associativa cui gli utilizzatori aderiscono.

Il **comma 5** prevede che i servizi fitosanitari regionali competenti per territorio monitorino i risultati della sperimentazione e vigilano sul rispetto delle condizioni stabilite dalla relazione agronomica citata al comma 4 e dal decreto interministeriale attuativo previsto al comma 3.

Il **comma 6**, statuisce che l'irrorazione tramite sorvolo con UAS su parchi naturali e aree protette venga autorizzata dall'Ente responsabile, che adotta specifiche linee guida previo parere del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Si rammenta che l'articolo 11, comma 3, lettera h), della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), cui rimanda la disposizione in commento, prevede che, salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini locali, nei parchi sono vietate attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. Tra questi, figura il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Il **comma 7** dispone che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che non debbano comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

• *La disciplina dei prodotti fitosanitari*

La disciplina dei fitosanitari deriva, anzitutto, dal complesso della normativa europea. In particolare, il [regolamento \(CE\) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari](#), più volte modificato, definisce norme per l'autorizzazione alla vendita, all'uso e al controllo dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea, secondo il principio di precauzione. All'interno della categoria dei fitosanitari rientrano tutti prodotti utilizzati per proteggere i vegetali, influire sui loro processi vitali, conservarne i prodotti, distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, controllarne o

evitarne una crescita indesiderata. La sostanza attiva (qualunque sostanza chimica, estratto vegetale o microrganismo che agisca contro i parassiti o sulla pianta) presente nel prodotto fitosanitario è approvata se:

- i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva:
 - sono efficaci;
 - non hanno alcun effetto nocivo, immediato o ritardato, sulla salute umana;
 - non hanno alcun effetto inaccettabile sull'ambiente;
 - non provocano ai vertebrati da combattere sofferenze e dolore non necessari.
- I residui di questi prodotti non devono avere alcun effetto nocivo sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, né alcun effetto inaccettabile sull'ambiente.

La Commissione europea o le autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro dell'Unione possono applicare criteri e limitazioni relative, ad esempio, al livello minimo di purezza, al tipo di preparazione e al modo e alle condizioni di utilizzo, nell'ambito dell'approvazione di una sostanza attiva o dell'autorizzazione all'uso di un prodotto fitosanitario. La Commissione fornisce solitamente la prima approvazione di una sostanza attiva per un periodo non superiore a 10 anni (15 anni per le sostanze a basso rischio). Il rinnovo dell'approvazione non può superare i 15 anni. Le domande di approvazione di sostanze attive, accompagnate dalle informazioni scientifiche necessarie, devono essere presentate alle autorità nazionali. Esse hanno 12 mesi di tempo per esaminare la richiesta, che viene successivamente valutata *inter pares* dagli Stati membri e dall'[Autorità europea per la sicurezza alimentare](#) (EFSA).

Tale disciplina generale è integrata dalla citata [Direttiva 2009/128/CE](#) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. La direttiva stabilisce le regole per ridurre i rischi che questi rappresentano per la salute umana e l'ambiente, nonché per promuovere l'impiego di una difesa integrata composta da varie tecniche, quali ad esempio alternative non chimiche. La normativa non impedisce ai paesi dell'UE di limitare o vietare l'impiego dei pesticidi in circostanze o aree specifiche.

Si ricordano per completezza anche il [Regolamento \(CE\) n. 396/2005](#), che disciplina i limiti massimi di residui di pesticidi negli alimenti e mangimi e il [Regolamento \(UE\) 2017/625](#), in materia di controlli, attuato in Italia, per quanto qui rileva, dai D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 e n. 24.

L'Italia ha recepito la direttiva in oggetto con il [decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150](#), che ha istituito un "quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", tenendo conto del principio di precauzione. Per l'attuazione di tale direttiva è stato definito un Piano d'azione nazionale (PAN) per stabilire gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari (art. 6). Il Piano di Azione, adottato in Italia con [Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014](#), promuove pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili e fornisce indicazioni per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole, nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie, ecc..) e nelle aree naturali protette.

Per quanto riguarda i fitosanitari, il [regolamento di esecuzione \(UE\) n. 540 del 2011](#) stabilisce l'elenco delle sostanze attive approvate (l'elenco viene aggiornato periodicamente, indicando i rinnovi nelle scadenze di approvazione dei fitosanitari). Si rinvia alla [banca dati](#) europea dove è possibile trovare, la lista delle sostanze attive ammesse.

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONI VITICOLE, OLIVICOLE E OVAIOLE

Articolo 17

(Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione)

L'articolo 17 autorizza la **detenzione di alcol derivato dal processo di dealcolazione** parziale o totale **all'interno degli stabilimenti enologici** e dei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili. La soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione deve circolare all'interno di un **circuito separato, chiuso e monitorato**.

L'articolo 17, composto da un solo comma, interviene in materia di **produzione di vino dealcolato e parzialmente dealcolato**.

In particolare, la disposizione introduce il **nuovo comma 1-bis** all'[articolo 15 della legge n. 238/2016](#) in materia di sostanze vietate negli stabilimenti enologici. **In deroga** al divieto di detenere acquavite, alcol e altre bevande spiritose **è consentito detenere soluzioni idroalcoliche** ottenute dal processo di dealcolazione, parziale o totale, del vino **negli stabilimenti enologici** e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili.

Si ricorda che l'art. 15, comma 1, lettera a), della l. n. 238/2016 attualmente in vigore prevede il divieto di detenere, negli stabilimenti enologici e nei locali annessi, tra l'altro, l'alcol.

Si richiede, inoltre, che il **circuito** in cui circola la soluzione idroalcolica sia **separato, chiuso e monitorato**. Ciò si rende necessario, come evidenzia la Relazione tecnica, per garantire sicurezza, tracciabilità e conformità rispetto alle disposizioni fiscali e doganali.

La disposizione precisa, inoltre, che continua ad applicarsi la disciplina in materia di prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui prevista all'art. [14](#) della legge n. 238/2016 e il Testo Unico delle Accise (d. lgs. n. 504/1995).

Finalità dell'intervento

Dall'Analisi tecnico-normativa (ATN) emerge come la finalità dell'intervento sia quella di semplificare il quadro normativo della produzione del vino dealcolato al fine di:

- aprire tale segmento di mercato alle aziende italiane;
- rimuovere le disposizioni ostative
- incentivare la produzione dei prodotti dealcolati
- armonizzare la legislazione interna a quella europea in materia di procedimento di dealcolazione.

Disciplina in materia di accise per la produzione del vino dealcolato

Il [d. lgs. n. 43/2025](#) "Revisione delle disposizioni in materia di accise" è intervenuto per disciplinare dal punto di vista del **regime fiscale la produzione di vino dealcolato**, con l'introduzione dell'articolo [33-ter](#) al Testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative (d. lgs n. 504/1995).

La nuova disciplina del regime fiscale applicabile all'alcole etilico derivante dal processo di dealcolazione incide, quindi, sul quadro delle regole per i produttori di vino dealcolato, con **regole semplificate al massimo per i produttori di vino** sino a mille ettolitri e un regime di favore per soglie superiori e consente a chi non dispone della prevista licenza fiscale specifica di distillazione l'esecuzione di processi di dealcolazione del vino. Nel dettaglio, si ricorda che l'**articolo 33-ter**, dispone, al **comma 1**, che, ferme restando le disposizioni che prevedono che nelle fabbriche di alcole etilico la produzione è determinata mediante l'impiego di appositi misuratori che devono essere installati dall'esercente secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria (articolo 33, comma 1) e che per il controllo della produzione, l'amministrazione finanziaria può altresì prescrivere l'installazione di misuratori delle materie prime alcoliche o alcoligene ed, eventualmente, dei semilavorati da avviare alla distillazione (articolo 33, comma 7), **ai soggetti esercenti depositi fiscali** di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) (ossia gli stabilimenti di produzione nel settore dei prodotti alcolici intermedi) e d) (ossia, nel settore del vino, le cantine e gli stabilimenti di produzione) che **producono vino dealcolato** nei limiti di cui all'articolo 37, comma 1, primo periodo (ossia - in media - **meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno**, sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 4, che dispone che l'amministrazione finanziaria può prescrivere che, in diretta e stabile

comunicazione con gli apparecchi di distillazione, sia collocato un recipiente collettore, sigillato dal personale finanziario, nel quale venga a raccogliersi tutto l'alcole prodotto e che siano predisposte le attrezzature ritenute idonee per l'accertamento diretto del prodotto.

L'**articolo 33-ter, al comma 2**, dispone che **con decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, **sono stabilite, per i soggetti esercenti depositi fiscali** di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), ossia le distillerie che producono vino dealcolato, e per i soggetti di cui al comma 1 (si veda *supra*), **le condizioni di autorizzazione alla produzione, quelle inerenti all'assetto del deposito fiscale e modalità semplificate di accertamento e di contabilizzazione.**

Alla data di redazione del presente Dossier il decreto non risulta ancora adottato. A tal proposito si ricorda la [risposta](#) del Ministro dell'economia e delle finanze il 22 ottobre 2025 durante lo svolgimento del *question-time* alla Camera dei deputati, secondo cui lo schema di decreto è in via di definizione e sono in corso le interlocuzioni conclusive tra le strutture tecniche dei Ministeri competenti.

Si prevede, altresì, a scopo di coordinamento normativo, che le disposizioni di cui al medesimo articolo 33-ter, comma 2, si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 43 del 2025 (ovvero il 5 aprile 2025).

Per quanto riguarda il 1 comma dell'art. 33-ter, inizialmente **l'entrata in vigore** della disciplina era fissata al 1° gennaio 2026, ma con un successivo intervento normativo (art. 11, comma 1, lettera b), D.L. n. 84/2025) si è stata fissata al giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.

Si ricorda infine che, ai fini fiscali, mentre il vino è sottoposto al regime dell'accisa con applicazione di un'aliquota pari a zero, per i prodotti derivanti dalla dealcolazione sarà dovuta l'accisa gravante sul quantitativo dell'alcole etilico in essi contenuti.

• **Il vino dealcolato**

I vini totalmente e parzialmente dealcolizzati (anche denominati NoLo, come contrazione di No alcohol – Low alcohol wine) rappresentano uno dei fenomeni più rilevanti del settore vitivinicolo a livello globale. I tassi di crescita della domanda, secondo i dati forniti dall'Annuario dell'Agricoltura italiana del CREA 2023, sono robusti e in netta controtendenza rispetto al consumo di vino

tradizionale, che a livello mondiale risulta in contrazione. Secondo studi citati nello stesso Annuario, il mercato del vino dealcolizzato avrebbe superato globalmente, nel 2024, i 2,57 miliardi di dollari, con una crescita annua pari al 10,4%. Se tale crescita sarà confermata, il mercato assommerà a 6,94 miliardi di dollari entro il 2034. Una crescente attenzione per il prodotto viene confermata dalle analisi di mercato. In Italia il 19% dei consumatori mostra interesse per i vini dealcolizzati ma sale significativamente in altri Paesi, toccando il 36% negli Stati Uniti e il 54,2% in Spagna (con punte del 67,4% per i vini a basso contenuto alcolico).

Secondo il sondaggio dell'Osservatorio UIV-Vinitaly, la produzione di vini dealcolati italiani crescerà del 60% nel 2025, con una prevalenza di spumanti e prodotti a zero alcol.

L'incremento della domanda e la conseguente richiesta di una regolamentazione del settore hanno condotto all'intervento del legislatore.

Nell'ambito della Pac 2023-2027, è stato adottato il [Regolamento \(UE\) 2021/2117 del 2 dicembre 2021](#) anche al fine stabilire regole e standard per la produzione e la commercializzazione di vini dealcolati nell'Unione Europea. È lo stesso Regolamento a individuare la necessità di tale disciplina nella domanda crescente da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli innovativi che hanno un titolo alcolometrico effettivo inferiore. Da qui l'esigenza di stabilire le condizioni alle quali determinati prodotti vitivinicoli possono essere dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati e di definire i processi autorizzati per la loro dealcolizzazione.

In base al Regolamento sopra citato si intende "dealcolizzato" il vino con un tasso di alcole non superiore a 0,5 % vol., mentre "parzialmente dealcolizzato" il vino con un tasso alcolometrico compreso tra 0,5% e inferiore al titolo effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione (8,5-9%).

Al fine di garantire una corretta informazione al consumatore viene sancito l'obbligo per i vini dealcolizzati e i vini parzialmente dealcolizzati di riportare nella designazione il termine "dealcolizzato" o "parzialmente dealcolizzato" sull'etichetta.

Inoltre, i vini dealcolizzati non possono essere designati con una denominazione di origine protetta, al contrario dei vini parzialmente dealcolizzati. Qualora un vino parzialmente dealcolizzato sia prodotto a partire da un vino a DOP o a IGP, per poter mantenere la relativa denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, il relativo disciplinare di produzione deve prevederne la corrispondente tipologia, la descrizione delle caratteristiche chimico fisiche e organolettiche, oltre alle pratiche enologiche autorizzate per il processo di dealcolizzazione parziale. Quindi, per poter produrre e commercializzare un vino a DOP o a IGP parzialmente dealcolizzato è necessario, prima, modificare il relativo disciplinare di produzione.

Il Regolamento individua tre processi di dealcolazione: 1) la parziale evaporazione sotto vuoto; 2) le tecniche a membrana; 3) la distillazione. Tutti e tre i processi utilizzati non devono dare luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli, mentre l'eliminazione dell'etanolo nel prodotto

vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.

Nel tempo la Commissione europea ha fornito alcuni chiarimenti relativi al processo di dealcolazione. Si ricorda la comunicazione C/2024/694, con cui, in estrema sintesi, la Commissione ha precisato che la bevanda risultante dalla miscela tra vino e vino totalmente dealcolizzato può essere chiamata “vino” se il suo tenore alcolico è superiore a 8,5-9%; tale bevanda non può essere chiamata neanche “vino parzialmente dealcolizzato” in quanto frutto di miscelazione e non di un processo di dealcolizzazione. Inoltre, qualsiasi altra indicazione in etichetta non deve indurre in errore il consumatore e deve essere sempre conforme alla normativa UE in materia.

In materia di etichettatura per i prodotti dealcolati si segnala la [sentenza](#) della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 novembre 2025 in merito alla controversia avente ad oggetto la vendita di una bevanda analcolica denominata «Virgin Gin Alkoholfrei» (Virgin Gin non alcolico).

La Corte di Giustizia constata che il diritto dell’Unione vieta chiaramente di presentare ed etichettare una bevanda come «gin non alcolico», per il fatto stesso che tale bevanda non contiene alcol. Il fatto che la denominazione legale di «gin» sia accompagnata dall’indicazione «non alcolico» è irrilevante a tal riguardo.

A livello di **legislazione interna**, si ricorda che la principale fonte normativa in materia di produzione e commercializzazione del vino è costituita dal Testo unico sulla coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (L. n. 238/2016) che ha aggiornato e razionalizzato la normativa nazionale vigente nel settore.

Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha adottato il [decreto il 20 dicembre 2024](#) attuativo della normativa unionale in materia di vini dealcolati. In esso vengono precisate alcune specifiche in relazione alle modalità di esecuzione dei processi e di etichettatura, nonché all’utilizzo dei sottoprodotti di lavorazione. Il decreto esclude, tuttavia, la possibilità di sottoporre a dealcolazione i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta. Successivamente con [decreto 29 maggio 2025](#) si è ulteriormente semplificato il sistema di produzione del vino dealcolato, principalmente con il superamento dell’obbligo di separazione fisica dei locali addetti alla produzione.

Articolo 18

(Modifiche alla disciplina sulla denaturazione delle fecce di vino)

L'**articolo 18** introduce delle modifiche alla disciplina della denaturazione delle **fecce di vino** di cui alla [legge n. 238 del 2016](#). L'intervento normativo è volto, così come emerge anche nella relazione illustrativa, a semplificare gli adempimenti a carico degli operatori vitivinicoli e ad eliminare disposizioni tecnicamente superate.

A tale riguardo è utile ricordare come le **fecce del vino** sono i sedimenti che si depositano sul fondo delle botti o di altri recipienti dopo la fermentazione alcolica. Si tratta di un insieme di residui insolubili, tra cui lieviti esausti, frammenti di buccia e semi dell'uva, sostanze coloranti e altre impurità. Le fecce possono essere di due tipi: grossolane e fini. Le fecce grossolane si formano subito dopo la fermentazione e vengono generalmente separate dal vino tramite travasi. Le fecce fini, invece, si formano durante l'affinamento e contengono componenti che contribuiscono alla struttura e alla complessità aromatica del vino.

Le fecce di vino denaturate sono fecce di vino che sono state trattate con una sostanza per renderle inadatte al consumo umano, ma adatte per altri usi come la distillazione o l'uso agronomico. Questo processo è chiamato denaturazione e viene eseguito per impedire che le fecce vengano utilizzate impropriamente, ad esempio per essere rivendute come vino o utilizzate in prodotti alimentari.

Passando, quindi alle modifiche apportate alla sopracitata legge n. 238 del 2016, la disposizione in esame prevede **la soppressione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 238**, il quale vieta la detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento, limitando la flessibilità operativa nell'esercizio dell'attività.

La sua eliminazione, secondo quanto si ricava dagli elementi contenuti nella relazione illustrativa di accompagnamento, favorisce una gestione più efficiente e proporzionata delle fecce, in conformità alle reali pratiche enologiche e senza indebolire i controlli.

Viene, inoltre, prevista l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 13, il quale impone l'obbligo di denaturazione preventiva con specifiche sostanze rivelatrici. L'abrogazione sembra tenere conto della necessità di adottare dei criteri più razionali e aggiornati.

L'articolo in esame prevede, infine, modifiche consequenziali di mero coordinamento formale agli articoli 57, comma 3 e 73, comma 7 e 76, comma 9, della medesima legge n. 238 del 2016.

Articolo 19

(Disposizioni in materia di stampigliatura delle uova)

L'**articolo 19** in linea con le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione, del 17 agosto 2023, reca alcune esenzioni, a partire dal 1° dicembre 2025, in merito all'obbligo di **stampigliatura delle uova** nel luogo di produzione.

Nello specifico, l'articolo 19, si compone di 4 commi e reca disposizioni in materia di stampigliatura delle uova.

A tale proposito, come evidenziato nella relazione illustrativa al disegno di legge, è utile evidenziare come la stampigliatura delle uova è uno strumento atto a garantire la trasparenza e la tracciabilità del prodotto, promuovendo una maggiore consapevolezza del consumatore.

La stampigliatura è una procedura che prevede l'applicazione di un codice sul guscio dell'uovo, allo scopo di fornire informazioni sull'origine e sul metodo di allevamento delle galline.

Il codice, obbligatorio per legge, permette ai consumatori di conoscere dettagli importanti, come il tipo di allevamento (biologico, all'aperto, a terra o in gabbia), il Paese di origine e lo specifico allevamento di provenienza.

In particolare, il primo numero identifica il metodo di allevamento delle galline; le due lettere successive indicano il paese di origine; i successivi numeri identificano il comune e la provincia di produzione; le ultime cifre o lettere indicano l'allevamento specifico da cui provengono le uova.

L'articolo in questione, quindi, in conformità con le possibilità dello Stato di disporre di specifiche esenzioni alla disciplina unionale, come previsto all'allegato VII, parte VI, punto III, numero 2-bis, del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) del 17 dicembre 2013, prevede che, a partire dal **1° dicembre 2025, la stampigliatura delle uova** deve essere effettuata **nel primo centro di imballaggio** ove le uova sono consegnate per le seguenti categorie di uova:

a) le uova prodotte in allevamenti che hanno in corso un contratto di conferimento, di trasferimento o di vendita di tutta la produzione, stipulato con uno o più centri di imballaggio, in cui sia verificabile il sistema di allevamento adottato;

b) le uova prodotte in allevamenti direttamente collegati al proprio centro di imballaggio.

Ai sensi del comma 3 è prevista altresì l'esenzione dall'obbligo della stampigliatura delle uova prodotte in allevamenti con capienza fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita. È infine soppressa l'esenzione dalla stampigliatura prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2010, relativa alle uova provenienti da Stati membri dell'Unione europea e da Stati non appartenenti all'Unione europea consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare nazionale.

Si ricorda che la disciplina modificata in materia di stampigliatura delle uova dal presente articolo è stata interamente disciplinata sinora in decreti ministeriali. Il primo tra questi è il [decreto 11 dicembre 2009](#), recante modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Da ultimo, il [decreto 28 novembre 2025](#) reca disposizioni attuative per l'esenzione dall'obbligo della stampigliatura delle uova nel luogo di produzione.

CAPO III – DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

Articolo 20

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

L'articolo 20, modificato durante l'esame in sede referente, aggiorna il quadro normativo nazionale in materia **vitivinicola** attraverso interventi di tipo definitorio, tecnico e sistematico, riguardanti in particolare la gestione dello schedario viticolo e l'adeguamento terminologico alla normativa europea vigente. Introduce inoltre sanzioni a tutela dei Consorzi di tutela nonché in materia di aiuti della PAC per gli investimenti nel settore vitivinicolo.

In particolare, l'articolo in esame, al **comma 1**, modifica i seguenti articoli della legge n. 238 del 2016.

- con la **lettera a)**, all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), si provvede all'aggiornamento del riferimento normativo europeo, sostituendo il regolamento (CE) n. 436/2009 con il più recente regolamento delegato (UE) 2018/273. Contestualmente, si elimina il riferimento al sistema di identificazione geografica (GIS), in quanto superato dalla successiva introduzione del sistema unico di identificazione delle parcelle agricole (SIPA);
- con la **lettera b)**, all'articolo 8 (schedario viticolo), viene stabilito che lo schedario viticolo si basa sul sistema unico di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76: la disposizione eleva così a rango legislativo, un assetto tecnico-amministrativo già disposto dal [decreto 12 dicembre 2016](#). Si uniforma inoltre la terminologia tecnica, sostituendo l'espressione "unità vitata" con "parcella viticola"; si integra lo schedario viticolo con il SIPA, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale più recente (decreto-legge n. 76 del 2020); si aggiornano termini come "DOCG, DOC e IGT" sostituendoli con le dizioni "DO e IG", coerenti con il lessico della normativa dell'Unione europea. Queste modifiche riguardano soltanto le finalità connesse allo schedario viticolo in quanto non viene modificata la disciplina circa l'etichettatura. Si sopprime l'inciso "grafica o alfanumerica" riferito al divieto di modifica dei dati validati dalle regioni: la distinzione tra le due tipologie di

modifica perde infatti significato una volta che lo schedario è divenuto interamente grafico. Si sostituisce il riferimento al “GIS” con quello, più generale, al “sistema di identificazione geografica”, anticipando dal 31 luglio al 15 luglio il termine per la notifica ai produttori delle modifiche d'ufficio allo schedario e sopprimendo l'inciso finale relativo all'aggiornamento dei massimali di produzione delle uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT, disposizione ormai superata dal nuovo sistema. Si modifica la rubrica dell'articolo, che da “Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo” diviene “Schedario viticolo grafico e potenziale produttivo”: la sostituzione conferma, a livello di intitolazione, il consolidamento del passaggio dal vecchio schedario alfanumerico a quello grafico;

- con la **lettera b-bis**), all'articolo 31 si sostituisce, al comma 6, la dizione “gran selezione” con quella di “supremo”.

La menzione, come noto, individua nel testo vigente il livello qualitativo più elevato tra le menzioni riservate ai vini DOCG, riservato ai vini ottenuti esclusivamente da vigneti condotti dall'azienda imbottigliatrice e sottoposti a un periodo di invecchiamento almeno pari a quello previsto per la menzione “riserva”.

Si introduce il nuovo comma 6-bis, il quale reca una clausola di salvaguardia transitoria: la menzione “gran selezione” resta riservata, in via residuale, ai vini a DO che rispondano alle caratteristiche del comma 6 e i cui disciplinari di produzione ne abbiano già previsto e regolato l'uso anteriormente al 1° gennaio 2026. Si novella infine il secondo periodo del comma 7, estendendo a entrambe le menzioni (“gran selezione” e “supremo”) il divieto di attribuzione congiunta alle menzioni “superiore” e “riserva”, fatta eccezione per le DOCG che le contengono nella propria denominazione;

- con la **lettera b-ter**) si interviene sull'articolo 40, comma 2, in relazione alla composizione del Comitato nazionale vini DOP e IGP, organo del Ministero con competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP. Si eleva da tre a **quattro** il numero dei membri designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative (lettera h) del comma 2). Si inserisce, dopo la lettera l), la nuova **lettera l-bis**), che attribuisce un seggio a un membro designato dalle **associazioni rappresentative dei vignaioli indipendenti** riconoscendo, nella composizione dell'organo consultivo nazionale, di una componente professionale — quella dei piccoli produttori che vinificano in proprio le uve dei propri vigneti — sinora priva di rappresentanza dedicata, distinta da quella delle organizzazioni agricole generaliste, delle cantine sociali e degli industriali vinicoli già presenti nel Comitato. Si inserisce infine, dopo il

comma 6, il nuovo **comma 6-bis**, che esclude qualsiasi compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento per la partecipazione al Comitato: clausola di gratuità analoga a quelle ricorrenti per gli organi collegiali consultivi istituiti presso le amministrazioni statali.

- con la **lettera c)** si modifica l'articolo 69, che reca il regime sanzionatorio in materia di sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. Il numero 1) sostituisce, al comma 6, il termine “di entrata in vigore della presente legge” (cioè il 12 gennaio 2017) con la data del “31 dicembre 20252.

Si ricorda che il comma 6, nel testo vigente, esenta da sanzioni le discordanze inferiori al 5 per cento del potenziale produttivo aziendale impiantato (comunque non superiori a 0,5 ettari, ovvero al 10 per cento per le superfici non superiori a 0,3 ettari) rilevate in sede di allineamento delle superfici vitate allo schedario, consentendo l'iscrizione a schedario delle superfici già impiantate entro la data di riferimento. Posticipando tale data di quasi nove anni, la novella amplia sensibilmente la platea dei vigneti regolarizzabili senza sanzioni nell'ambito delle operazioni di allineamento tuttora in corso tra il vecchio schedario alfanumerico e il nuovo schedario grafico, disposte da ultimo con il decreto ministeriale 10 luglio 2025, n. 318181.

Il numero 2) inserisce il nuovo comma 6-bis, che impone ai produttori per cui venga accertata discordanza di rettificare la superficie dichiarata a schedario nel fascicolo aziendale entro dodici mesi dall'accertamento stesso. Il mancato rispetto di tale termine comporta quale sanzione che il fascicolo aziendale non possa essere più essere utilizzato in alcun nuovo procedimento amministrativo fino al relativo aggiornamento o alla relativa conferma.

Si ricorda che il fascicolo aziendale, introdotto dall'articolo 9 del [d.p.r. 1 dicembre 1999, n. 503](#), costituisce presupposto di accesso a qualunque rapporto amministrativo dell'impresa agricola con la pubblica amministrazione.

- con la **lettera c-bis)** si sostituiscono i commi 2 e 3 dell'articolo 81, introducendo un nuovo apparato sanzionatorio a tutela del finanziamento dei Consorzi di tutela. Il nuovo comma 2 prevede che il soggetto inserito nel sistema di controllo di una DO o IG, inadempiente in tutto o in parte agli obblighi pecuniari di cui all'articolo 41, commi 7 e 8, della medesima legge — relativi, rispettivamente, ai costi delle attività svolte dal Consorzio autorizzato ai sensi dell'articolo 41, comma 4, a carico di tutti i

soggetti del sistema di controllo (anche non aderenti), e al contributo di avviamento richiedibile ai nuovi utilizzatori della denominazione — sia soggetto, ove non adempia entro trenta giorni dalla diffida del Consorzio creditore, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto, fermo restando l'obbligo di versare comunque, oltre alla sanzione, le somme originariamente dovute maggiorate degli interessi legali. A seguito di parere della Commissione Giustizia è stata aggiunta la precisazione che con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'interdizione dell'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione. Il nuovo comma 3 attribuisce al Consorzio, con la medesima diffida, il potere di inibire in via cautelare al soggetto inadempiente, dalla scadenza dei trenta giorni sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

Il **comma 2** dispone che il complesso delle disposizioni di cui al comma 1, non riguardano le denominazioni utilizzabili nelle etichette dei prodotti vitivinicoli.

Si ricorda che tale comma, nel testo originario del ddl, faceva riferimento unicamente alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), b) e c).

Si valuti di meglio precisare, alla luce delle modifiche intervenute a quali disposizioni di cui al comma 1 di intenda riferire la clausola.

Il comma 2-bis, il cui inserimento ha comportato la modifica della rubrica dell'articolo, interviene sul [decreto legislativo n. 42 del 2023](#) novellandone l'articolo 24-octies, comma 1.

Quest'ultimo, nel testo vigente, assoggetta i beneficiari del contributo in ambito PAC - di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento \(UE\) 2021/2115](#), relativo ad investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali in sistemi colturali viticoli, escluse le operazioni pertinenti per il tipo di intervento di cui alla lettera a), in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione - che non utilizzino un anticipo ricevuto alle seguenti sanzioni:

- a) un anno di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso è superiore al 10 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento dell'anticipo erogato;
- b) due anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso è superiore al 30 per cento ma inferiore al 50 per cento dell'anticipo erogato;
- c) tre anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso è superiore o uguale al 50 per cento dell'anticipo erogato.

La novella estende l'ambito di applicazione della sanzione anche ai beneficiari dell'analogo tipo di intervento “investimenti” di cui alla **lettera m)** del medesimo articolo 58, paragrafo 1, del regolamento. Questi ultimi sono coloro che operano investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola:

- i) migliorando l'uso e la gestione delle risorse idriche;
- ii) procedendo alla conversione alla produzione biologica;
- iii) introducendo tecniche di produzione integrata;
- iv) acquistando apparecchiature per metodi di produzione di precisione o digitalizzata;
- v) contribuendo alla conservazione del suolo e all'aumento delle capacità di sequestro del carbonio nel suolo;
- vi) creando o preservando gli habitat propizi alla biodiversità o salvaguardando il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico;
- vii) riducendo la produzione di rifiuti e migliorando la gestione degli stessi.

Articolo 21
(Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di
raccolta dei tartufi)

L'**articolo 21**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, consente alle aziende **faunistico-venatorie** e alle aziende **agri-turistico venatorie** di **regolamentare** le modalità di **raccolta dei tartufi** all'interno delle loro aree. Le **regioni** sono chiamate a determinare le misure e le modalità delle sanzioni amministrative per la violazione di tali forme di regolamentazione.

L'articolo, composto da **un comma** suddiviso in **due lettere a) e b)**, è stato inserito in seguito all'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame in Commissione in sede referente. Esso reca alcune modifiche alla [legge n. 752/1985](#) "*Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei **tartufi** freschi o conservati destinati al consumo*".

In particolare, il comma **1, lettera a)** novella l'**articolo 3** della legge consentendo alle aziende **faunistico-venatorie** e le aziende **agri-turistico venatorie** di **regolamentare** le modalità di raccolta dei tartufi all'interno delle loro aree, al fine di evitare interferenze con le attività di gestione faunistica, nonché di preservare l'*habitat* naturale, ivi compreso il sostrato boschivo.

Il **comma 2, lettera b)** modifica l'**articolo 18** della citata legge **n. 752/1985**. Tale articolo disciplina le sanzioni per coloro che violano le norme di tale provvedimento. In particolare, le **regioni** sono chiamate a determinare le misure e le modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per una serie di violazioni tassativamente elencate. L'emendamento approvato inserisce nell'elenco di condotte che le regioni **devono sanzionare** la **lettera i-bis)** relativa alla raccolta di tartufi in violazione delle modalità stabilite dalle aziende faunistico-venatorie o dalle aziende agri-turistico-venatorie.

La disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie è contenuta nell'[art.16](#) della **legge n. 157/1992** (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Ai sensi di tale disciplina le regioni nel limite del 15% del proprio territorio agro-silvo-pastorale, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare e regolamentare:

- a) l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, **senza fini di lucro**, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche; le concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di

ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

- b) l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale; Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento;
- c) l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

Tra le altre cose le aziende agri-turistico-venatorie devono:

- a) essere **preferibilmente** situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
- b) coincidere **preferibilmente** con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di **agricoltura svantaggiata**, ovvero **dismesse** da interventi agricoli.

Si rappresenta che alla data di pubblicazione del presente *dossier*, è in esame presso la Camera dei deputati il disegno di legge: “*Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” [AC 2984](#). Il provvedimento è già stato approvato dal Senato della repubblica.

L'**articolo 10** di tale provvedimento interviene sulla disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Per approfondimenti si rimanda al relativo [dossier](#).

Articolo 22
(Semplificazioni dei procedimenti amministrativi istruiti dai Centri autorizzati di assistenza agricola)

L'articolo 22, modificato nel corso dell'esame in sede referente, **semplifica i procedimenti amministrativi**, avviati tramite i **Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)**, per l'adozione dei **provvedimenti non discrezionali**, attribuendo agli stessi CAA lo svolgimento dell'**attività istruttoria**. L'attestazione dell'esito positivo dell'attività istruttoria sostituisce il provvedimento finale fino al completamento del procedimento. Prevede, inoltre, l'adozione di linee guida per disciplinare il nuovo procedimento amministrativo e i relativi casi di condotta dolosa o colposa dei CAA, demandando alle **regioni e alle province autonome** l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni nonché la possibilità di individuare ulteriori provvedimenti di loro competenza per i quali i CAA possono ricevere le istanze delle imprese agricole.

L'articolo 22, composto da un **solo comma**, interviene sulla disciplina relativa ai **procedimenti amministrativi istruiti dai Centri di assistenza agricola** – CAA prevista all'[art. 14 del d. lgs. n. 99/2004](#), **aggiungendo** i nuovi commi **6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies**.

Nel dettaglio:

- il **nuovo comma 6-bis semplifica** il procedimento amministrativo per il **rilascio di provvedimenti amministrativi non discrezionali**. In tale caso i **CAA** sono chiamati a **svolgere l'attività istruttoria** e sono **autorizzati a rilasciare** all'istante un'**attestazione** degli esiti positivi dell'istruttoria che **sostituisce il provvedimento finale** fino al completamento del procedimento;

Come specificato nella Relazione illustrativa, la titolarità del procedimento e la competenza ad adottare il provvedimento finale rimangono in capo all'amministrazione.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'[art. 6 del d. lgs. n. 74/2018](#), i CAA sono soggetti di diritto privato che prestano assistenza e svolgono le attività previste dalla legge o le attività delegate dagli organismi pagatori o dalle regioni a favore delle aziende agricole.

L'art. 14, comma 6, del d. lgs. n. 99/2004 disciplina il procedimento amministrativo per le istanze relative all'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione e presentate tramite CAA. La pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza già istruita da parte dei CAA. Spirato tale termine la domanda si intende accolta.

Si ritiene opportuno un approfondimento sul contenuto dell'attività istruttoria che i CAA sono chiamati a svolgere, in considerazione della loro natura privatistica.

I commi da 6-ter a 6-quinquies sono stati modificati a seguito dell'esame in sede referente, mentre il comma 6-sexies, precedentemente non presente, riproduce i contenuti del comma 6-quinquies del testo del ddl originario.

- il **nuovo comma 6-ter** prevede che l'**adozione di nuove linee guida** per l'attuazione della disciplina sul nuovo procedimento amministrativo per gli atti non discrezionali introdotto dal comma 6-bis avvenga attraverso accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si specifica che le **regioni e le province autonome** potranno **individuare ulteriori provvedimenti di propria competenza**, per i quali i CAA possono ricevere le istanze delle imprese agricole e in relazione ai quali trova applicazione la procedura del comma 6-bis e le linee guida di cui al primo periodo. Si stabilisce inoltre che le linee guida devono essere definite con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni;

Si ricorda che nel testo precedente alle modifiche introdotte, detta estensione delle competenze era disposta direttamente dalle linee guida.

- il **nuovo comma 6-quater** disciplina, ferme restando le tutele contrattuali a favore dell'impresa e la responsabilità penale, la **condotta dolosa o colposa del CAA** nei casi in cui l'attestazione sia rilasciata in difformità delle risultanze istruttorie o di violazione della normativa in materia. In caso di **dolo o colpa grave** è disposta la **sospensione**, per **almeno 1 anno**, dello svolgimento delle attività di cui ai commi 6-bis e 6-ter per la **sede operativa del CAA presso cui è avvenuta la violazione**. Inoltre, in caso di **condotta reiterata** nell'anno successivo allo spirare della sospensione, alla **sede del CAA è definitivamente inibita** la possibilità di svolgere la relativa attività.

L'accertamento della violazione e l'irrogazione della sanzione è competenza delle regioni che hanno autorizzato i CAA a svolgere l'attività. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni sono demandati alle regioni che hanno autorizzato i CAA ai sensi del [D.M. 21 febbraio 2024](#). Infine è prevista, in quanto compatibile, l'applicazione del decreto ministeriale sui requisiti di garanzia e funzionamento dei CAA di cui all'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 74/2018.

Si ricorda che nella versione precedente alle modifiche introdotte, era

prevista anche una specifica sanzione per colpa lieve. Si rammenta inoltre che, in base all'art. 6, comma 5, del d. lgs. n. 74/2018, le regioni sono chiamate a verificare i requisiti di funzionamento e di garanzia dei CAA e ad esercitare la vigilanza sugli stessi. L'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 74/2018, demanda a un decreto ministeriale l'individuazione dei requisiti di garanzia e di funzionamento dei CAA per l'esercizio delle loro attività. In attuazione di tale disposizione, il MASAF ha adottato il D.M. 21 febbraio 2024 (c.f.r. infra).

- il **nuovo comma 6-quinquies** stabilisce che all'**istanza di riconoscimento del CAA** da parte delle regioni deve essere allegata la **documentazione** idonea a dimostrare la conformità ai criteri indicati nell'Allegato I del **regolamento delegato (UE) 2022/127** e, in particolare, gli esiti della verifica dell'**organismo di coordinamento AGEA** sull'idoneità del sistema informatico utilizzato. Le regioni informano AGEA Coordinamento dell'applicazione delle **sanzioni** di cui al comma 6-quater.
- il **comma 6-sexies** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, demandando l'attuazione dei commi da 6-bis a 6-quinquies, alle amministrazioni interessate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.



• **Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)**

I Centri di assistenza agricola (CAA) sono stati istituiti [dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 1999](#) per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.

Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali [27 marzo 2001](#) (che ha definito i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola) e con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali [27 marzo 2008](#) (che ha modificato la normativa sul funzionamento dei centri autorizzati di assistenza agricola al fine di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza delle attività degli stessi svolta a favore delle imprese agricole), la disciplina sui CAA si è evoluta fino ad arrivare all'abrogazione dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 1999 ad opera del decreto legislativo n. 74 del 2018. Tale decreto legislativo, [all'articolo 6](#), ha riorganizzato e implementato la disciplina dei CAA, con particolare

riferimento ai requisiti di garanzia e funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attività.

In base all'attuale normativa, quindi, i CAA sono società che hanno ottenuto, previa verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, l'autorizzazione ad operare nell'attività di assistenza ad imprese agricole da parte della regione competente per territorio.

Ultimi interventi normativi

Un ulteriore intervento normativo si è reso necessario alla luce del ruolo che i CAA sono arrivati a rivestire nel processo di erogazione delle risorse pubbliche della PAC e in considerazione del fatto che i CAA, pur avendo natura privatistica, concorrono alla tutela dell'interesse generale, alla regolarità, trasparenza e legalità nella gestione degli aiuti finanziari in agricoltura.

Di conseguenza, il MASAF, in attuazione dell'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 74/2018, ha adottato il [D.M. 21 febbraio 2024](#): “Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività”, stabilendo le attività che i CAA possono svolgere, i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti, la procedura di verifica dei requisiti, il procedimento per l'autorizzazione, l'attività di vigilanza e di controllo sui CAA.

La disciplina relativa alla vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento dei CAA è prevista [dall'articolo 15 del D.M. 21 febbraio 2024](#), secondo cui la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento spetta alle regioni e alla province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare, [il comma 3 dell'articolo 15](#) stabilisce che le regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, se rilevano la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redigono un verbale di contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle società di cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di trenta giorni per rimuovere la causa ostativa alla prosecuzione delle attività. In caso di mancata ottemperanza, le regioni, Province autonome di Trento e Bolzano revocano l'autorizzazione al CAA:

- a) in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nello svolgimento dell'attività affidata;
- b) in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi posti dalle convenzioni;
- c) in caso di perdita dei requisiti oggettivi strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa;
- d) in caso di mancata produzione della certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione con cadenza annuale alla regione e agli organismi pagatori competenti.
- e) in caso di violazioni delle regole di incompatibilità.

Si segnala, infine, la scheda di lettura sull'art. 15 del [dossier](#) sul disegno di legge “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” (A.S. 1519), relativa alla disciplina sanzionatoria a carico dei CAA.

Articolo 23

(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198)

L'**articolo 23**, introdotto durante l'esame in sede referente, inserisce nell'ambito del procedimento sanzionatorio in materia di **pratiche commerciali sleali** tra imprese della filiera agricola e alimentare un meccanismo di preventiva **diffida** per le violazioni considerate sanabili a cura dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (**ICQRF**). L'adesione alle prescrizioni previste per la rimozione delle conseguenze dannose della pratica sleale entro il termine assegnato di massimo 60 giorni consente il pagamento della sanzione ridotta a un terzo del minimo.

Nel dettaglio, l'**articolo 23**, introdotto durante l'esame in sede referente, attraverso un **unico comma** articolato in **due lettere**, modifica il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

Preliminarmente, ricostruendo il quadro normativo in cui tale modifica si inserisce, si rappresenta che il decreto legislativo citato reca attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Con la [direttiva \(UE\) 2019/633](#) il legislatore europeo è intervenuto per disciplinare le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Il decreto legislativo n. 198 del 2021 ha dato attuazione, in Italia, a tale direttiva. Il relativo impianto è stato successivamente inciso dal decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, il cui articolo 4 ha introdotto alcune modifiche.

Nelle premesse dell'atto europeo si osserva che, nell'ambito della filiera agricolo-alimentare, sono comuni gli squilibri nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari; tali squilibri comportano pratiche commerciali sleali nel momento in cui i partner commerciali più grandi cercano di imporre determinate pratiche o accordi contrattuali a proprio vantaggio relativamente a un'operazione di vendita. Tali pratiche possono discostarsi nettamente dalle buone pratiche commerciali, essere in contrasto con i principi di buona fede e correttezza ed essere imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte, imponendo un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da un partner alla sua controparte, oppure imponendo un significativo squilibrio di diritti e doveri a uno dei partner commerciali. Alcune pratiche possono essere manifestamente sleali anche quando entrambe le parti le accettano. A fronte di tali considerazioni, la direttiva stabilisce un livello minimo di tutela comune nell'Unione, definendo un elenco minimo di

pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare e norme minime concernenti la loro applicazione, fermo restando che gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme più rigorose (art. 9).

Quanto all'**ambito di applicazione** (art. 1), la disciplina si applica alle vendite di prodotti agricoli e alimentari secondo un sistema di fasce di fatturato che protegge il contraente economicamente più debole: la tutela opera, ad esempio, a favore di fornitori con fatturato annuo pari o inferiore a 2 milioni di euro nei confronti di acquirenti con fatturato superiore a tale soglia, e così via per scaglioni crescenti fino a fornitori con fatturato tra 150 e 350 milioni verso acquirenti con fatturato superiore a 350 milioni. In deroga a tale criterio, nei rapporti con la pubblica amministrazione la direttiva si applica a tutte le vendite a prescindere dalle dimensioni del fornitore.

Il nucleo precettivo è contenuto nell'**articolo 3**, che articola i seguenti due gruppi di divieti. Una prima categoria di pratiche è vietata in ogni caso (par. 1): tra queste, i ritardi di pagamento oltre 30 giorni per i prodotti agricoli e alimentari deperibili e oltre 60 giorni per gli altri prodotti, l'annullamento di ordini con preavviso troppo breve, le modifiche unilaterali o retroattive dell'accordo di fornitura, la richiesta di pagamenti non connessi alla vendita, l'uso improprio di segreti commerciali e le ritorsioni (o minacce di ritorsione) nei confronti del fornitore che eserciti i propri diritti. Una seconda categoria di pratiche è vietata salvo che sia stata previamente concordata in termini chiari e univoci nell'accordo di fornitura (par. 2): tra queste, la restituzione al fornitore dei prodotti rimasti invenduti senza corrispondere alcun pagamento per essi o per il loro smaltimento, nonché gli addebiti per lo stoccaggio, l'inserimento a listino, la commercializzazione o la promozione dei prodotti.

La direttiva impone poi a ciascuno Stato membro di designare una o più autorità di contrasto (**art. 4**), dotate di poteri di indagine, di ordine di cessazione della pratica vietata, di irrogazione di sanzioni pecuniarie e di pubblicazione delle decisioni (**art. 6**); prevede meccanismi di reclamo con tutela della riservatezza del denunciante (**art. 5**), la promozione di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (**art. 7**) e la cooperazione tra autorità nazionali, anche mediante una riunione annuale coordinata dalla Commissione (**art. 8**). Completano l'articolo gli obblighi di relazione annuale delle autorità (**art. 10**) e le disposizioni finali sul recepimento, con termine di trasposizione al 1° maggio 2021 e applicazione delle misure nazionali entro il 1° novembre 2021 (**art. 13**).

Il [decreto legislativo n. 198 del 2021](#) ha recepito la direttiva nell'ordinamento nazionale. Esso si applica, conseguentemente, alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguite da fornitori stabiliti nel territorio nazionale, nonché da fornitori stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. Il decreto non si applica ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori. I prodotti agricoli e alimentari rilevanti sono quelli elencati nell'Allegato I TFUE e quelli non elencati in tale allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire da prodotti ivi elencati.

L'**articolo 2** del decreto legislativo reca le definizioni, tra cui quella di «prodotti agricoli e alimentari deperibili», «accordo quadro», «contratti di cessione» e «fatturato». A queste, l'art. 4, comma 1, lettera *a*), del d.l. n. 63/2024 ha aggiunto due nuove nozioni, funzionali alla disciplina del divieto di vendita sottocosto: il «costo medio di produzione», definito come il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (nuova lettera *o-bis*); e il «costo di produzione», definito come il costo relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento (nuova lettera *o-ter*).

L'**articolo 3** reca i principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione, che devono, in primo luogo, essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale. Devono tener conto dei costi di produzione. Essi inoltre sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento. La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari, stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale ove tali prezzi siano stabiliti nel rispetto dei costi di produzione sostenuti. Nelle convenzioni e nei regolamenti che disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari è inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. I titolari e i gestori dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari che vengano a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei mercati stessi devono inoltrare tempestiva denuncia all'ICQRF. L'accertata violazione della normativa in materia di pratiche sleali, commessa da un fornitore titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso, costituisce ipotesi di grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato.

Gli **articoli 4 e 5** individuano le pratiche sleali vietate. Tra queste si ricordano:

- l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore ai 30 giorni;
- la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al

volume della fornitura di un contratto di cessione di prodotti; la richiesta al fornitore di pagamenti che non sono connessi alla vendita di prodotti agricoli e alimentari dal fornitore;

- l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illecita, da parte dell'acquirente, di segreti commerciali del fornitore;
- la vendita di prodotti agricoli e alimentari a condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa la vendita a prezzi manifestamente inferiori ai costi di produzione;
- la vendita di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
- l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di vendita, di acquisto o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, dell'inserimento di certi prodotti nell'assortimento;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento di prodotti.

L'**articolo 8** individua nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) l'Autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo, mentre l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) conserva una competenza residuale nei casi in cui le attività di accertamento e repressione riguardino pratiche rilevanti ai sensi del Codice del Consumo.

Le denunce alle autorità di contrasto sono disciplinate all'**articolo 9**.

L'**articolo 10** del decreto legislativo definisce l'apparato sanzionatorio amministrativo posto a presidio degli obblighi e dei divieti recati dal decreto, salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione pecuniaria è parametrata in via principale a una percentuale del fatturato realizzato dal soggetto nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento, con un importo minimo per ciascuna fattispecie e un tetto massimo generale del 10 per cento del fatturato. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni competono all'ICQRF, autorità nazionale di contrasto designata ai sensi dell'articolo 8.

I commi da 1 a 8 modulano la misura edittale a seconda della gravità della pratica e ne differenziano i criteri di commisurazione:

- il comma 1 sanziona la violazione dell'obbligo di forma scritta del contratto (articolo 3, comma 2) e il rifiuto di confermare per iscritto le condizioni contrattuali su richiesta del fornitore (articolo 4, comma 1, lettera g), con la sanzione fino al 5 per cento del fatturato (minimo 2.000 euro), commisurata al valore dei beni ceduti o del contratto;
- il comma 2 punisce, a carico dell'acquirente, la violazione della durata minima dodicennale del contratto (articolo 3, comma 4) con la sanzione fino al 3,5 per cento del fatturato (minimo 10.000 euro);

- il comma 3 sanziona, a carico del debitore, il mancato rispetto dei termini di pagamento (trenta giorni per i prodotti deperibili, sessanta per i non deperibili, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) con la sanzione fino al 3,5 per cento del fatturato (minimo 1.000 euro), commisurata all'entità del ritardo;
- il comma 4 punisce, a carico dell'acquirente, le pratiche della cosiddetta "lista nera" di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), h), i) e j) — annullamento di ordini con preavviso breve, modifica unilaterale del contratto, richiesta di pagamenti non connessi alla vendita, addossamento al fornitore dei costi di deterioramento o perdita, acquisizione o divulgazione illecita di segreti commerciali, ritorsioni commerciali, richiesta di risarcimento dei costi di gestione dei reclami — con la sanzione fino al 5 per cento del fatturato (minimo 30.000 euro);
- il comma 5 punisce, a carico dell'acquirente, le pratiche della cosiddetta "lista grigia" (vietate salvo previo accordo chiaro e univoco) di cui all'articolo 4, comma 4 — restituzione di prodotti invenduti, pagamenti per immagazzinamento, listino o promozioni, addebito dei costi di pubblicità, marketing o del personale addetto agli spazi di vendita — con la sanzione fino al 3 per cento del fatturato (minimo 15.000 euro);
- il comma 6 sanziona le pratiche di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), l), m), n), o) e p) — aste elettroniche a doppio ribasso, imposizione di condizioni eccessivamente gravose o di vendita sotto i costi di produzione, omissione delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico, imposizione di prodotti con scadenza troppo ravvicinata, vincoli sull'assortimento, imposizione dell'inserimento di prodotti nuovi o di posizioni privilegiate sugli scaffali — con la sanzione fino al 3 per cento del fatturato (minimo 10.000 euro);
- il comma 7 dispone il raddoppio della sanzione del comma 6 in caso di concorso delle violazioni delle lettere a) e b) dell'articolo 5, comma 1 (aste a doppio ribasso e imposizione di prezzi sotto i costi di produzione);
- il comma 8 punisce le pratiche di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j) e k) — imposizione di condizioni ingiustificatamente gravose, applicazione di condizioni diverse per prestazioni equivalenti, subordinazione del contratto a prestazioni prive di connessione, conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, ogni ulteriore condotta sleale, imposizione di servizi accessori non connessi, esclusione degli interessi di mora o delle spese di recupero crediti, clausole che impongono un termine minimo prima dell'emissione della fattura — con la sanzione fino al 4 per cento del fatturato (minimo 5.000 euro).

Per le fattispecie dei commi 2, 4, 5, 6 e 8 la misura è determinata con riferimento al beneficio conseguito dall'autore della violazione e all'entità del danno arrecato alla controparte.

Le vendite sottocosto effettuate al di fuori delle ipotesi consentite dall'articolo 7 sono punite con la sanzione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 218 del 2001, corrispondente a sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000. In caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Il comma 10 prevede che, in caso di prosecuzione della pratica già inibita con il provvedimento dell'ICQRF di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), si applichi la sanzione nella misura massima prevista per la violazione, fermo il tetto del 10 per cento del fatturato. Il comma 11 introduce l'aggravante per reiterazione, con aumento della sanzione fino al doppio e, in caso di ulteriori reiterazioni, fino al triplo, ribadendo per tutte le sanzioni dell'articolo il limite massimo del 10 per cento del fatturato.

Il comma 12 rinvia, per l'irrogazione, al Capo I della legge n. 689 del 1981, escludendo espressamente il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge. In deroga a tale esclusione, il comma 12-bis, introdotto dal d.l. 63/2024, consente l'estinzione mediante pagamento ridotto al 50 per cento, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, a condizione che il contraente dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. La norma tipizza la condotta riparatoria per due fattispecie: per la violazione dell'obbligo di forma scritta (articolo 3, comma 2), la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente; per l'imposizione di condizioni eccessivamente gravose (articolo 5, comma 1, lettera b), la modifica di tali condizioni mediante offerta formale al fornitore di un prezzo superiore ai costi di produzione e, comunque, del pagamento dell'intero importo convenuto.

I proventi delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai capitoli di spesa dell'ICQRF.

Restano salve le azioni risarcitorie per i danni derivanti dalle violazioni sanzionate, esperibili anche dai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 (organizzazioni e associazioni di fornitori o di acquirenti); a questi è altresì riconosciuta la legittimazione ad agire, a tutela degli interessi collettivi rappresentati, per l'inibitoria delle condotte vietate ai sensi degli articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura civile (azione di classe).

La **lettera a)** aggiunge al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo l'articolo 10, un nuovo articolo 10-bis in materia di **diffida per violazioni sanabili**.

Il comma 1 del nuovo articolo 10-bis dispone che, nel caso in cui l'Autorità di contrasto, identificata dall'art. 8 nell'ICQRF, accerti

l'esistenza di violazioni sanabili, essa diffida il contraente cui queste sono imputabili ad eliminare le conseguenze dannose derivanti dalla pratica commerciale sleale compiuta.

Vengono considerate sanabili le seguenti pratiche sleali:

- a) il mancato rispetto delle seguenti previsioni relative ai contratti di cessione.

In relazione alla **forma e al tempo**:

- sono conclusi obbligatoriamente con atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti;

In relazione ai **contenuti** essi devono indicare:

- la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;
- il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto;
- le modalità di consegna e di pagamento.

In relazione alla **durata**:

- la durata dei contratti di cessione di norma non può essere inferiore a dodici mesi. Deroche sono previste, anche in ragione della stagionalità dei prodotti, ove siano concordate dalle parti contraenti o risultanti da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche nelle loro articolazioni territoriali e di categoria. Se, fuori da questi casi, il contratto ha una durata inferiore si considera comunque pari a dodici mesi. Tale previsione non si applica se l'acquirente esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio (articolo 3, commi 2 e 4);
- b) la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, del **prezzo** di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari (articolo 4, comma 1, lettera d));
- c) la **restituzione**, da parte dell'acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, **senza corrispondere alcun pagamento** per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento. Tale pratica vietata può essere ammessa solo nel caso in cui la restituzione sia stata precedentemente concordata da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci (articolo 4, comma 4, lettera a));
- d) altre pratiche commerciali quali:
- l'imposizione di **condizioni contrattuali eccessivamente gravose** per il venditore, compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione;

- l'omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una soltanto delle **condizioni richieste** dell'articolo 168, paragrafo 4 del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) (stipula prima della consegna, forma scritta e altri elementi obbligatori quali: prezzo fisso o su base di fattori stabiliti dal contratto, quantità e qualità dei prodotti oggetto del contratto e calendario delle consegne, durata del contratto, precisazioni su scadenze e procedure di pagamento, modalità per raccolta e consegna dei prodotti, norme applicabili in caso di forza maggiore);
- l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre **condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose**;
- il **conseguimento di indebite prestazioni unilaterali**, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- l'**imposizione**, a carico di una parte, **di servizi e prestazioni accessorie** rispetto all'oggetto principale della fornitura senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto (articolo 5, comma 1, lettere b), c), d), g) e i)).

Il comma 2 del nuovo articolo prevede che con la diffida l'Autorità di contrasto stabilisca le prescrizioni necessarie ad eliminare le conseguenze dannose della condotta illecita accertata, intimando contestualmente il pagamento della sanzione nella misura di un terzo del minimo edittale. Assegna per l'adempimento un termine non superiore a 60 giorni.

Il comma 3 prevede che, in caso di ottemperanza alle prescrizioni e di pagamento della sanzione nei termini fissati, il procedimento sanzionatorio, come disciplinato nel sopra citato articolo 10, comma 12, si estingue. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida o di omesso pagamento della sanzione nei termini fissati, l'Autorità di contrasto effettua la contestazione secondo il procedimento ordinario in materia di sanzioni amministrative previsto dall'articolo 14 della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#). In caso di irrogazione della sanzione, non si applica nei confronti del trasgressore la possibilità del pagamento in forma ridotta di cui all'articolo 10, comma 12-bis.

Il comma 4 dispone che la diffida interrompa i termini previsti per la notifica degli estremi della violazione (90 giorni dall'accertamento per i

residenti in Italia, 360 giorni per i residenti all'estero) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della L. 689/1981.

Il comma 5 statuisce che le disposizioni dell'articolo in commento si applichino anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge, riferimento che, trattandosi di una novella, andrebbe ricondotto al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

Ove si intenda assumere come riferimento temporale l'entrata in vigore del testo del ddl oggetto di trattazione, appare preferibile fissare come termine l'entrata in vigore del solo articolo 10-bis, al fine di eliminare l'ambiguità del rimando alla "presente legge" nel testo novellato.

La suddetta previsione non opera ove sia intervenuta la notifica dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nei procedimenti in corso, in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida o di omesso pagamento della sanzione nei termini fissati ai sensi del comma 2, non è necessario il rinnovo della contestazione.

La **lettera b)** inserisce all'articolo 10 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo il comma 14, un nuovo comma 14-bis, recante una disposizione in **materia sanzionatoria**.

Il nuovo comma 14-bis prevede che, per le violazioni degli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto, si applichi il disposto dell'articolo 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale, a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commetta anche in tempi diversi più violazioni di legge cui conseguono sanzioni amministrative, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Si ricorda che nel testo della L. 689/1981 tale istituto si applica alle violazioni di legge in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.

Articolo 24 (Semplificazioni in materia di agricoltura)

L'**articolo 24, comma 1**, novella la normativa in materia di tutela del sughero nazionale dal *Coraebus undatus*. Il **comma 2** contiene alcune disposizioni abrogative.

L'**articolo 24** si compone di **due commi** di seguito illustrati.

Il **comma 1** sostituisce il secondo periodo dell'**articolo 1, comma 893**, della [legge n. 234/2021](#) (legge di bilancio per l'anno 2022). L'articolo nel suo complesso reca disposizioni volte a tutelare la qualità del sughero nazionale contro il *Coraebus undatus*.

Il *Coraebus undatus* è un coleottero della famiglia dei [buprestidi](#). La specie, diffusa nel bacino del Mediterraneo, rappresenta un grave parassita per le sugherete dato che tende a scavare gallerie in tali piante compromettendone la qualità.

In particolare, si prevede che il sughero estratto sia **obbligatoriamente** sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di **bollitura** prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione. L'emendamento, approvato nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le modalità di contenimento della diffusione del citato coleottero, mediante le richiamate tecniche, siano definite da apposite **linee guida** approvate dal [Comitato Fitosanitario Nazionale](#), su proposta del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ([CREA](#)) e dei Servizi fitosanitari regionali interessati dall'emergenza.

Si osserva, al riguardo, che la disposizione in commento non prevede un termine entro cui adottare tali linee guida.

La normativa attualmente vigente prevede, invece, che con apposito decreto del MASAF, che avrebbe dovuto essere adottato **entro ventiquattro mesi** dalla data di entrata in vigore della legge n. 234/2021, fossero stabilite le modalità di contenimento della diffusione del citato coleottero. Tale decreto [non risulta](#) essere mai stato adottato.

Il **comma 2** abroga le seguenti disposizioni:

- a) l'**articolo 2, comma 1-bis**, della [legge n. 77/2011](#), in tema di **lavaggio e asciugatura** dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate e in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate;

- b) l'**articolo 224-ter, comma 2**, del [decreto-legge n. 34/2020](#), sulla sostenibilità delle produzioni agricole che introduce il **sistema di certificazione** della sostenibilità della **filiera vitivinicola** e il **sistema di monitoraggio** della sostenibilità e delle aziende della **filiera vitivinicola italiana**;
- c) l'**articolo 21, comma 1**, del [decreto legislativo n. 148/2023](#), relativo ai sistemi di **tracciabilità delle transazioni commerciali** del prodotto biologico che a tal fine istituisce presso il MASAF una **banca dati** pubblica con accesso riservato anche al fine di individuare le transazioni ad alto rischio di frode.

Articolo 25

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010)

L'**articolo 25**, introdotto durante l'esame in sede referente, delega il Governo ad adottare, entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (*European Deforestation-free products Regulation - EUDR*).

L'**articolo 25**, composto da **5 commi**, è stato introdotto durante l'esame in sede referente. Il **comma 1** delega il Governo ad adottare, entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, **uno o più decreti legislativi** per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2023/1115](#) (*European Deforestation-free products Regulation - EUDR*). Il comma specifica che l'esercizio della delega deve avvenire nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e secondo le procedure di cui all'**articolo 31** della [legge n. 234 del 2012](#).

Il testo dell'articolo in analisi **ricalca** quello dell'**articolo 26** della [legge n. 91 del 2025](#) (legge di delegazione europea 2024). Il termine per l'esercizio della delega contenuta in tale articolo è scaduto il **10 gennaio 2026**. Il governo non ha esercitato il potere di delega entro quella data.

Si rimanda al testo a fronte al termine di questa scheda di lettura per un raffronto tra il contenuto dell'articolo in commento e il testo dell'**articolo 26** della legge n. 91 del 2025.

Il citato **regolamento (UE) 2023/1115**, noto come **EUDR** (*European Union Deforestation Regulation*), è la normativa europea che mira a impedire che determinati prodotti immessi sul mercato dell'UE o esportati dall'UE contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale (c.d. regolamento sui prodotti a "deforestazione zero"). Il regolamento è entrato in vigore il 29 giugno 2023. Tale regolamento è stato però modificato dal [regolamento \(Ue\) 2025/2650](#). La parte più rilevante delle modifiche introdotte al regolamento EUDR riguarda le disposizioni sulla sua entrata in vigore. In particolare il testo, come modificato, prevede di **posticipare di 12 mesi** rispetto alle date precedentemente fissate

l'entrata in vigore delle singole disposizioni del regolamento. In particolare, si prevede che le disposizioni di interesse per i **grandi e medi operatori** entrino in vigore a partire dal **30 dicembre 2026** mentre quelle applicabili ai **micro e piccoli operatori**, diversi dalla filiera del legno, siano valide dal **30 giugno 2027**. Conseguentemente, il [regolamento \(UE\) 995/2010](#), (c.d. regolamento legno - EUTR) sarà abrogato dal regolamento EUDR a partire dal **30 dicembre 2026**. Si veda il materiale presente sul [sito](#) del MASAF per approfondimenti.

Il **regolamento EUDR** mira a ridurre il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici. Il regolamento si applica a prodotti cosiddetti "**interessati**", che contengono o sono stati prodotti utilizzando determinate materie prime ("**interessate**") come bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno. L'[Allegato I](#) del regolamento riporta un elenco delle principali "**materie prime interessate**" cui sono associati i relativi "**prodotti interessati**". Il testo fornisce la definizione di alcune rilevanti nozioni quali: "Deforestazione"; "Degrado forestale"; "Foresta primaria"; "Prodotto a deforestazione zero".

Per poter essere immessi sul mercato dell'Unione, i prodotti interessati devono rispettare **tre requisiti**: essere a **deforestazione zero**; rispettare la legislazione del Paese di produzione; essere accompagnati da una "**dichiarazione di dovuta diligenza**", che attesti la conformità del prodotto ai requisiti del regolamento EUDR.

Il capo II del regolamento definisce gli obblighi degli operatori e dei commercianti coinvolti nella catena di approvvigionamento di prodotti legati alla deforestazione.

Il Capo 3 del regolamento EUDR definisce i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e delle loro autorità competenti nell'applicazione delle norme in esame.

Il Capo 4 descrive in dettaglio come vengono controllati i prodotti soggetti al regolamento quando attraversano le frontiere dell'Ue.

Il Capo 5 istituisce un sistema di valutazione del "rischio-Paese" per stimare il rischio di deforestazione associato alla produzione delle materie prime interessate in specifici contesti.

Il Capo 6 stabilisce un meccanismo per permettere ai cittadini e alle organizzazioni di segnalare eventuali violazioni del regolamento e garantisce l'accesso alla giustizia in caso di contestazioni.

Il Capo 7 istituisce un sistema informatico centralizzato per gestire le informazioni relative all'applicazione del regolamento sulla deforestazione.

Il Capo 8 del regolamento EUDR, infine, prevede una serie di verifiche periodiche per assicurarsi che le norme rimangano efficaci e aggiornate. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente [dossier](#).

Il **comma 2** dell'articolo in esame specifica che nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto ad osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'**articolo 32** della citata [legge n. 234 del 2012](#), anche una serie di criteri direttivi specifici di seguito illustrati.

Gli articoli 31 e 32 della legge di delegazione europea

Gli strumenti per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono disciplinati dalla legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione.

La legge n. 234 prevede quale canale **principale e ordinario** (ma non esclusivo) a questo scopo la presentazione periodica di **due** appositi disegni di legge, **la legge di delegazione europea** e **la legge europea**, di cui stabilisce in dettaglio il contenuto proprio e la procedura di predisposizione. Va precisato che, come in questo caso, il recepimento della normativa unionale può avvenire anche con altri provvedimenti.

La legge di delegazione europea

Il disegno di legge di delegazione europea, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 234/2012, è presentato alle Camere, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il **28 febbraio** di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si prevede, inoltre, la possibilità per il Governo, nel caso in cui insorgessero nuove esigenze di adempimento, di presentare un ulteriore disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre dell'anno (facoltà cui si è fatto ricorso nella XVII legislatura).

L'**articolo 31, comma 1**, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di **quattro mesi** antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per l'esercizio della delega è di **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. Il successivo **comma 4** stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie siano corredati della relazione tecnica. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

Il successivo **comma 5** prevede, inoltre, che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

L'**articolo 32** della legge n. 234 del 2012 detta i seguenti principi e criteri direttivi generali di delega:

- a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti;
- b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione della normativa;
- c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. *gold plating*);
- d) ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. In ogni caso le sanzioni penali sono previste "solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti";
- e) al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o di atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione;
- f) nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
- g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;
- h) le direttive che riguardano le stesse materie o che comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un unico decreto legislativo, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;
- i) è sempre assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

I principi e criteri direttivi **specifici** che il Governo deve rispettare nell'esercizio della delega sono i seguenti:

- a) individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115. Il MASAF si deve avvalere, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi, delle autorità competenti in materia di controlli;
- b) definire, per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, le modalità di cooperazione con le autorità doganali secondo quanto previsto dagli **articoli 21 e 26**, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115;
- c) definire i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti di carattere informativo previsti dall'**articolo 15**, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115 e le modalità di affidamento degli stessi anche a soggetti privati, pure in forma associata, con acclarata esperienza in attività di

dovuta diligenza ai sensi dell'**articolo 8** del medesimo regolamento per il contenimento dei fenomeni di deforestazione, nonché nelle catene di valore dei prodotti di cui al medesimo regolamento;

- d) prevedere, **in deroga** ai criteri e ai limiti previsti dall'**articolo 32**, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, ai sensi dell'**articolo 25** del regolamento (UE) 2023/1115, ivi comprese sanzioni pecuniarie, commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante, nonché sanzioni interdittive;
- e) prevedere misure provvisorie ai sensi dell'**articolo 23** del regolamento (UE) 2023/1115, per impedire che i prodotti interessati, oggetto di indagine, siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, nonché la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive;
- f) tenere conto, nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti, di cui agli **articoli 18 e 19** del regolamento (UE) 2023/1115, in ragione della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati, nonché il rispetto del contraddittorio, e prevedere la definizione, mediante un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti, di un elenco di strumenti di verifica e di controllo;
- g) individuare, in attuazione dell'**articolo 24** del regolamento (UE) 2023/1115, misure correttive adeguate e proporzionate, che l'autorità competente può imporre agli operatori per i casi di non conformità, nonché i termini entro i quali gli operatori devono adottarle e le modalità di applicazione forzata dell'azione correttiva, nel caso di omessa adozione da parte degli operatori ovvero di non conformità persistente;
- h) individuare le opportune forme e sedi di coordinamento, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1115, tra i soggetti istituzionali, che devono collaborare ai fini dell'attuazione del medesimo regolamento e in continuità con la Consulta FLEGT regolamento legno, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, e i portatori di interesse delle

associazioni e delle filiere delle materie prime oggetto del richiamato regolamento (UE) 2023/1115;

- i) prevedere, in attuazione dell'**articolo 14**, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115, l'adeguamento della struttura organizzativa del MASAF ai nuovi compiti affidati dal predetto regolamento, attraverso l'istituzione di **due** nuovi uffici di **livello dirigenziale non generale**, con il conseguente reclutamento, attraverso corrispondente incremento della vigente dotazione organica, di **due dirigenti** di livello non generale, **trenta funzionari** e **sei assistenti** da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2022-2024. Il reclutamento deve avvenire mediante **concorso pubblico**, anche in **deroga** al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità, procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Il citato articolo 30 disciplina le modalità di passaggio del personale tra amministrazioni diverse;
- l) prevedere che il MASAF possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività, in presenza di casi di non conformità, comprendendo anche i costi per la realizzazione di prove, di magazzinaggio e delle attività di verifica o di analisi dei prodotti interessati risultati non conformi e oggetto di misure correttive, prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato o esportazione;
- m) individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e a ricevere il rapporto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale);
- n) prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini, al fine di verificare il rispetto del regolamento da parte degli operatori o dei commercianti;
- o) predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE); n. [995/2010 e \(CE\) n. 2173/2005](#), nonché disporre la conservazione del **registro nazionale** degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, di cui al [decreto](#) del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2021, per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010.

Il **comma 3** stabilisce che i decreti legislativi di cui al **comma 1** sono adottati previa **intesa** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'**articolo 3** del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). Gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati di relazione tecnica ai sensi dell'**articolo 17, comma 3**, della [legge 31 dicembre 2009 n. 196](#) e devono essere trasmessi alle Camere per l'espressione dei **pareri** delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Gli organi parlamentari devono pronunciarsi nel termine di **trenta giorni** dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Il **comma 4** quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del **comma 2, lettera i)**. Essi sono pari a euro 1.711.206 per l'anno 2027, di cui euro 1.138.899 di oneri collegati alle assunzioni ed euro 572.307 per le spese di funzionamento. A decorrere dal 2028 gli oneri sono valutati in 2.424.411 euro annui, di cui 2.277.797 per oneri assunzionali e 146.614 per le spese di funzionamento. A tali oneri si provvede mediante corrispondente **riduzione** del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il **comma 5** statuisce che fatto salvo quanto previsto al **comma 4**, dall'attuazione dei criteri di cui al citato **comma 2**, lettere *a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), n)* e *o)*, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115</i>	
Art. 26 legge 91 del 2025	Art. 25 AC 2670-A
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010	<i>Identico</i>
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (<i>European Deforestation-free products Regulation - EUDR</i>).	<i>Identico</i>
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:	<i>identico</i>
a) individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, che si avvale, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi, anche del Comando unità	a) individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, che si avvale, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi delle autorità competenti in materia di controlli;

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115	
Art. 26 legge 91 del 2025	Art. 25 AC 2670-A
forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e, per gli aspetti riguardanti le importazioni e le esportazioni delle materie prime e dei prodotti da sottoporre a controllo, della Guardia di finanza;	
<i>b) omissis</i>	<i>identica</i>
c) definire i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti di carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115 e le modalità di affidamento anche a soggetti privati, anche in forma associata, con acclarata esperienza in attività di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 8 del medesimo regolamento per il contenimento dei fenomeni di deforestazione, nonché nelle catene di valore dei prodotti di cui al medesimo regolamento;	c) definire i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti di carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115 e le modalità di affidamento degli stessi anche a soggetti privati, pure in forma associata, con acclarata esperienza in attività di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 8 del medesimo regolamento per il contenimento dei fenomeni di deforestazione, nonché nelle catene di valore dei prodotti di cui al medesimo regolamento;
<i>lettere d); e) omissis</i>	<i>identiche</i>
f) tenere conto, nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori e dei commercianti non PMI e di controllo dei commercianti PMI , di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115, in ragione della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati, nonché il rispetto del contraddittorio, e prevedere la definizione, mediante	f) tenere conto, nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti , di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115, in ragione della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati, nonché il rispetto del contraddittorio, e prevedere la definizione, mediante un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti, di un elenco di strumenti di verifica e di controllo;

<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115</i>	
Art. 26 legge 91 del 2025	Art. 25 AC 2670-A
un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti, di un elenco di strumenti di verifica e di controllo;	
<i>lettere g); h) omissis</i>	<i>identiche</i>
i) prevedere, in attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115, l'adeguamento della struttura organizzativa delle unità individuate quali autorità competenti, attraverso l'istituzione di due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il conseguente reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021	i) prevedere, in attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai nuovi compiti affidati dal predetto regolamento , attraverso l'istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale, con il conseguente reclutamento, attraverso corrispondente incremento della vigente dotazione organica, di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali – Triennio 2022-2024, mediante concorso pubblico, anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità, procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici;
<i>lettere da l) ad o) omissis</i>	<i>identiche</i>
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del	3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi

<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115</i>	
Art. 26 legge 91 del 2025	Art. 25 AC 2670-A
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera i), quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e in euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234	4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera i), pari a euro 1.711.206 per l'anno 2027, di cui euro 1.138.899 per oneri assunzionali ed euro 572.307 per spese di funzionamento e di 2.424.411 annui a decorrere dall'anno 2028, di cui euro 2.277.797 per oneri assunzionali ed euro 146.614 per spese di funzionamento , si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234
5. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), n) e o), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4 , all'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), n) e o), le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 26
(Verifiche e controlli per l'importazione dei prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008)

L'**articolo 26** disciplina l'**importazione dei prodotti della pesca**, le relative modalità di **controllo**, nonché gli **oneri** e le **spese** connesse.

L'**articolo 26**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, si compone di **otto commi**.

Il **comma 1** stabilisce che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) effettui i **controlli** e le **verifiche** dei **certificati di cattura per l'importazione**, diversa dallo sbarco diretto, di prodotti della pesca. Tale previsione è adottata con riferimento all'**articolo 12** del [regolamento \(CE\) n. 1005/2008](#). Il regolamento istituisce un regime volto a prevenire, scoraggiare ed eliminare la **pesca illegale**.

Con «sbarco diretto» si intende l'importazione di pescato attraverso lo scarico del peschereccio direttamente in un porto nazionale.

Il **comma 2** assegna alla Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura del MASAF un contingente di **20 unità di personale** del corpo delle [Capitanerie di porto - Guardia costiera](#), da collocare in soprannumero rispetto alla consistenza organica dei rispettivi gradi e ruoli. Tale contingente è assegnato a decorrere dal 2027. Il contingente è composto da:

- a) 1 ufficiale nel grado di Capitano di Vascello;
- b) 3 ufficiali nel grado di Capitano di Fregata;
- c) 1 ufficiale nel grado di Capitano di Corvetta;
- d) 4 unità del ruolo Marescialli;
- e) 3 unità del ruolo Sergenti;
- f) 8 unità del ruolo Volontari in servizio permanente.

Il **comma 3** stabilisce che tale personale è posto alle dirette **dipendenze funzionali** del **Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura** e alle **dipendenze gerarchiche** del **Capo Reparto pesca marittima**.

Il **comma 4** prevede che tale **Reparto** sia retto da un Ufficiale nel grado di **Contrammiraglio** e che sia posto alle dipendenze funzionali del **Ministro** dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il **comma 5** prevede che gli **oneri** connessi al trattamento economico, dovuto per l'impiego del personale in soprannumero siano a carico del MASAF.

Il **comma 6** definisce l'ammontare della **spesa autorizzata** ai fini di cui ai precedenti commi, pari a **1.791.327 euro annui a decorrere dall'anno 2027**.

Il **comma 7** autorizza la Guardia costiera a procedere con **arruolamenti integrativi** per un numero massimo di unità di personale corrispondenti a quelle del citato contingente, limitatamente ai ruoli le cui consistenze effettive siano inferiori alle dotazioni organiche previste a legislazione vigente. Tali arruolamenti possono avvenire solo mantenendo l'invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a decorrere dal 2027.

Il **comma 8** dispone sulle **modalità con cui provvedere agli oneri** derivanti dall'articolo. In particolare si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026. A tal fine si specifica che viene parzialmente utilizzato l'accantonamento del MASAF.

Articolo 27

(Utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)

L'**articolo 27** stabilisce le modalità attraverso cui le regioni possono destinare **risorse finanziarie** alle **imprese agricole** che hanno subito perdite in seguito agli eventi alluvionali verificatisi dal **maggio 2023**.

L'**articolo 27**, introdotto in seguito all'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame in sede referente, è composto da **tre commi**.

Il **comma 1** autorizza le regioni a destinare le risorse finanziarie previste dall'**articolo 12, comma 5, lettera a)**, del [decreto-legge n. 61 del 2023](#), pari a **50 milioni di euro**, al **finanziamento di misure di ristoro delle perdite** subite dalle imprese agricole che abbiano riportato danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. Tali imprese devono essere ubicate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, verificatisi dal **maggio 2023** e non essere ricomprese nell'ambito applicativo dell'**articolo 12, comma 4**, del medesimo decreto-legge.

Si rimanda al seguente [dossier](#) per ulteriori approfondimenti.

Le risorse sono soggette ai limiti di disponibilità e sono vincolate nel risultato di amministrazione.

Il **comma 2** concerne le **modalità di presentazione e raccolta delle domande di intervento**, nonché quelle **di concessione dei ristori**. In particolare si prevede che le domande di intervento debbano essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di **novanta giorni** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il **comma 3** precisa che l'**impiego delle risorse** debba avvenire nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e delle disposizioni dell'**articolo 5, commi 3 e 6**, del [decreto legislativo n. 102/2004](#). L'**articolo 5, comma 3**, di tale decreto legislativo dispone che in caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'[articolo 32 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#). L'**articolo 5, comma 6**,

dispone che possono anche essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica.

Articolo 28 ***(Disposizioni finali)***

L'articolo 28 reca la **clausola di invarianza finanziaria** per le norme di cui nel testo non è indicata la copertura.

L'articolo 28, composto di un unico comma, reca la **clausola di invarianza finanziaria**, secondo cui, a esclusione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 25, comma 4, e 26 del disegno di legge, dall'attuazione delle restanti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti in tali articoli nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.